

**DOCUMENTAZIONE**  
**PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI**  
**PER LA VALIDAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

**ATTIVITÀ DEI SERVIZI**

Roma, 8 febbraio 2007

## INDICE

### Verbali delle riunioni svoltesi con le Associazioni di categoria per la presentazione e la discussione dei prototipi degli studi di settore

<u>Attività dei servizi</u>	<i>pag.</i>
<b>STUDIO SG98U</b> .....	<b>5</b>
<b>Codice attività:</b> 52.74.0 - Riparazioni di altri beni di consumo	
<b>STUDIO SG99U</b> .....	<b>6</b>
<b>Codici attività:</b> 74.87.8 - Altre attività di servizi alle imprese n.c.a. 93.05.0 - Altri servizi alle famiglie	
<b>STUDIO TG38U</b> .....	<b>18</b>
<b>Codici attività:</b> 52.71.0 - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio	
<b>STUDIO TG40U</b> .....	<b>25</b>
<b>Codice attività:</b> 70.11.0 - Valorizzazione e promozione immobiliare 70.12.0 - Compravendita di beni immobili 70.20.0 - Locazione di beni immobili	
<b>STUDIO TG42U</b> .....	<b>26</b>
<b>Codici attività:</b> 74.40.2 - Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari	
<b>STUDIO TG48U</b> .....	<b>27</b>
<b>Codici attività:</b> 52.72.0 - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa	
<b>STUDIO TG52U</b> .....	<b>35</b>
<b>Codici attività:</b> 74.82.1 - Confezionamento di generi alimentari 74.82.2 - Confezionamento di generi non alimentari	
<b>STUDIO TG53U</b> .....	<b>36</b>
<b>Codice attività:</b> 74.85.2 - Traduzioni e interpretariato 74.87.6 - Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni	
<b>STUDIO TG54U</b> .....	<b>47</b>
<b>Codici attività:</b> 92.72.2 - Sale giochi e biliardi	

<b>STUDIO TG69U</b> .....	<b>54</b>
<b>Codici attività:</b>	
45.11.0 - Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	
45.12.0 - Trivellazioni e perforazioni	
45.21.1 - Lavori generali di costruzione di edifici	
45.21.2 - Lavori di ingegneria civile	
45.22.0 - Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	
45.23.0 - Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	
45.24.0 - Costruzione di opere idrauliche	
45.25.0 - Altri lavori speciali di costruzione	
<b>STUDIO TG73A</b> .....	<b>73</b>
<b>Codici attività:</b>	
63.11.3 - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari	
63.11.4 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri	
63.12.1 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi	
<b>STUDIO TG73B</b> .....	<b>74</b>
<b>Codici attività:</b>	
63.40.1 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali	
63.40.2 - Intermediari dei trasporti	
64.12.0 - Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali	
<b>STUDIO TG76U</b> .....	<b>75</b>
<b>Codici attività:</b>	
55.51.0 - Mense	
55.52.0 - Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)	
<b>STUDIO TG77U</b> .....	<b>85</b>
<b>Codici attività:</b>	
61.10.0 - Trasporti marittimi e costieri	
61.20.0 - Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)	
63.22.0 - Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua	
<b>STUDIO TG78U</b> .....	<b>90</b>
<b>Codici attività:</b>	
63.30.1 - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator	
<b>STUDIO TG79U</b> .....	<b>98</b>
<b>Codici attività:</b>	
71.10.0 - Noleggio di autovetture	
71.21.0 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri	
71.22.0 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali	
<b>STUDIO TG81U</b> .....	<b>99</b>
<b>Codici attività:</b>	
45.50.0 - Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	
71.32.0 - Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile	

<b>STUDIO TG82U</b> .....	<b>100</b>
<b>Codici attività:</b>	
74.14.5 - Pubbliche relazioni	
74.40.1 - Studi di promozione pubblicitaria	
<b>STUDIO TG83U</b> .....	<b>104</b>
<b>Codici attività:</b>	
92.61.2 - Gestione di piscine	
92.61.3 - Gestione di campi da tennis	
92.61.4 - Gestione di impianti polivalenti	
92.61.5 - Gestione di palestre sportive	
92.61.6 - Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.	
<b>STUDIO TG85U</b> .....	<b>112</b>
<b>Codici attività:</b>	
92.34.1 - Sale da ballo e simili	
<b>STUDIO TG87U</b> .....	<b>114</b>
<b>Codici attività:</b>	
74.14.1 - Consulenza finanziaria	
74.14.4 - Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	
74.14.6 - Agenzie di informazioni commerciali	
<b>STUDIO TG88U</b> .....	<b>115</b>
<b>Codici attività:</b>	
74.85.3 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche	
80.41.0 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche	
<b>STUDIO TG89U</b> .....	<b>123</b>
<b>Codici attività:</b>	
74.85.1 - Videoscrittura, stenografia e fotocopiatrice	

## **ATTIVITA' DEI SERVIZI**

### **VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTESI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE**

#### **STUDIO SG98U**

**Cod. Att. 52.74.0 – Riparazione di altri beni di consumo**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n° 2 riunioni presso i locali della So.Se. S.p.A., finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio SG98U, rispettivamente in data 26 ottobre e 23 novembre 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 3 agosto 2006 con nota prot. num. 147403/2006.

Alle riunioni non sono intervenuti i rappresentanti delle Associazioni di categoria né sono stati formulati rilievi o osservazioni sullo studio SG98U.

Si ritiene che il prototipo dello studio SG98U, rappresenti le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

**Roma, 6 febbraio 2007**

Leonardo Baglioni

## ATTIVITA' DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTESI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO SG99U

<b>Codice Attività: 74.87.8 – Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.;</b> <b>Codice Attività: 93.05.0 – Altri servizi alle famiglie.</b>

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n° 2 riunioni presso i locali della So.Se. S.p.A., finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio SG99U, rispettivamente in data 7 e 23 novembre 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 3 ottobre 2006 con nota prot. num. 147600/2006 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della So.Se. S.p.A., e delle seguenti Associazioni di categoria:

- ASAS - API
- SNAAM CLACS - CISL
- ASSOFIDUCIARIA
- CNA
- SIMAS - UIL

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La ASSOFIDUCIARIA, fa presente quanto segue:

1. le previgenti tabelle, utilizzate dalle società fiduciarie fino al 2004, indicavano con il codice 65.23.1 le "società fiduciarie e di intermediazione mobiliare". Nel 2004 le tabelle di codificazione sono cambiate e secondo il nuovo elenco di classificazione delle attività economiche in vigore dal 1° gennaio 2004, l'attività svolta dalle "società fiduciarie e di intermediazione mobiliare" è identificata con il codice 65.23.1 "attività di intermediazione mobiliare" precisando che si tratta di società fiduciarie di gestione e di società di intermediazione mobiliare, mentre per l'attività svolta dalle "società fiduciarie di amministrazione", non essendovi stata l'identificazione di un codice specifico, si è stati finora costretti ad utilizzare il codice residuale 74.87.8 "altre attività di servizi alle imprese n.c.a.". Tale codificazione tiene conto solo della attività svolta dalle società fiduciarie SIM autorizzate

ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 ma non tiene conto della attività di amministrazione che le società fiduciarie svolgono ai sensi della Legge citata n. 1966/1939. A ciò si aggiunga che alle società di cui trattasi è preclusa per legge l'attività di gestione. In altri termini esistono due distinti istituti sotto la denominazione fiduciaria: gli uni di gestione e gli altri di amministrazione che non possono svolgere ambedue le attività, ma devono optare per una delle due e sono regolati da leggi diverse e controllati per la gestione dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia e per l'amministrazione dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il settore, in mancanza di un codice che ne rappresentasse l'attività effettivamente svolta, in parte ha continuato ad utilizzare il codice 65.23.1 anche se impropriamente in quanto, come detto, riferito ad una attività che è riservata solo ad alcune società (quelle iscritte all'Albo CONSOB) ed in parte il codice residuale n. 74.87.8 "altre attività di servizi alle imprese n.c.a." che però, anche ai fini degli studi di settore, è fuorviante in quanto assimila le società fiduciarie di amministrazione ad altri soggetti quali gli organizzatori di eventi e di servizi, che nulla hanno a che fare con l'attività delle società fiduciarie.

Infatti l'attività delle società fiduciarie di amministrazione regolate dalla legge di cui sopra, dal R.D. n. 531 del 22 aprile 1940 e dal D.M. 16 gennaio 1995 è attività riservata per la quale è prescritta una specifica autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Giustizia.

Per forza normativa essa è attività riservata e si sostanzia, "sotto forma di impresa, nella amministrazione di beni per conto di terzi, l'organizzazione e revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni" (art. 1, Legge n. 1966/1939).

In un recente incontro con Funzionari dell'ISTAT è stata fatta presente la necessità da parte del settore che rappresentiamo di un più puntuale inquadramento ed è stata raggiunta l'intesa che nei nuovi codici di attività, di prossima emanazione, saranno inserite le società fiduciarie di cui trattasi.

In relazione a quanto sopra esposto ed in attesa di una più puntuale definizione della categoria, poiché gli attuali studi di settore legati al codice residuale 74.87.8 non possono in alcun modo risultare utilizzabili per le società fiduciarie di amministrazione e visto che, viceversa, le società fiduciarie, al pari di qualunque altro operatore inserito nel settore, dovranno allegare lo studio di settore alla dichiarazione dei redditi 2006 (prima che vengano pubblicati i nuovi codici), non pare possibile rientrare nei clusters predisposti sui quali è focalizzata l'attenzione di codesta Amministrazione Finanziaria e pertanto si chiede di voler prendere in esame la possibilità di ottenere l'esclusione, nel decreto di prossima emanazione, dalla applicazione e conseguentemente dall'obbligo di invio dello studio di settore SG99U per le società fiduciarie autorizzate ai sensi della Legge n. 1966 del 23 novembre 1939.

Le OO. SS. degli Agenti Mandatari S.I.A.E, la ASAS – API, la SNAAM CLACS – CISL e la SIMAS – UIL, fanno presente quanto segue:

1. in base alla Convenzione stipulata tra l'allora Ministero delle finanze e la Società italiana degli autori ed editori, approvata con Decreto del 7 giugno 2000, pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2000 (dopo la riforma dell'Amministrazione finanziaria, le competenze oggetto della Convenzione rientrano oggi tra quelle di spettanza istituzionale dell'Agenzia delle entrate), gli Agenti Mandatari S.I.A.E. (attualmente circa 600) operano in esclusiva (art. 5, comma 2 del Decreto del 7 giugno 2000, art. 12 del Decreto Legislativo n. 60 del 26 febbraio 1999, art. 18, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 26 ottobre 1972, art. 74-quater, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972) per

la Società Italiana Autori ed Editori (Ente di diritto pubblico economico), con un contratto di mandato con rappresentanza (di cui all'art. 1703 e seguenti del Codice civile);

2. tale rapporto professionale esclusivo prevede l'iscrizione di tali soggetti in un apposito elenco da comunicare con frequenza semestrale all'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1 del Decreto del 7 giugno 2000, art. 12 del Decreto Legislativo n. 60 del 26 febbraio 1999, art. 18, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 26 ottobre 1972, art. 74-quater, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972). In riferimento al rispetto di tale obbligo, la Convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e la Società italiana degli autori ed editori, prevede all'art. 18, comma 2 (Decreto del 7 giugno 2000), la possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di effettuare apposite verifiche in merito all'esistenza del rapporto professionale esclusivo dei mandatarî della S.I.A.E.;
3. l'Agenzia delle Entrate in base alla convenzione stipulata e solo in casi del tutto eccezionali (art. 5, commi 2, 3 e 4 del Decreto del 7 giugno 2000), può prevedere l'utilizzo di Agenti Mandatarî in rapporto non esclusivo (attualmente 45). Anche gli Agenti Mandatarî in rapporto non esclusivo, dovranno essere obbligatoriamente inseriti da parte della S.I.A.E., nell'apposito elenco da comunicare con frequenza semestrale all'Agenzia delle entrate;
4. il mandato è conferito per un determinato territorio in forma esclusiva e la stessa Circostrizione non può essere affidata più Agenti Mandatarî S.I.A.E.
5. L'attività svolta in funzione del mandato territoriale conferito ai singoli Agenti e il relativo compenso riconosciuto, possono essere influenzati da vari fattori di criticità, che ne rendono aleatoria l'identificazione ed l'eventuale utilizzo ai fini degli Studi di settore, come quelli di seguito esemplificati:
  - a. **ubicazione del territorio:** non necessariamente, in campo spettacolistico, operare in territori del Sud Italia o delle Isole può essere svantaggioso rispetto ad operare in territori del Centro o del Nord Italia, e viceversa;
  - b. **numero di abitanti:** rispetto ai singoli territori, il numero di abitanti residenti, non rappresenta un valore attendibile in quanto non equivale a dire che a più abitanti corrispondono più spettacoli e viceversa;
  - c. **numero pubblici esercizi:** non tutti i locali offrono servizi (musica, televisione, ecc.) alla clientela in uguale misura (numero). Le differenze possono essere notevoli anche in località limitrofe delle stesse province;
  - d. **attività stagionali-annuali:** esistono molte Circostrizioni con attività stagionali che possono produrre più ricavi/compensi di quelle con attività annuali;
  - e. **tipologia degli spettacoli:** la formazione dei ricavi/compensi e delle spese/dei costi possono risentire fortemente anche di altre componenti significative legate alla modalità di organizzazione ed alla particolare tipologia degli spettacoli: ad esempio, un parco acquatico o un grande stadio non sono uguali ad un grande cinema o discoteca;

- f. **numero locali di spettacolo:** un territorio con più locali può produrre ricavi/compensi inferiori ad un territorio con meno locali ma più frequentati;
  - g. **giornate di spettacolo:** circoscrizioni limitrofe possono avere uno stesso numero di spettacoli con ricavi/compensi e spese/costi completamente diversi o possono avere un'eguale potenziale ricavi/compensi e spese/costi, ma con una enorme differenza in termini di numero di giornate di spettacolo, ecc..
6. Per l'espletamento delle attività relative al mandato conferito, compete agli Agenti Mandatari S.I.A.E. una provvigione/compenso comprensiva delle spese/dei costi sostenuti per l'espletamento dell'incarico. Tale provvigioni/compensi erogati dalla S.I.A.E. sono soggetti a ritenuta d'acconto (20%) e certificati ai sensi degli art. 2 e 3 Dpr 600/73 e trasmessi annualmente dal sostituto d'imposta all'Amministrazione finanziaria.

## **B) OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In riferimento alle osservazioni delle OO. SS. degli Agenti Mandatari S.I.A.E (ASAS – API, SNAAM CLACS – CISL, SIMAS – UIL) si fa presente che:

1. pur non essendo emerse problematiche rilevanti, sarà tuttavia opportuno segnalare nella prossima circolare per gli studi di settore, con la quale verranno forniti i chiarimenti riguardo alle novità per l'anno di imposta 2006, specifiche cautele agli Uffici locali affinché siano tenute in adeguata considerazione, nello svolgimento dell'eventuale attività di accertamento, le particolari specificità che regolamentano l'attività degli Agenti Mandatari S.I.A.E.

In riferimento alle osservazioni della ASSOFIDUCIARIA, si fa presente che:

1. il codice di attività 74.87.8, per il quale è stato predisposto lo studio di settore SG99U, non sia assolutamente idoneo a rappresentare l'attività delle fiduciarie in generale e di amministrazione in particolare;
2. esiste, pertanto, un reale problema di errata classificazione dell'attività economica, da parte dei soggetti che svolgono l'attività in questione e che si sono attribuiti detto codice di attività;
3. infatti, da un punto di vista concettuale quella delle fiduciarie di amministrazione, pur non essendo propriamente attività di intermediazione o di gestione, sicuramente non può considerarsi "naturalmente" classificata nel codice 74.87.8.;
4. conseguentemente si ritiene più congeniale l'inquadramento dell'attività in questione all'interno del codice di attività residuale Atecofin 65.23.6 "Altre intermediazioni finanziarie n.c.a.".

## **C) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio SG99U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

**Roma, 6 febbraio 2007**

Leonardo Baglioni



Roma, 7 ottobre 2006

Gent.mo Dr.  
Luigi Abritta  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Studi di Settore  
Via C. Colombo n. 426 C/D torre B  
00145 Roma

V\_2006\_662

**OGGETTO: “D.P.R. n. 633/1972 – Classificazione delle attività economiche”**

Gentile Dottore,

faccio seguito al nostro colloquio del quale La ringraziamo.

Accogliendo il Suo suggerimento abbiamo incontrato questa mattina la Dr. Paola Vicari della Direzione DCAR dell'ISTAT.

Le riassumo qui di seguito i termini delle nostre richieste:

“Il problema scaturisce dalla applicazione delle tabelle di classificazione adottate dalla società fiduciaria **di amministrazione autorizzate ai sensi della legge 1966/91939.**”

Le previgenti tabelle, utilizzate dalla società fiduciaria fino al 2004, indicavano con il codice 65.23.1 le “società fiduciarie e di intermediazione mobiliare”;

Nel 2004 le tabelle di codificazione sono cambiate e secondo il nuovo elenco di classificazione delle attività economiche in vigore dal 1° gennaio 2004, l'attività svolta dalle “società fiduciarie e di intermediazione mobiliare” è identificata con il codice *65.23.1 “attività di intermediazione mobiliare”* precisando che si tratta di società fiduciarie di gestione e di società di intermediazione mobiliare, mentre per l'attività svolta dalle “società fiduciarie di amministrazione”, non essendovi stata l'identificazione di un codice specifico, si è stati finora costretti ad utilizzare il codice residuale *74.87.8 “altre attività di servizi alle imprese n.c.a.”*.

Tale codificazione tiene conto solo della attività svolta dalle società fiduciarie SIM autorizzate ai sensi del D. Lgs. 58/1998 ma non tiene conto della attività di amministrazione che le società fiduciarie svolgono ai sensi della legge citata 1966/1939. A ciò si aggiunga che alle società di cui trattasi è preclusa per legge l'attività di gestione. In altri termini esistono due distinti istituti sotto la denominazione fiduciaria: gli uni di gestione e gli altri di amministrazione che non possono svolgere ambedue le attività ma devono optare per una delle due e sono regolati da leggi diverse e controllati per la gestione dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia e per l'amministrazione dal Ministero dello Sviluppo Economico.”

Via Piemonte, 39 – 00187 Roma  
Tel. 064814930 – 064814153 – 064814503 – Fax 064814772  
e-mail: [assofiduciaria@assofiduciaria.it](mailto:assofiduciaria@assofiduciaria.it)  
sito web: [www.assofiduciaria.it](http://www.assofiduciaria.it)

Con la Dr. ssa Vicari è stata chiarita la diversa posizione delle società fiduciarie di amministrazione, che in mancanza di una specifica classificazione ATECOFIN hanno utilizzato il codice residuale n. 74.87.8 “altre attività di servizi alle imprese n.c.a.” ed abbiamo concordato che l’ISTAT interverrà nella stesura dei nuovi codici, che dovranno recepire la normativa europea di prossima emanazione, mediante una specifica codificazione per le società fiduciarie di amministrazione e per attività similari in ambito europeo.

Ai fini degli studi di settore, non ci è possibile allo stato dare indicazioni in quanto l’assimilazione delle società fiduciarie di amministrazione ad altri soggetti quali gli organizzatori di eventi e di servizi è fuorviante.

Contiamo, comunque, di proseguire la collaborazione con l’ISTAT e con codesta Amministrazione Finanziaria per quanto sarà ritenuto utile od opportuno.

Con ossequi.

Il Direttore  
Lucia Frascarelli

Roma, 13 novembre 2006

Al Direttore dell'Agenzia Entrate  
Dr. Massimo ROMANO  
Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D  
00145 ROMA

Al Direttore Centrale Accertamento dell'Agenzia Entrate  
Dr. Marco DI CAPUA  
Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D  
00145 ROMA

Al Capo Ufficio Studi di Settore dell'Agenzia Entrate  
Dr. Luigi ABRITTA  
Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D  
00145 ROMA

Al Presidente della Commissione degli Esperti – Studi di Settore - dell'Agenzia Entrate  
Dr. Giampiero BRUNELLO  
SO.SE S.p.A.  
Via Mentore Maggini n. 48/C  
00143 ROMA

V\_2006\_777

**OGGETTO: "D.P.R. n. 633/1972 – Classificazione delle attività economiche"**

Facciamo seguito al recente incontro con codesta Agenzia delle Entrate per l'esame dei prototipi di Studi di settore per confermare le considerazioni già esposte in ordine all'utilizzo del codice 74.87.8 da parte di alcune nostre associate "società fiduciarie autorizzate ai sensi della Legge 23 novembre 1939, n. 1966 per la amministrazione di beni di terzi mediante intestazione".

Riassumiamo qui di seguito le problematiche connesse alla scelta del codice di riferimento delle attività così come censite nella classificazione delle attività economiche ATECOFIN.

Le previgenti tabelle, utilizzate dalle società fiduciarie fino al 2004, indicavano con il codice 65.23.1 le "società fiduciarie e di intermediazione mobiliare";

Nel 2004 le tabelle di codificazione sono cambiate e secondo il nuovo elenco di classificazione delle attività economiche in vigore dal 1° gennaio 2004, l'attività svolta dalle "società fiduciarie e di intermediazione mobiliare" è identificata con il codice 65.23.1 "attività di intermediazione mobiliare" precisando che si tratta di società fiduciarie di gestione e di società di intermediazione mobiliare, mentre per l'attività svolta dalle "società fiduciarie di amministrazione", non essendovi stata l'identificazione di un codice specifico, si è stati finora costretti ad utilizzare il codice residuale 74.87.8 "altre attività di servizi alle imprese n.c.a.".

Tale codificazione tiene conto solo della attività svolta dalle società fiduciarie SIM autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 ma non tiene conto della attività di amministrazione che le società fiduciarie svolgono ai sensi della Legge citata n. 1966/1939. A ciò si aggiunga che alle società di cui trattasi è preclusa per legge l'attività di gestione. In altri termini esistono due distinti istituti sotto la denominazione fiduciaria: gli uni di gestione e gli altri di amministrazione che non possono svolgere ambedue le attività, ma devono optare per una delle due e sono regolati da leggi diverse e controllati

# assofiduciaria

Assoservizi Fiduciari, di Trust e di Investimento

per la gestione dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia e per l'amministrazione dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il settore, in mancanza di un codice che ne rappresentasse l'attività effettivamente svolta, in parte ha continuato ad utilizzare il codice 65.23.1 anche se impropriamente in quanto, come detto, riferito ad una attività che è riservata solo ad alcune società (quelle iscritte all'Albo CONSOB) ed in parte il codice residuale n. 74.87.8 "altre attività di servizi alle imprese n.c.a." che però, anche ai fini degli studi di settore, è fuorviante in quanto assimila le società fiduciarie di amministrazione ad altri soggetti quali gli organizzatori di eventi e di servizi, che nulla hanno a che fare con l'attività delle società fiduciarie.

Infatti l'attività delle società fiduciarie di amministrazione regolate dalla legge di cui sopra, dal R.D. n. 531 del 22 aprile 1940 e dal D.M. 16 gennaio 1995 è attività riservata per la quale è prescritta una specifica autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Giustizia.

Per forza normativa essa è attività riservata e si sostanzia, "sotto forma di impresa, nella amministrazione di beni per conto di terzi, l'organizzazione e revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni" (art. 1, Legge n. 1966/1939).


In un recente incontro con Funzionari dell'ISTAT è stata fatta presente la necessità da parte del settore che rappresentiamo di un più puntuale inquadramento ed è stata raggiunta l'intesa che nei nuovi codici di attività, di prossima emanazione, saranno inserite le società fiduciarie di cui trattasi.

In relazione a quanto sopra esposto ed in attesa di una più puntuale definizione della categoria, poiché gli attuali studi di settore legati al codice residuale 74.87.8 non possono in alcun modo risultare utilizzabili per le società fiduciarie di amministrazione e visto che, viceversa, le società fiduciarie, al pari di qualunque altro operatore inserito nel settore, dovranno allegare lo studio di settore alla dichiarazione dei redditi 2006 (prima che vengano pubblicati i nuovi codici), non pare possibile rientrare nei clusters predisposti sui quali è focalizzata l'attenzione di codesta Amministrazione Finanziaria e pertanto si chiede di voler prendere in esame la possibilità di ottenere l'esclusione, nel decreto di prossima emanazione, dalla applicazione e conseguentemente dall'obbligo di invio dello studio di settore SG99U per le società fiduciarie autorizzate ai sensi della Legge n. 1966 del 23 novembre 1939.

Riteniamo pertanto urgente un incontro per definire la posizione delle nostre Associate.

Confidiamo nell'accoglimento della presente istanza e rimaniamo a disposizione per incontri e chiarimenti che fossero ritenuti necessari.

Con ossequi.

  
Giannino Spessa  
Vice Presidente V.

GS/pt

  
e p.c.  
Dr. Leonardo BAGLIONI  
Ufficio Studi di Settore  
Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D  
00145 ROMA

**OO. SS. MANDATARI S.I.A.E.****Spett.le Agenzia delle Entrate****Alla c. a.****Dr. Leonardo Baglioni****Fax 06 50748432****OGGETTO :****STUDI DI SETTORE  
CLUSTER 9 – Mandatari SIAE**

In riferimento all'oggetto e ai colloqui intercorsi siamo a confermare quanto già anticipato verbalmente a integrazione dello studio :

- I mandatari attualmente in attività sono circa 600, con contratto di mandato di cui all'art. 1703 e seguenti del CC, l'elenco degli stessi è depositato presso il Ministero delle Finanze.
- Sono in **rapporto professionale esclusivo**, come da **convenzione SIAE - A. E.** (decreto del 07/06/2000, G.U. n. 195 del 22/08/2000); salvo alcune situazioni autorizzate, su richiesta SIAE, dalla stessa A.E., dove il territorio di competenza richiede un impegno professionale limitato, con il relativo corrispettivo economico che in alcuni casi non raggiunge il minimo contrattuale (accordo quadro con L'Ente).
- La SIAE, Ente pubblico, certifica, quale sostituto d'imposta, tutti i proventi.

In attesa di incontrarLa, distinti saluti.

Roma, 19/10/2006

**ASAS-API****SIMAS-UIL****SNAAM CLACS CISL**

ezio rizzi

ASAS-API

SIMAS-UIL

SNAAM-CISL

Alla Agenzia delle Entrate  
Dott. Luigi Abritta  
Dott. Leonardo Baglioni

Alla So. Se. Spa  
Dott.ssa Marina Eusebio

A seguito dell'incontro del 7 Ottobre u.s. si ritiene utile precisare alcuni elementi propri dell'attività del Mandatario SIAE:

#### TIPOLOGIA ATTIVITÀ

I Mandatari SIAE (attualmente circa 600) operano in esclusiva per la Società Italiana Autori ed Editori – Ente di diritto pubblico economico – con un contratto di mandato con rappresentanza.

Tale rapporto professionale esclusivo è stato introdotto con l'art.12 Dlgs 60/99 che prevede anche l'iscrizione di tali soggetti in un elenco presso il MEF.

Per effetto di tale incarico devono

- A. Rilasciare permessi per l'utilizzazione di opere d'autore amministrate dalla SIAE e accertare, liquidare e riversare detti diritti alla SIAE.
- B. Cooperare, secondo la Convenzione tra SIAE e MEF – Agenzia delle Entrate in materia di Imposta Intrattenimenti ed IVA nel settore dello spettacolo e delle associazioni in regime ex legge 398/91, assicurando attività di controllo e vigilanza nei pubblici spettacoli, intrattenimenti e presso i contribuenti in regime l.398/91.
- C. Cooperare, in forza delle Convenzioni stipulate con gli Enti Previdenziali, con attività di sportello e ispettive sul territorio.
- D. Adempiere ad ogni incarico relativo alle attività che saranno intraprese dalla SIAE anche per conto e nell'interesse dello Stato e di Enti Pubblici.

## REQUISITI DEL MANDATARIO SIAE

Ai sensi dell'art.74 quater 6° comma del DPR 633/72 il Mandatario SIAE non deve esercitare altre attività professionali.

L'Agenzia delle Entrate in base alla convenzione stipulata – art.5 – in casi del tutto eccezionali, prevede l'utilizzo di Mandatari in rapporto non esclusivo (attualmente 45). I Mandatari in rapporto esclusivo e non sono inseriti nell'apposito elenco presso l'A.E. sopra citato, aggiornato semestralmente.

## 'TERRITORIALITÀ'

Il Mandato è conferito per un determinato territorio in forma esclusiva e la stessa Circonscrizione non può essere affidata a più Mandatari SIAE.

## COMPENSI

Per l'espletamento delle attività di cui ai punti A B C e D compete una provvigione/compenso comprensiva delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

TUTTI I COMPENSI EROGATI DA SIAE SONO SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO (20%) E CERTIFICATI AI SENSI DEGLI ART. 2 e 3 DPR 600/73 E TRASMESSI ANNUALMENTE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA ALLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

## CONCLUSIONI

L'attività svolta e il relativo compenso sono la risultanza di varie prestazioni (aurorale, erariale, previdenziale) svolte sia in ufficio (front office e back office) che all'esterno (vigilanza, controllo e accertamento):

Ogni prestazione, a sua volta, è influenzata da vari fattori, tra cui:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| ubicazione del territorio:   | non necessariamente, in campo spettacolistico, il sud o le isole sono svantaggiate rispetto al centro o al nord, e viceversa. |
| numero di abitanti:          | non è un valore attendibile per dire che più abitanti uguale a più spettacoli.  |
| numero locali di spettacolo: | un territorio con più locali può produrre ricavi inferiori ad un territorio con meno locali ma più frequentati.               |

numero pubblici esercizi:	non tutti i locali offrono servizi (musica, televisione) alla clientela in egual numero (notevoli differenze anche in località limitrofe di stesse province).
attività stagionali-annuali:	esistono molte Circoscrizioni con attività stagionali che producono più ricavi di quelle con attività annuali.
tipologia degli spettacoli:	la formazione dei ricavi e dei costi sono fortemente influenzate da questa componente: un parco acquatico o un grande stadio non comportano uguali compensi ad un grande cinema o discoteca.
giornate di spettacolo:	circoscrizioni limitrofe possono avere uno stesso numero di spettacoli con ricavi e redditi completamente diversi o possono avere uno stesso monte ricavi o uno stesso reddito con un diversissimo numero di giornate di spettacolo/lavoro.

Si ritiene pertanto che, se lo studio di settore in questione è finalizzato a far emergere, in modo più o meno confutabile, il reddito lordo prodotto da un Mandatario SIAE, questa categoria di lavoratori autonomi parasubordinati, può essere tranquillamente esclusa in quanto, **tutti i ricavi provengono e sono certificati** da un Ente Pubblico.

In subordine si ritiene arduo conglobare realtà così diverse, anche se simili, e trovare un sistema di valutazione reddituale **all'interno dell'attuale codice attività ISTAT oggetto del presente studio di settore** per un'attività ben inquadrata dal 3° comma dell'art.5 della Convenzione A.E.- SIAE che di seguito si riporta:

“ la valutazione di cui al comma 2 (Agenti in deroga dal rapporto esclusivo) è anche effettuata tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni delle attività di spettacolo, delle zone territoriali, del carico di lavoro derivante dall'espletamento del mandato erariale per gli Agenti SIAE, del livello di redditività delle medesime zone territoriali, della situazione locale dei collegamenti e dei mezzi di trasporto nonché di particolari situazioni ambientali.”

Distinti saluti.

ASAS – API

SIMAS – UIL

SNAAM – CLACS - CISL

## ATTIVITÀ DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG38U

**Codice attività:**

**52.71.0 – Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio**

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali della SO.SE. S.p.a. finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG38U rispettivamente, in data 17 ottobre e 13 novembre 2006.

Lo studio di settore TG38U costituisce l'evoluzione del precedente studio SG38U, entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2002.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 1 agosto 2006 con nota prot. 120067/2006 e nelle predette riunioni sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- Confartigianato;
- C.N.A.;
- C.N.A Federmoda

#### OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La Confartigianato Calzolari, con nota del 14 dicembre 2006, ha espresso un parere positivo sullo studio in esame ed ha formulato le seguenti osservazioni.

“In riferimento ai lavori svolti durante le riunioni tenute presso la sede della SO.SE. per la valutazione dello studio in oggetto, pur ritenendo in generale che il nuovo studio di settore è strutturalmente corretto rispetto al precedente, è stato rilevato un notevole incremento (in media del 25-30%) del livello di ricavo teorico in corrispondenza del quale le imprese possono ritenersi congrue.

Lo sforzo richiesto alle imprese del settore è enorme, se si considera lo scenario economico e sociale in cui la categoria si trova ad operare in particolare negli ultimi anni. Il mercato delle calzature è sotto la pressione crescente della produzione asiatica: questo porta ad una diminuzione dei prezzi che non rendono più conveniente la riparazione.

Nel contempo, sta continuando, inarrestabile, la diminuzione del numero delle imprese operanti nel settore: nel 2001 gli operatori erano 4412, scesi a 4096 nell'anno 2003; nell'anno 2004 si è assistito ad un incredibile ed ulteriore ridimensionamento, con un numero di imprese pari a 3124 (un saldo negativo di quasi 900 unità rispetto all'anno precedente, per una riduzione percentuale di circa il 24%). A tale proposito è necessario osservare che spesso alla riduzione numerica delle imprese "ufficiali", non sempre corrisponde una effettiva cessazione dell'attività: il tipo di attività svolta non necessita di grandi spazi e, possedendo già i macchinari necessari, non è difficile continuare a svolgere il lavoro in maniera "sommersa". Questo significa che, sebbene il mercato registri una riduzione numerica di imprese (con conseguente teorico aumento della clientela potenziale), in realtà non esiste la possibilità per un altro calzolaio di intraprendere una nuova attività.

E' necessario, al riguardo, intensificare l'attività di controllo da parte degli organi competenti, in modo tale da pervenire ad una eliminazione del fenomeno, o quanto meno ad una sua forte riduzione.

La diminuzione numerica delle imprese, inoltre, è accompagnata da un aumento dell'età media dei titolari d'impresa, attualmente molto vicina ai 60 anni. La scelta di restare in attività, per tali soggetti, non può essere spiegata da ragioni di mercato, ma è legata alla necessità di raggiungere l'età pensionabile, o addirittura di integrare la medesima con un marginale reddito d'impresa.

Nel settore delle riparazioni di calzature, quindi, bassi livelli di ricavo rappresentano una realtà consistente, in virtù di ragioni che appaiono non colte dallo studio di settore (perché di carattere sociale o familiare).

E' quindi impensabile che il settore possa aumentare i propri ricavi solo per "inseguire" una teorica congruità, avulsa dalla realtà in cui gli operatori si trovano ad operare. Il rischio è quello di provocare una ulteriore emorragia di imprese verso il sommerso.

In conclusione, pur esprimendo un parere sostanzialmente positivo confermando la validità del prototipo esaminato nel corso delle riunioni, la Confartigianato Calzolari richiede che lo studio sia sottoposto ad *un periodo di osservazione monitorata*, al fine di poter individuare sia gli elementi peculiari del settore sia le criticità che la prima approvazione ha provocato".

## **OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In merito alle considerazioni espresse dalla Confartigianato Calzolari, l'Agenzia delle Entrate osserva quanto segue.

In via preliminare, si fa presente che, nelle suesposte osservazioni, la Confartigianato Calzolari ha ritenuto che il nuovo studio di settore sia, in generale, *strutturalmente corretto* rispetto alla versione precedente in quanto idoneo a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Come illustrato nel corso delle riunioni, nella nuova versione dello studio, i principali aspetti strutturali caratterizzanti l'attività delle imprese operanti nel settore che sono stati presi in considerazione nell'analisi discriminante, per l'elaborazione dei gruppi omogenei, sono stati la localizzazione e l'attività svolta dalle imprese. Nel nuovo Studio, infatti, l'attività svolta ha consentito di distinguere le

aziende che effettuano principalmente le attività tipiche di riparazione delle calzature (cluster 1 e 5) da quelle che si occupano anche della fabbricazione artigianale di calzature su misura (cluster 3) e dell'attività di riproduzione di chiavi e incisione di targhe (cluster 2 e 7). Sono inoltre stati individuati gruppi omogenei di imprese che ottengono una parte significativa dei loro ricavi dalla riparazione e fabbricazione di articoli di pelletteria e/o in cuoio (cluster 4) e dalla vendita di calzature e articoli di pelletteria e/o in cuoio (cluster 6). Il secondo dato di struttura utilizzato, la localizzazione, ha consentito di individuare le imprese operanti in centri commerciali/ipermercati (cluster 7).

L'evoluzione dello studio di settore in oggetto ha permesso, rispetto alla sua precedente versione, l'individuazione di un cluster di imprese che integrano i ricavi provenienti dalla riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio con lo svolgimento di altre attività come la riproduzione di chiavi e l'incisione di targhe.

La corretta clusterizzazione dell'attività d'impresa riconosciuta, tra l'altro, dall'Associazione in riferimento, consente di pervenire a risultati più idonei in termini di analisi di congruità rispetto alla precedente versione dello studio. In particolare, dagli esempi inviati dalla Confartigianato ed esaminati nel corso delle riunioni, da un campione di 27 soggetti risulta che circa 13 soggetti, vale a dire il 50% di essi, non sono congrui in sede di applicazione del nuovo studio ma, come risulta dalla tabella di confronto nell'applicazione della precedente e della nuova versione dello studio sui medesimi esempi, tali soggetti non risultano congrui nemmeno con la precedente versione dello studio.

Alcuni di questi soggetti non congrui dichiarano di aver conseguito ricavi tra 5000 e 11000 euro e ricadono perciò nel nuovo cluster 5 (calzolai che eseguono principalmente risuolature in gomma/ cuoio e riparazione /sostituzione tacchi) ma considerando che i valori medi dei ricavi espressi nei sette cluster emersi dall'analisi discriminante si collocano tra 10638 euro (cluster 5) ed 44031 euro (cluster 7), ne deriva che i soggetti non congrui riflettono un campione "marginale" di soggetti che non può inficiare la validità del prototipo esaminato.

Riguardo, poi, alla preoccupazione espressa dalla categoria circa l'aumento dell'età media dei titolari d'impresa, attualmente molto vicina ai 60 anni accanto alla crescente diminuzione numerica delle imprese, dall'elaborazione dei dati effettuata dalla So.se per l'evoluzione dello studio emerge che i soggetti che esercitano tale attività ricadono per il 63% circa in una fascia d'età compresa tra i 30 e i 60 anni.

Pertanto, dai dati in possesso, si desume che l'età media degli operatori del settore non è pari a 60 anni ma nella fascia d'età compresa tra i 50 e i 60 anni e tra i 60 ed i 70 anni la percentuale di soggetti interessati è pari rispettivamente al 21% ed al 22,3%.

In ogni caso, giova ricordarlo, i contribuenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno d'età e qualora sussistano determinate condizioni previste dalla legge (articolo 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) potranno eventualmente avvalersi del regime fiscale delle attività marginali presentando, all'Ufficio locale competente, un'apposita istanza per l'applicazione di tale regime agevolato introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2001.

Ogni anno, infatti, il Direttore dell'Agenzia approva con un apposito provvedimento i limiti dei ricavi (o compensi), al fine di verificare l'ammissibilità a tale regime fiscale e nel provvedimento del 2 gennaio 2002 sono indicate le seguenti modalità di riduzione dei ricavi e compensi: 6% per tutti i contribuenti interessati all'applicazione del regime fiscale delle attività "marginali"; 4% per i contribuenti che svolgono l'attività in comuni appartenenti al "cluster 5" della territorialità generale, approvata con decreto ministeriale 30 marzo 1999 ed, infine, del 5% per i contribuenti che hanno compiuto il sessantesimo anno d'età. Il diritto dei contribuenti ad accedere o permanere nel regime agevolato previsto per i contribuenti marginali andrà, quindi, verificato confrontando i loro ricavi con quelli determinati applicando gli studi di settore e prendendo in considerazione il ricavo minimo diminuito delle percentuali previste dal provvedimento sopraindicato. L'Amministrazione Finanziaria ha predisposto un apposito software chiamato [GE.RI.CO. MARGINALI](#) che consente infatti di

verificare l'entità dei ricavi determinati tenendo conto delle predette riduzioni e di controllare se il soggetto rientri o meno nel regime agevolato in questione.

In merito, infine, alla proposta di sottoporre lo studio in esame ad *un periodo di osservazione monitorata*, come richiesto dalla Confartigianato Calzolari, al fine di poter individuare sia gli elementi peculiari del settore sia le criticità emerse in sede di prima approvazione, si rimette alla Commissione degli Esperti l'opportunità di esprimere a tal riguardo un parere favorevole.

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG38U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 25 gennaio 2007

Tiziana Cante



FEDERAZIONE NAZIONALE SERVIZI E TERZIARIO  
CONFARTIGIANATO CALZOLAI

Roma, 13 dicembre 2006  
Prot. n. 1299 AC

<b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b> <i>Direzione Centrale Accertamento</i> <i>Ufficio Studi di Settore</i>
<b>14 DIC. 2006</b>
Prot. n° <u>0006 1189362</u>

Spett.le  
Agenzia Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Studi di Settore

c.a. Dr. Luigi Abritta

**Oggetto: Osservazioni Confartigianato Calzolai - Studio di Settore TG38U.**

Facendo seguito alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate del 17 novembre u.s. prot. n. 174014/2006, si trasmette in allegato la nota contenente le osservazioni di Confartigianato Calzolai sullo Studio di Settore TG38U.

Nel rimanere a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
Alberto Guastalla

All.to

**Confartigianato Imprese**

Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma - Tel. 06 70374440 - Fax. 06 77202872  
www.confartigianato.it - alessandra.cala@confartigianato.it

La diminuzione numerica delle imprese, inoltre, è accompagnata da un aumento dell'età media dei titolari d'impresa, attualmente molto vicina ai 60 anni. La scelta di restare in attività, per tali soggetti, non può essere spiegata da ragioni di mercato, ma è legata alla necessità di raggiungere l'età pensionabile, o addirittura di integrare la medesima con un marginale reddito d'impresa.

Nel settore delle riparazioni di calzature, quindi, bassi livelli di ricavo rappresentano una realtà consistente, in virtù di ragioni che appaiono non colte dallo studio di settore (perché di carattere sociale o familiare).

E' quindi impensabile che il settore possa aumentare i propri ricavi solo per "inseguire" una teorica congruità, avulsa dalla realtà in cui gli operatori si trovano ad operare. Il rischio è quello di provocare una ulteriore emorragia di imprese verso il sommerso.

Per i suesposti motivi, la categoria, pur esprimendo un parere sostanzialmente positivo, richiede che lo studio sia sottoposto ad un periodo di osservazione monitorata, al fine di poter individuare sia gli elementi peculiari del settore sia le criticità che la prima approvazione ha provocato.



FEDERAZIONE NAZIONALE SERVIZI E TERZIARIO  
CONFARTIGIANATO CALZOLAI

### OSSERVAZIONI STUDIO SETTORE TG38U – CALZOLAI –

In riferimento ai lavori svolti durante le riunioni tenute presso la sede della SO.SE. per la valutazione dello studio in oggetto, pur ritenendo in generale che il nuovo studio di settore è strutturalmente corretto rispetto al precedente, è stato rilevato un notevole incremento (in media del 25-30%) del livello di ricavo teorico in corrispondenza del quale le imprese possono ritenersi congrue.

Lo sforzo richiesto alle imprese del settore è enorme, se si considera lo scenario economico e sociale in cui la categoria si trova ad operare in particolare negli ultimi anni. Il mercato delle calzature è sotto la pressione crescente delle produzioni asiatiche: questo porta ad una diminuzione dei prezzi che non rendono più conveniente la riparazione.

Nel contempo, sta continuando, inarrestabile, la diminuzione del numero delle imprese operanti nel settore: nel 2001 gli operatori erano 4412, scesi a 4096 nell'anno 2003; nell'anno 2004 si è assistito ad un incredibile ed ulteriore ridimensionamento, con un numero di imprese pari a 3124 (un saldo negativo di quasi 900 unità rispetto all'anno precedente, per una riduzione percentuale di circa il 24%).

A tale proposito è necessario osservare che spesso alla riduzione numerica delle imprese "ufficiali", non sempre corrisponde una effettiva cessazione dell'attività: il tipo di attività svolta non necessita di grandi spazi e, possedendo già i macchinari necessari, non è difficile continuare a svolgere il lavoro in maniera "sommersa". Questo significa che, sebbene il mercato registri una riduzione numerica di imprese (con conseguente teorico aumento della clientela potenziale), in realtà non esiste la possibilità per un altro calzolaio di intraprendere una nuova attività.

E' necessario, al riguardo, intensificare l'attività di controllo da parte degli organi competenti, in modo tale da pervenire ad una eliminazione del fenomeno, o quanto meno ad una sua forte riduzione.

---

**Confartigianato Imprese**

Via S. Giovanni In Laterano, 152 - 00184 Roma - Tel. 06 70374440 - Fax: 06 77202872  
[www.confartigianato.it](http://www.confartigianato.it) - [alessandra.cala@confartigianato.it](mailto:alessandra.cala@confartigianato.it)

## ATTIVITÀ dei servizi

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG40U

**Codici di attività:**

- 70.11.0 – Valorizzazione e promozione immobiliare;
- 70.12.0 – Compravendita di beni immobili;
- 70.20.2 – Locazione di beni immobili.

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine è stata convocata n° 1 riunione presso i locali della SO.SE S.p.A. finalizzata a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG40U in data 15 novembre 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 30 ottobre 2006 con nota prot. n. 163628/2006 e nella predetta riunione sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e della seguente Associazione:

- ANCE

Lo studio di settore TG40U costituisce un'evoluzione del precedente studio SG40U, entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2002.

#### OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

**Non sono pervenute osservazioni da parte della associazioni di categoria interessate dallo studio di settore TG40U.**

#### CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG40U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio TG40U esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 22 gennaio 2007

Manuela Viselli

## **ATTIVITA' DEI SERVIZI**

### **VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE**

#### **STUDIO TG42U**

**Codice attività:**

**74.40.2 – Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni, presso i locali della SO.SE. S.p.A., finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG42U, rispettivamente in data 26 settembre e 13 novembre 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 2 agosto 2006 con nota prot. n. 120677/2006.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A. e delle seguenti Associazioni di categoria:

- ASSOCOMUNICAZIONE
- CNA
- CONFESERCENTI
- FEDERPUBBLICITA'

L'illustrazione e il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG42U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale, né sono pervenute specifiche osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio TG42U, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 11 gennaio 2007

## ATTIVITÀ DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG48U

**Codice attività:**

**52.72.0 – Riparazione di apparecchi elettrici per la casa**

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali della SO.Se S.p.a finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG48U rispettivamente, in data 16 novembre e 4 dicembre 2006.

Lo studio di settore TG48U costituisce l'evoluzione del precedente studio SG48U, entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2002.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 3 ottobre 2006 con nota prot. 147604/2006 e nelle predette riunioni sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- Confartigianato;
- C.N.A.

#### OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La Confartigianato Riparatori elettrodomestici, con nota del 22 dicembre 2006, ha espresso un parere positivo sullo studio in esame ed ha formulato alcune osservazioni che, nei punti salienti, si riportano integralmente.

“Nel corso delle riunioni intercorse sono state rappresentate le problematiche della categoria sorte con l'avvento della nuova Normativa Europea in materia di garanzia dei prodotti e recepita dalle nostre Istituzioni. A tale proposito si esprime soddisfazione e si ringrazia per l'accoglienza da parte dell'Agenzia delle Entrate delle istanze del settore.

Con l'occasione si ribadisce la caotica situazione legata alle infrastrutture ed al traffico che obbliga gli operatori del settore a passare molto tempo sugli automezzi in colonna o alla ricerca del parcheggio, con la conseguenza di un prolungamento della giornata lavorativa o di una riduzione parziale dei ricavi. Alla lettura degli esempi presentati durante l'incontro del 4 dicembre scorso, si è evidenziata l'incidenza in termini di costi/ricavi legata ad un nuovo servizio offerto agli Utenti ed imposto ai CAT. Questo lavoro svolto consiste nell'attività di sostituzione delle apparecchiature, per conto dei Produttori in luogo dei Distributori deputati dalla direttiva Europea in materia di garanzia, a causa della onerosità e della non riparabilità delle stesse.

Considerato che tale fenomeno sta assumendo proporzioni rilevanti, come dimostrato dagli esempi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene opportuno che il modello venga modificato, nella sezione delle attività svolte, al fine di evidenziare il servizio svolto sia nelle quantità che nei costi e ricavi, segnalando all'Agenzia delle Entrate eventuali anomalie nelle risultanze degli studi applicati, dovute a questo tipo di attività che può determinare alti costi e scarsi ricavi. Le operazioni eseguite in fase di sostituzione avvengono in modi differenti tra i Produttori e di seguito si forniscono alcuni esempi. Durante il periodo di garanzia legale di due anni i casi comuni sono:

- 1) il CAT richiede il prodotto all'Azienda che lo trasferisce a titolo gratuito, lo stesso viene consegnato all'Utente finale e successivamente il corrispettivo viene fatturato al Produttore.
- 2) il CAT acquista un quantitativo di prodotti da sostituire, li cede all'Utente finale a titolo gratuito e in un secondo tempo fattura al Produttore l'importo del bene ceduto e il corrispettivo irrisorio del suo servizio; ciò si verifica maggiormente nella pratica nel comparto dei piccoli elettrodomestici e degli strumenti elettronici ( es. cellulari, apparecchi audio).

Durante il periodo delle garanzie estese si ha, nella maggior parte dei casi, lo stesso procedimento della garanzia legale salvo eccezioni legate a determinati Produttori.

Al termine delle varie forme di garanzia alcuni Produttori, al fine di soddisfare Utenti che hanno subito disagi a causa della irreparabilità dei loro apparecchi, offrono l'opportunità dell'acquisto in sostituzione a costi contenuti stabiliti dagli stessi e non modificabili in nessun modo da parte dei CAT.

Ossia i centri assistenza acquistano il prodotto da sostituire al prezzo imposto dal costruttore, lo caricano a magazzino, fissano l'appuntamento e lo girano al Cliente allo stesso costo, con l'aggiunta del solo trasporto e, in molti casi, anche questo importo è determinato dal Produttore.

Nel caso dei piccoli elettrodomestici e delle apparecchiature elettroniche a basso costo si segue la stessa procedura, ma risulta insignificante il compenso, in quanto la transazione avviene presso i CAT.

In conclusione, nell'auspicio di un positivo accoglimento delle richieste sopra evidenziate, Confartigianato Riparatori Elettrodomestici esprime parere favorevole sullo studio di settore TG48U”.

## **OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In merito alle considerazioni espresse dalla Confartigianato Riparatori elettrodomestici, l'Agenzia delle Entrate osserva quanto segue.

La problematica esposta dalla Confartigianato Riparatori Elettrodomestici relativamente agli alti costi e ai bassi ricavi che si conseguono per effetto delle operazioni di permuta, in particolare quelle effettuate nel periodo successivo a quello di validità della garanzia, riguarda i Centri Autorizzati di Assistenza Tecnica.

In sede di evoluzione dello studio, per tali soggetti, è stato elaborato il cluster 1 che raggruppa tutti i riparatori di elettrodomestici organizzati sottoforma di Centri Autorizzati di Assistenza Tecnica che

offrono come nuovo servizio alla propria clientela anche la suddetta sostituzione degli elettrodomestici per i quali non sia possibile o non si ritenga opportuna la riparazione.

Queste problematiche comuni ai C.A.T. sono state illustrate anche nel corso delle riunioni dai rappresentanti delle Associazioni intervenute e, a tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto opportuno inserire due nuove variabili in un apposito Quadro Z – Dati complementari- nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TG48U al fine di analizzare l'incidenza dei costi sui ricavi per effetto di queste attività di sostituzione in permuta.

Le variabili inserite nel quadro Z del modello consentiranno di reperire ulteriori informazioni che saranno utili per la successiva evoluzione dello studio - che, secondo la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per il 2007), deve avvenire, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio o dalla sua ultima revisione - al fine di monitorare le conseguenti variazioni sui margini aziendali.

L'Agenzia ritiene pertanto che lo studio di settore TG48U sia idoneo a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore. Tuttavia, in ossequio allo spirito di collaborazione che si è voluto instaurare con le parti interessate, quest'ufficio dichiara la propria disponibilità a specificare, nella circolare relativa all'applicazione degli studi di settore, che gli uffici debbano tener conto dell'eventuale numero elevato di interventi di sostituzione del prodotto (permuta) nell'ipotesi in cui, per l'indicatore economico relativo all'incidenza dei costi sui ricavi, il contribuente non risulti coerente rispetto ai valori minimi e massimi che siano attribuibili ai soggetti che svolgono la medesima attività con caratteristiche similari.

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG48U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 25 gennaio 2007

Tiziana Cante

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Centrale Accerta Info  
Ufficio Studi di Settore

22 DIC. 2006

Prot. n° 1944231/2006



**Confartigianato**

FEDERAZIONE NAZIONALE SERVIZI E TERZIARIO  
CONFARTIGIANATO RIPARATORI ELETTRODOMESTICI

**OSSERVAZIONI STUDIO SETTORE TG48U  
RIPARAZIONE DI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA**

Nel corso delle riunioni intercorse all'approfondimento dell'applicazione del prototipo relativo al nuovo modello dello studio di settore per la categoria delle riparazioni di apparecchiature per la casa, si è venuti a conoscenza che innumerevoli modelli presentati dai contribuenti risultano non compilati correttamente tanto da essere cestinati e inutili al computo dei dati ivi compresi.

La preoccupazione che si esprime è che l'elevata percentuale di errori comporta la risultanza parziale dei dati e dei parametri di comparazione, ai fini della determinazione del calcolo dei ricavi, fornendo una situazione distorta che non rappresenta quindi correttamente la realtà della categoria.

Si ritiene opportuno che venga predisposto da parte dell'Agenzia delle Entrate, con la collaborazione delle Organizzazioni di Categoria, un elenco degli errori comunemente emersi, affinché le stesse Organizzazioni possano svolgere una opportuna azione di sensibilizzazione della base associata sull'importanza della corretta compilazione degli studi di settore.

Nel corso delle riunioni intercorse sono state rappresentate le problematiche della categoria sorte con l'avvento della nuova Normativa Europea in materia di garanzia dei prodotti e recepita dalle nostre Istituzioni. A tale proposito si esprime soddisfazione e si ringrazia per l'accoglienza da parte dell'Agenzia delle Entrate delle istanze del settore.

Con l'occasione si ribadisce la caotica situazione legata alle infrastrutture ed al traffico che obbliga gli operatori del settore a passare molto tempo sugli automezzi in colonna o alla ricerca del parcheggio, con la conseguenza di un prolungamento della giornata lavorativa o di una riduzione parziale dei ricavi.

Alla lettura degli esempi presentati durante l'incontro del 4 dicembre scorso, si è evidenziata l'incidenza in termini di costi/ricavi legata ad un nuovo servizio offerto agli Utenti ed imposto ai CAT.

Questo lavoro svolto consiste nell'attività di sostituzione delle apparecchiature, per conto dei Produttori in luogo dei Distributori deputati dalla direttiva Europea in materia di garanzia, a causa della onerosità e della non riparabilità delle stesse.

**Confartigianato Imprese**

Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma - Tel. 06 70374440 - Fax: 06 77202872  
www.confartigianato.it - alessandra.cala@confartigianato.it

Considerato che tale fenomeno sta assumendo proporzioni rilevanti, come dimostrato dagli esempi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene opportuno che il modello venga modificato, nella sezione delle attività svolte, al fine di evidenziare il servizio svolto sia nelle quantità che nei costi e ricavi, segnalando all'Agenzia delle Entrate eventuali anomalie nelle risultanze degli studi applicati, dovute a questo tipo di attività che può determinare alti costi e scarsi ricavi.

Le operazioni eseguite in fase di sostituzione avvengono in modi differenti tra i Produttori e di seguito si forniscono alcuni esempi.

Durante il periodo di garanzia legale di due anni i casi comuni sono:

- 1) il CAT richiede il prodotto all'Azienda che lo trasferisce a titolo gratuito, lo stesso viene consegnato all'Utente finale e successivamente il corrispettivo viene fatturato al Produttore.
- 2) il CAT acquista un quantitativo di prodotti da sostituire, li cede all'Utente finale a titolo gratuito e in un secondo tempo fattura al Produttore l'importo del bene ceduto e il corrispettivo irrisorio del suo servizio; ciò si verifica maggiormente nella pratica nel comparto dei piccoli elettrodomestici e degli strumenti elettronici ( es. cellulari, apparecchi audio).

Durante il periodo delle garanzie estese si ha, nella maggior parte dei casi, lo stesso procedimento della garanzia legale salvo eccezioni legate a determinati Produttori.

Al termine delle varie forme di garanzia alcuni Produttori, al fine di soddisfare Utenti che hanno subito disagi a causa della irreparabilità dei loro apparecchi, offrono l'opportunità dell'acquisto in sostituzione a costi contenuti stabiliti dagli stessi e non modificabili in nessun modo da parte dei CAT.

Ossia i centri assistenza acquistano il prodotto da sostituire al prezzo imposto dal costruttore, lo caricano a magazzino, fissano l'appuntamento e lo girano al Cliente allo stesso costo, con l'aggiunta del solo trasporto e, in molti casi, anche questo importo è determinato dal Produttore.

Nel caso dei piccoli elettrodomestici e delle apparecchiature elettroniche a basso costo si segue la stessa procedura, ma risulta insignificante il compenso, in quanto la transazione avviene presso i CAT.

In conclusione, nell'auspicio di un positivo accoglimento delle richieste sopra evidenziate, Confartigianato Riparatori Elettrodomestici esprime parere favorevole sullo studio di settore TG48U.

---

**Confartigianato Imprese**

Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma - Tel. 06 76374440 - Fax. 06 77202872  
www.confartigianato.it - alessandra.cala@confartigianato.it



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato  
e della Piccola e Media Impresa*  
Associazione Provinciale di Torino



## INSTALLAZIONE IMPIANTI

Torino, 23 Gennaio 2007

Spett.le  
Agenzia Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Studi di Settore

c.a. Dr. Luigi Abritta

Oggetto: Osservazioni CNA UNIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI Studio di Settore TG48U.

Facendo seguito alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate si trasmette in allegato la nota contenente le osservazioni sullo Studio di Settore TG48U.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e nell'occasione si porgono e cordiali saluti.

Il Coordinatore Settore  
Riparatori Elettrodomestici  
(Renato Boninsegni)

Durante le riunioni relative all'esame dell'applicazione del prototipo inerente al nuovo modello dello studio di settore per la categoria delle riparazioni di apparecchiature per la casa, siamo venuti a conoscenza che un elevato numero di modelli presentati dai contribuenti risultano non compilati correttamente e quindi inutili al computo dei dati.

La preoccupazione che vogliamo esprimere è che l'elevata percentuale di errori comporta un riscontro di dati e parametri falsati e quindi non corrispondenti alla realtà della categoria.

Riteniamo opportuno per ovviare a quanto sopra espresso, che l'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con le Associazioni Artigiane, predisponga un elenco degli errori più comuni riscontrati affinché le Associazioni possano svolgere una opportuna sensibilizzazione tra gli associati facendo emergere l'importanza della corretta compilazione degli Studi di settore.

Nel corso delle stesse riunioni sono state evidenziate dai rappresentanti artigiani le problematiche sorte con l'avvento della nuova Normativa Europea in materia di garanzia dei prodotti e recepita dalle nostre Istituzioni. A tale proposito si esprime soddisfazione e si ringrazia per l'accoglienza da parte dell'Agenzia delle Entrate delle istanze del settore precedentemente presentate. Vogliamo aggiungere la caotica situazione legata alle infrastrutture ed al traffico che obbliga gli operatori del settore a passare molto tempo sugli automezzi in colonna o alla ricerca del parcheggio, con la conseguenza di un prolungamento della giornata lavorativa o di una riduzione parziale dei ricavi.

Durante la visione degli esempi presentati nell'incontro del 4 dicembre scorso, si è evidenziata l'incidenza in termini di costi/ricavi legata ad un nuovo servizio offerto agli Utenti ed imposto ai CAT dai Produttori.

Ciò consiste nella sostituzione delle apparecchiature, per conto dei Produttori in luogo dei Distributori deputati dalla direttiva Europea in materia di garanzia, a causa o dell'alto costo della riparazione o nell'impossibilità di riparare il bene.

Considerato che tale fenomeno sta assumendo proporzioni rilevanti, si ritiene opportuno che il modello venga modificato, nella sezione delle attività svolte, al fine di evidenziare il servizio svolto sia nelle quantità che nei costi e ricavi, segnalando all'Agenzia delle Entrate eventuali anomalie nelle risultanze degli studi applicati, dovute a questo tipo di attività che può determinare alti costi e scarsi ricavi.

Le operazioni eseguite in fase di sostituzione avvengono in modi differenti tra i Produttori e di seguito si forniscono alcuni esempi.

Durante il periodo di garanzia legale di due anni i casi comuni sono:

- 1) il CAT richiede il prodotto all'Azienda che lo trasferisce a titolo gratuito, lo stesso viene consegnato all'Utente finale e successivamente il corrispettivo viene fatturato al Produttore.
- 2) Il CAT acquista un quantitativo di prodotti da sostituire, li cede all'Utente finale a titolo gratuito e in un secondo tempo fattura al Produttore l'importo del bene ceduto e il corrispettivo irrisorio del suo servizio; ciò si verifica maggiormente nella pratica nel comparto dei piccoli elettrodomestici e degli strumenti elettronici (es. cellulari, apparecchi audio).

Durante il periodo delle garanzie estese si ha, nella maggior parte dei casi, lo stesso procedimento della garanzia legale salvo eccezioni legate a determinati Produttori.

Al termine delle varie forme di garanzia alcuni Produttori, al fine di soddisfare Utenti che hanno subito disagi a causa della irreparabilità dei loro apparecchi, offrono l'opportunità dell'acquisto in sostituzione a costi contenuti stabiliti dagli stessi e non modificabili in nessun modo da parte dei CAT.

Ossia i centri assistenza acquistano il prodotto da sostituire al prezzo imposto dal costruttore, lo caricano a magazzino, fissano l'appuntamento e lo si girano al Cliente allo stesso costo, con l'aggiunta del solo trasporto e, in molti casi, anche questo importo è determinato dal Produttore.

Nel caso dei piccoli elettrodomestici e delle apparecchiature elettroniche a basso costo si segue la stessa procedura, ma risulta insignificante il compenso, in quanto la transazione avviene presso i CAT.

Riteniamo possibile l'accoglimento di tali richieste e restiamo in attesa di altri eventuali incontri.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore  
Renato Boninsegni

## ATTIVITA' DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG52U

**Codici attività:**

**74.82.1 – Confezionamento di generi alimentari**

**74.82.2 – Confezionamento di generi non alimentari**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni, presso i locali della SO.SE. S.p.A., finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG52U, rispettivamente in data 22 giugno e 13 luglio 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 9 giugno 2006 con nota prot. n. 93430/2006.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A. e delle seguenti Associazioni di categoria:

- ASSOCASEARI
- CONFCOMMERCIO

L'illustrazione e il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG52U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale, né sono pervenute specifiche osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio TG52U, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 25 ottobre 2006

## ATTIVITÀ DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG53U

***Codici attività:***

***74.85.2 - Traduzioni e interpretariato;***

***74.87.6 - Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni.***

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali della So.Se. S.p.a. finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG53U rispettivamente, in data 25 luglio e 27 settembre 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 11 maggio 2006 con nota prot. n. 77257/2006 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- ASSOINTERPRETI;
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE INTERPRETI DI CONFERENZA PROFESSIONISTI;
- CNA;
- CONFCOMMERCIO;
- CONFARTIGIANATO;
- CONFINDUSTRIA.

Lo studio di settore TG53U costituisce un'evoluzione del precedente studio SG53U, validato dalla Commissione degli esperti nella seduta del 13 febbraio 2003, ed entrato in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2002.

## OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Con nota del 6 ottobre 2006, l'Assointerpreti ha formulato le seguenti osservazioni:

**A)** il cluster 1 – “Interpreti”, richiederebbe di essere suddiviso in 2 appositi cluster: il primo, per gli “*Interpreti di conferenza*”, ed il secondo, per gli “*Interpreti di trattativa*”, in modo tale da essere più rappresentativo della realtà cui si riferisce.

In quest’ottica quindi, prosegue l’Associazione, il cluster 1 dovrebbe essere costituito da professionisti di profilo elevato, di formazione universitaria di 2° livello e che prestano prevalentemente servizi di interpretazione simultanea, consecutiva e chuchotage, nell’ambito di simposi, conferenze e colloqui internazionali. Sono professionisti iscritti ad associazioni professionali (Assointerpreti, Aiti, Aiic) in quanto rispondono ad una serie di requisiti professionali, legali e fiscali.

Nel cluster 2 potrebbero rientrare gli interpreti di trattativa, accompagnatori, ecc., con profilo professionale e formazione meno specialistici, che forniscono servizi di interpretariato in ambito aziendale, turistico, ecc.

Gli interpreti che rientrano nei due cluster si dovrebbero differenziare anche in relazione alle modalità e caratteristiche dell’aggiornamento professionale, che risulta impegnativo e costante soprattutto per gli interpreti di conferenza, e dal punto di vista della mobilità, in quanto spesso questi ultimi svolgono incarichi lontano dal loro domicilio;

**B)** il peso che lo studio attribuisce al valore dei beni strumentali può determinare la coesistenza di situazioni apparentemente contraddittorie. Ovvero, a fronte di una riduzione di ricavi o compensi, i giovani professionisti che si avviano all’attività e i professionisti seniores che scontano una diminuzione delle occasioni lavorative, spesso devono sostenere spese elevate per acquistare beni strumentali;

**C)** per quanto attiene alla variabile “*Compensi corrisposti a terzi*”, l’Associazione fa presente che, gli interpreti di conferenza professionisti si possono trovare a dover corrispondere compensi ad altri colleghi per sostituzioni che vengono effettuate alla pari, senza peraltro conseguire alcun guadagno.

L’interprete, in base al Codice di Etica Professionale dell’Associazione, non può infatti richiedere alcuna commissione di intermediazione al collega che lo sostituisce;

**D)** per quanto riguarda i consumi, i costi sostenuti per il carburante e per le utenze rappresentano le voci più rilevanti. Infatti il consumo di carburante risulta piuttosto elevato a causa delle trasferte e degli spostamenti che spesso vengono effettuati per congressi e colloqui internazionali. I convegni internazionali hanno una durata variabile (da 1 a 5 giornate), il che spiega la necessità per il professionista di effettuare trasferte e spostamenti continui.

Per i professionisti il consumo per utenze consiste in una quota dei consumi domestici, poiché, frequentemente, parte dell'abitazione viene utilizzata come studio.

Viene sottolineato come questa voce sia molto penalizzante, in quanto contribuisce ad aumentare il livello di congruità dei compensi, non sempre corrispondente all'effettiva situazione del professionista.

\*\*\*\*\*

La Confartigianato e la CNA, con nota congiunta del 26 gennaio 2007, hanno espresso le seguenti osservazioni.

In primo luogo le Associazioni forniscono un parere favorevole sull'idoneità dello studio a rappresentare la realtà economica cui si riferisce, e nel contempo chiedono che venga revisionato nel più breve tempo possibile e sottoposto, nel frattempo, a *monitoraggio*.

Inoltre le organizzazioni ritengono che lo studio debba riconoscere un maggior peso alla variabile relativa al numero delle ore settimanali dedicate alla attività e al numero delle settimane lavorate nell'anno.

Per quanto riguarda l'attività di "*Organizzazione di fiere, esposizione e convegni*", le imprese si stanno trovando a fronteggiare delle difficoltà dovute all'inasprimento della normativa di settore e all'aumento dei costi della comunicazione.

Chiedono infine le Associazioni che vengano tenute in considerazione le differenze, nello svolgimento dell'attività professionale, tra l'organizzazione di fiere o mostre commerciali da quelle a scopo prettamente culturale.

## **OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE**

In merito alle osservazioni presentate da Assointerpreti, occorre precisare quanto segue.

L'evoluzione dello studio di settore SG53U è stata condotta analizzando i modelli utilizzati per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2004.

Nel modello SG53U, utilizzato per l'evoluzione dello studio, non era esplicitato il legame tra l'interpretazione simultanea, consecutiva e sussurrata con l'interpretazione di conferenza, in quanto non era emersa l'esigenza di operare differenziazioni tra questa figura di interprete e quella dell'interprete di trattativa.

Pertanto, in sede di predisposizione del nuovo modello TG53U, che sarà allegato al modello UNICO da utilizzare per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2006, l'Agenzia provvederà a distinguere l'attività dell'interpretariato di conferenza da quella di trattativa, tenendo conto anche delle osservazioni avanzate dall'Assointerpreti.

\*\*\*\*\*

Per quanto attiene alla richiesta di suddividere il cluster 1 in due appositi cluster, "*Interpreti di conferenza*", e "*Interpreti di trattativa*", occorre premettere quanto segue.

La figura professionale dell'interprete si può distinguere da un punto di vista della tecnica utilizzata per effettuare la traduzione (simultanea, consecutiva e sussurrata), o in base all'ambito di svolgimento della prestazione professionale (interpretazione di conferenza, di trattativa, di comunità, di tribunale, ecc.). Nella prassi quando si parla di interpretazione simultanea, sussurrata o consecutiva, si fa convenzionalmente riferimento alla cosiddetta "*interpretazione di conferenza*".

L'Agenzia precisa che, pur non avendo suddiviso il cluster 1 tra: "Interpreti di conferenza" e "Interpreti di trattativa", nell'elaborazione dello studio ha tenuto comunque conto dei differenti risultati economici che sono emersi per le diverse tipologie di interpretariato.

E' stata infatti affinata la funzione di regressione che era stata originariamente elaborata per gli interpreti che svolgono l'attività in forma di lavoro autonomo e che rientrano nel cluster 1.

La novità rilevante consiste nell'aver adottato un coefficiente che si applica alla variabile: "*Numero delle giornate di interpretariato*" che, nella funzione di stima dei compensi, ha consentito di modulare

il peso attribuito al numero delle giornate di attività di interpretariato effettuate, in funzione della diversa tipologia di attività svolta.

Infatti, nella funzione di regressione è risultata significativa la variabile calcolata come prodotto tra la percentuale dei compensi relativi all'attività di interpretariato di trattativa ed il "Numero giornate di interpretariato".

Tale variabile ha permesso di ridurre l'apporto, nella stima dei compensi, della variabile "Numero di giornate di interpretariato" per i soggetti del cluster che svolgono interpretariato di trattativa.

\*\*\*\*\*

La distinzione tra: "Interpreti di conferenza" e "Interpreti di trattativa", non è peraltro risultata significativa nel cluster 6, che raggruppa prevalentemente figure di interpreti che esercitano quasi esclusivamente l'attività di interpretariato "non di trattativa" in forma di lavoro autonomo.

\*\*\*\*\*

Per ciò che attiene agli altri punti segnalati da Assointerpreti, l'Agenzia richiamerà l'attenzione degli Uffici locali, in sede di svolgimento dell'attività accertatrice, sulla necessità di valutare attentamente il peso di alcune variabili che possono incidere negativamente sui risultati di applicazione dello studio nei confronti di quei soggetti che si trovano a corrispondere compensi a colleghi per sostituzioni svolte alla pari (senza alcun guadagno), o che presentano valori elevati dei beni strumentali, dei consumi di carburante relativo alle trasferte, che possono non sempre contribuire in modo diretto al conseguimenti di compensi.

Infine, in sede di predisposizione del nuovo modello TG53U, l'Agenzia provvederà ad introdurre un'informazione volta ad evidenziare la presenza di compensi che vengono corrisposti a colleghi per effettuare sostituzioni per le quali non possono essere incassate commissioni di intermediazione.

\*\*\*\*\*

Per quanto concerne la richiesta di Confartigianato e CNA, si fa presente che, la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (finanziaria per il 2007) ha previsto che, *di norma*, gli studi di settore vengano revisionati ogni tre anni dalla data di entrata in vigore.

Pertanto sarà cura dell'Amministrazione finanziaria verificare se, ricorrendo le condizioni, si renda necessario procedere eventualmente ad una revisione anticipata dello studio TG53U rispetto al termine triennale indicato dalla predetta legge finanziaria.

Per quanto riguarda invece la richiesta di attribuire un maggior peso alla variabile relativa al numero delle ore settimanali dedicate all'attività ed al numero delle settimane lavorate nell'anno, nonché di tenere in considerazione le differenze tra l'organizzazione di fiere o mostre commerciali da quelle a scopo prettamente culturale, tali osservazioni potranno essere eventualmente valutate in sede di successiva evoluzione dello studio.

Infine l'Agenzia richiamerà l'attenzione degli Uffici locali, in sede di predisposizione della circolare annuale, affinché nello svolgimento dell'attività accertatrice tengano in considerazione le circostanze segnalate dalle Associazioni.

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG53U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare il prototipo dello studio in esame alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 29 gennaio 2007

**CONFARTIGIANATO  
COMUNICAZIONE**

Via di S. Giovanni in Laterano, 152  
00184 ROMA  
comunicazione@mail.confartigianato.it

**CNA – UNIONE COMUNICAZIONE  
E TERZIARIO AVANZATO**

Via G. A. Guattani, 13  
00166 ROMA  
comunicazione@cna.it

Roma, 26 gennaio 2007

Prot. 085

E p.c.

Dr. Lanfranco de Santis  
Dr Elisabetta Pellegrini  
Agenzia delle Entrate  
Dr.ssa Marina Eusebio  
SOSE

LORO SEDI

**Parere su studio di settore TG53U (attività: 74.85.2: traduzioni ed interpretariato; 74.87.6: organizzazione di fiere, esposizioni e convegni).**

Le nostre Organizzazioni **possono fornire un parere favorevole** sullo studio di settore suindicato, con le osservazioni che qui di seguito esponiamo e sulle quali attiriamo la Vostra cortese attenzione. **Chiediamo che lo studio stesso venga revisionato immediatamente con l'acquisizione di una base dati temporalmente più vicina e, a tal fine, lo stesso sia sottoposto al monitoraggio nei tempi più solleciti possibili**, tenendo conto delle seguenti irrinunciabili considerazioni, seguite da un'analisi della congiuntura e delle tendenze dei settori interessati allo studio.

**BASE DATI**

La base dei dati in elaborazione è **troppo datata e non tiene conto delle particolarità delle attività 74.85.2, e neanche dell'accelerazione dell'evoluzione negativa della congiuntura delle attività 74.87.6.**

**OSSERVAZIONI SPECIFICHE**

In particolare, per quanto attiene le attività 74.85.2, le nostre Organizzazioni condividono totalmente le osservazioni già inviate in data 6 ottobre 2006 all'Agenzia dai colleghi dell'Assointerpreti

Inoltre, tenuto conto della intrinseca caratteristica di lavoro autonomo eseguito il più delle volte all'esterno o in ambienti ad uso promiscuo, sembra opportuno dare maggior peso nella elaborazione della congruità dei ricavi e della coerenza della resa per addetto alle ore settimanali dedicate all'attività – già punti D95 e D96 del vecchio studio, che peraltro non sembrano più riportati nella bozza di revisione.

Per quanto attiene le attività 74.87.6, il punto fondamentale è che lo scenario è profondamente cambiato (in peggio!!!) nel corso degli anni: vi è stata una proliferazione

indiscriminata di eventi grandi e piccoli, le imprese si sono trovate a fronteggiare un inasprimento delle normative (spesso peraltro, ma non sempre, giustificato); i costi della comunicazione sono lievitati enormemente... Insomma, è finita da un pezzo l'epoca pionieristica dell'organizzazione di eventi. Se questo, da un lato, è senz'altro un bene, dall'altro, ha messo in condizioni critiche le aziende che lavorano nel totale rispetto delle norme.

Pertanto, le nostre Organizzazioni chiedono che vengano tenute presenti le seguenti richieste: innanzitutto occorre dare maggior peso nella elaborazione della congruità dei ricavi alla organizzazione di fiere commerciali.

E' necessario, a nostro avviso, separare, con differente peso, la organizzazione di mostre commerciali da quella di mostre culturali.

Tutte le mostre culturali hanno durata superiore a 4 giorni; pertanto, nel questionario relativo andrebbe scorporato tale dato, onde evitare commistione con altri eventi per i quali una durata superiore ai 4 giorni implica una notevole importanza.

Sempre nel questionario, andrebbe chiarito che ci si trova davanti a visitatori e non a partecipanti alle esposizioni.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed inviamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Ugo Cappello

IL PRESIDENTE  
Gianfranco Granara

Milano, 6 ottobre 2006

Oggetto: **STUDIO DI SETTORE TG53U** - Osservazioni e richieste di integrazione di ASSOINTERPRETI

Gentili Signori,

in riferimento alla documentazione relativa allo studio di settore TG53U, cod. attività 74.85.2 – traduzioni ed interpretariato

**1.** Al capitolo **DESCRIZIONE ECONOMICA DEL CLUSTER** – Cluster 1 – Interpreti, si suggerisce un'ulteriore suddivisione in cluster 1 – interpreti di conferenza – e cluster 2 – interpreti di trattativa – per una loro maggiore omogeneità e rappresentatività.

Il cluster 1 sarebbe costituito da professionisti di profilo elevato, formazione universitaria di 2° livello, che prestano perlopiù servizi di interpretazione simultanea, consecutiva e chuchotage, nell'ambito di simposi, conferenze e colloqui internazionali. Sono iscritti ad associazioni professionali (Assointerpreti, Aiti, Aiic) in quanto rispondono ad una serie di requisiti professionali, legali e fiscali. Tali associazioni, non regolamentate ed iscritte nel relativo elenco CNEL (vedi sotto), potranno in futuro, secondo gli orientamenti comunitari, certificare i propri associati e rilasciare "certificati di competenza".

Il cluster 2 sarebbe costituito da interpreti di trattativa, accompagnatori, ecc. con profilo professionale e formazione meno specialistici, che forniscono servizi di interpretariato in ambito aziendale, turistico, ecc.

I due cluster si differenziano anche dal punto di vista dell'aggiornamento professionale (impegnativo e costante nel caso del cluster 1, reso obbligatorio dalle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore o in fieri), e della mobilità (gli interpreti del cluster 1 svolgono incarichi spesso lontano dal loro domicilio abituale).

**ALLEGATI:**

*V° Rapporto di monitoraggio sulle professioni non regolamentate - CNEL*

*(pagg. 4 e 8, 9 e 10, Richiamo alle norme europee e nazionali in materia; pag. 220, Disegno di legge CNEL; pag. 226, Regolamento per l'iscrizione nell'Elenco CNEL delle professioni non regolamentate, allegato anche come documento separato; pag. 190, Scheda Assointerpreti, da aggiornare in base alle delibere dell'Assemblea Assointerpreti del 2006 in materia di polizza assicurativa rischi professionali ed aggiornamento professionale continuo obbligatorio)*

*Rapporto finale sulle Associazioni Professionali - CENSIS*

*Nuovo testo di riforma delle professioni - 26/11/2003*

*Leggi regionali: Legge Toscana, PdL Lombardia*

*CNEL – [www.cnel.it](http://www.cnel.it)*

*COLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali, di cui siamo membri – [www.colap.it](http://www.colap.it) (vedi Notizie Colap, Comunicati Stampa, Rassegne Stampa, Banca Dati)*

*Statuto Assointerpreti (art. 2) – finalità di Assointerpreti; art. 6) definizione dei professionisti associati)*

*Regolamento Interno Assointerpreti (Titolo I – Ammissioni, art. 3 – Requisiti, domande di ammissione)*

*Codice di etica professionale Assointerpreti (art. 2 - aggiornamento professionale continuo)*

*ASSOINTERPRETI – [www.assointerpreti.it](http://www.assointerpreti.it)*

*Studi di settore*

2. Entrando nello specifico del quadro G (elementi contabili), riferiti ai professionisti, quali sono fiscalmente riconducibili la maggioranza degli interpreti di conferenza, attiriamo l'attenzione sul rigo **G.01 – valore dei beni strumentali**, dove possono coesistere situazioni apparentemente contraddittorie. Ovvero, spese elevate a fronte di un reddito calante (che si spiegano in parte con la presenza di un mercato congressuale di apertura internazionale altalenante e tendenzialmente in contrazione), spesso corrispondente a giovani professionisti che si avviano all'attività e professionisti seniores che scontano una diminuzione delle occasioni lavorative.

**ALLEGATI:**

*UIA Statistics 2006, statistiche della Union of International Associations forniteci dall'Italcongressi – si richiama l'attenzione su:*

*pag. 44, dove in base alle previsioni al 30/6/2006, si evince che i congressi in Italia passano da 382 (a consuntivo) nel 2005 a 197 nel 2006 (questi ultimi programmati ed anche se l'anno non è ancora terminato, "i giochi sono fatti") e scendono ancora negli anni successivi*

*pag. 50 (stagionalità dei congressi)*

*pag. 53 (numero dei partecipanti)*

*pag. 56 (quota di mercato dell'Italia – solo il 3,7% nel 2005)*

*Facciamo presente a questo riguardo che in moltissimi convegni internazionali, gli interpreti non sono reclutati in Italia.*

*Osservatorio 2005 - dati dell'Osservatorio Congressuale Italiano (studio dell'Università di Bologna), forniteci sempre dall'Italcongressi – si richiama l'attenzione su:*

*pag. 8, dove si riporta una diminuzione dei congressi internazionali del 17,16%.*

*Italcongressi – Associazione Italiana Relazioni Internazionali Congressuali, alla quale aderiamo in qualità di socio straordinario, [www.italcongressi.it](http://www.italcongressi.it)*

*Studi di settore*

3. Continuando, al rigo **G.04 – compensi corrisposti a terzi** – nel caso degli interpreti di conferenza professionisti, si tratta essenzialmente di compensi corrisposti a colleghi per sostituzioni alla pari. L'interprete in base al Codice di Etica Professionale dell'Associazione non può richiedere una commissione di intermediazione al collega che lo sostituisce.

**ALLEGATI:**

*Statuto Assointerpreti (art. 6 - divieto di intermediazione)*

*Codice di Etica Professionale Assointerpreti (art. 7 – divieto di intermediazione)*

*Regolamento Interno Assointerpreti (Titolo VI Condizioni di lavoro, 4) – sostituzione con colleghi di pari qualità e competenza)*

4. Al rigo **G.05 – consumi** - Le voci ricorrenti sono costituite dalle utenze e dal costo del carburante. Quest'ultimo è piuttosto elevato a causa delle trasferte e degli spostamenti per congressi e colloqui internazionali. Il consumo per utenze consiste per i professionisti in una quota dei consumi domestici (dove parte dell'abitazione viene utilizzata come studio). Si sottolinea come questa voce sia molto penalizzante in quanto sviluppa un elevato livello di reddito, non sempre corrispondente all'effettiva situazione del professionista.

*ALLEGATI: Studi di settore*

5. Al rigo **G.06 – Altre spese** - rispetto alle spese generali, si desidera attirare l'attenzione sulla necessità di tener debitamente conto delle spese sostenute dagli interpreti di conferenza per l'espletamento della loro attività, in base agli aspetti tipici della professione descritta per il cluster 1, ovvero della elevata mobilità del professionista, in mancanza di una sede fissa in cui svolgere il proprio lavoro. I convegni internazionali

hanno una durata variabile (da 1 a 5 giornate), in diminuzione, il che spiega la necessità per il professionista di trasferte e spostamenti continui. Sempre fra le spese generali, si ricorda inoltre l'investimento nell'aggiornamento professionale continuo, previsto dalle summenzionate norme comunitarie, nazionali e regionali in materia, nonché dal Codice di Etica Professionale Assointerpreti, ed indispensabile di fatto.

Ed infine, si desidera attirare l'attenzione su una serie di costi non espressi, ma legati all'esercizio della professione, quali quelli per l'acquisto di abiti di rappresentanza, spese per acquisto di riviste e giornali, viaggi all'estero per mantenere alto il profilo internazionale della professione e mantenere solide le conoscenze linguistiche, ma anche socio-economiche e culturali dei professionisti del settore, a cui va riconosciuto un ruolo fondamentale nella comunicazione non solo di sapere ma anche di immagine del nostro paese.

**ALLEGATI:**

*Statistiche Italcongressi, già citate*

*Codice di Etica Professionale Assointerpreti, già citato*

*Regolamento Interno Assointerpreti, già citato*

*Assointerpreti - Come si svolge il ns. lavoro*

*Assointerpreti - Quanto costa la ns. professione*

*Assointerpreti - Profilo della professione di interprete*

*Studi di settore*

Nel ringraziare per l'opportunità offertaci, resto a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Con l'occasione desidero inviare i miei cordiali saluti,



Gisella Spalla  
Presidente ASSOINTERPRETI

## ATTIVITA' DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG54U - EVOLUZIONE

**Codice attività:**

**92.72.2 – Sale giochi e biliardi**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, come confermato dal successivo protocollo d'intesa del 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n. 3 riunioni presso i locali della SO.SE. S.p.A. finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG54U, rispettivamente in data 15 dicembre 2006, 21 dicembre 2006 e 19 gennaio 2007.

Lo studio di settore TG54U costituisce un'evoluzione del precedente studio SG54U, in vigore dall'anno d'imposta 2002.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 30 novembre 2006 con nota prot. n. 181600/2006, e nelle predette riunioni sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A. e dell'associazione di categoria SAPAR – Sezioni Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative.

#### 1. OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

A) La SAPAR – Sezioni Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative, con nota fax del 1° febbraio 2007, premesso che l'attuale panorama normativo è in continua evoluzione per le modifiche introdotte da ultimo con la Legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 82 ss.), condivide l'orientamento dell'Ufficio circa l'inclusione nel medesimo studio di settore delle attività di "raccolta delle giocate relativa agli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)", accanto a quelle ricreative del pubblico divertimento.

L'Associazione auspica un intervento normativo *ad hoc* che definisca le modalità per separare le contabilità ai fini Iva onde attenuare l'effetto sul pro rata di detraibilità dell'imposta in presenza di distinte attività di impresa, di cui una è imponibile e l'altra è esente.

Osservato che nell'ATECOFIN 2004 il codice 92.72.2 non prevede espressamente le attività di raccolta delle giocate degli apparecchi del gioco lecito per conto del concessionario della rete telematica di AAMS, si suggerisce al riguardo che il codice più adeguato possa essere il 92.72.3 (*Altre attività ricreative n.c.a.*); ciò in via di esclusione, posto che l'attività non può comprendersi né nel 92.71.0 (*Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco*), riservato al gioco d'azzardo, né nel 92.72.2 (*Sale giochi e biliardi*), in cui è compresa la gestione di macchine per videogiochi *esclusivamente ricreativi* funzionanti a moneta o a gettone.

Si sottolinea che taluni operatori del settore potrebbero svolgere l'attività in questione in modo del tutto separato dalla gestione degli apparecchi di puro intrattenimento, mediante la creazione di due autonomi e distinti soggetti giuridici.

Nella nota in esame viene sottolineata la certezza dell'entità dei ricavi conseguiti dal soggetto che svolge esclusivamente il servizio di raccolta in questione, trattandosi di attività puntualmente controllata "a monte", in virtù della "trasparenza telematica" degli introiti.

Riguardo all'autonoma gestione degli apparecchi di puro intrattenimento (ossia quelli di cui all'art. 110 comma 7, lett. a) e c) e gli altri apparecchi meccanici o elettromeccanici), si deve considerare che il decreto direttoriale AAMS del 27 ottobre 2003, al fine di diversificare l'offerta di gioco, impone l'obbligo di installare negli esercizi pubblici, insieme con gli apparecchi con vincita in denaro, un determinato numero di apparecchi di diversa tipologia; ciò può generare – a detta della scrivente – risultati economici nulli o persino negativi.

L'Associazione SAPAR ritiene, pertanto, che si debbano tenere in considerazione le specificità del settore sopra richiamate, e invita a un'attenta valutazione in contraddittorio delle eventuali risultanze di non congruità o delle anomalie negli indicatori di coerenza derivanti dall'applicazione del software Ge.Ri.Co., in modo da consentire al contribuente di fornire la prova contraria riguardo la poca attendibilità del risultato dell'applicazione degli studi in relazione alla specifica situazione oggetto di controllo. Allo scopo, invita l'Agenzia delle Entrate a fornire precisazioni agli Uffici nella circolare di accompagnamento degli studi di settore, considerata la possibilità di operare l'accertamento anche in caso di scostamento per una sola annualità, e data la nuova valenza presuntiva degli studi di settore secondo le disposizioni dell'ultima Finanziaria.

Secondo la SAPAR, nell'attività in questione incide in modo rilevante la scelta di investimento effettuata tra la tipologia degli apparecchi da intrattenimento e quella degli apparecchi per il gioco lecito, e tale scelta – che produce diversi riflessi sul reddito (ricavi e costi, oppure solo aggio da raccolta di giocate) – è condizionata dall'incidenza di un'imposizione diversificata e dalle nuove norme della Finanziaria 2007 in materia di solidarietà passiva di imposta tra concessionario, esercente dei locali e proprietario della macchina (c.d. "gestore presso locale altrui").

In conclusione, l'Associazione dichiara di ritenere condivisibile il prototipo dello studio di settore modello TG54U, ma – nelle more di conoscere come verrà classificato in futuro il settore del "gioco lecito" ai fini della identificazione nella codifica ATECO – suggerisce di fornire adeguate informative al riguardo.

## **2. OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In merito alle considerazioni sopra espresse, l'Agenzia delle Entrate osserva quanto segue.

In primo luogo, si riconosce che il quadro normativo che caratterizza il settore in esame ha subito negli ultimi anni rilevanti mutamenti, ed è tuttora in evoluzione.

In conseguenza di ciò, si è provveduto, in vista della predisposizione del questionario per l'evoluzione dello studio di settore in oggetto, all'aggiornamento delle informazioni da porre a base delle elaborazioni, con particolare riguardo alla nuova definizione normativa degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, all'introduzione per i medesimi della gestione telematica attraverso la rete di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), nonché al nuovo sistema di rapporti tra concessionario e terzi incaricati della raccolta delle giocate.

In secondo luogo, si riconosce che l'attività di raccolta delle giocate relativa agli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS è caratterizzata da un meccanismo di funzionamento e un regime fiscale che la distingue chiaramente rispetto all'attività afferente gli altri

apparecchi da intrattenimento (quelli di cui all'art. 110 comma 7, lett. a) e c) e gli altri apparecchi meccanici o elettromeccanici).

Pertanto, l'Agenzia valuterà l'opportunità di fornire agli Uffici delle indicazioni affinché tengano nella dovuta considerazione le diversità in questione, in sede di contraddittorio con il contribuente.

### **3. CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione e il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG54U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio TG54U, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 2 febbraio 2007

Mario Scalia

**Associazione Nazionale**  
**Sezioni Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative**

**SAPAR**

Roma, 01/02/2007

VIA DI VILLA PATRIZI, 10 - CAP 00161  
TEL.(06) 440.27.18- 440.36.86 - 88.47.32.17  
FAX (06) 442.60.967 - P.IVA 00920871001

**La Sapar è membro**



Egr. Sig. Dott.

MARIO SCALIA

Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Accertamento

Ufficio Studi di Settore

Fax 06/50545306

**Oggetto: parere dell'Associazione di categoria in merito al prototipo dello studio di settore ESG54U**

Con riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla nota dello studio Mengucci del 20/12 u.s., la scrivente Associazione di categoria, in vista della riunione della Commissione degli Esperti istituita ex L.146/98 prevista per il mese di febbraio p.v., comunica di seguito a Codesta Spettabile Agenzia le proprie osservazioni in merito all'esame del prototipo dello studio di settore "modello ESG54U" per il codice di attività 92.72.2 per le Sale giochi e biliardi e ..... per la Raccolta delle giocate relativa agli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del TULPS di cui al RD 773/1931, per conto del concessionario, in veste di esercenti o di possessori degli apparecchi medesimi.

In primo luogo deve sottolineare che, stante l'attuale panorama normativo del settore ancora in continua evoluzione (vedasi modifiche introdotte dalla Legge finanziaria 2007 di cui all'art.1 commi da 82 e seguenti), condivide l'orientamento ultimo dell'Ufficio teso a contenere nel breve periodo, nel medesimo studio di settore, anche le attività della "raccolta delle giocate da apparecchi per il gioco lecito di cui all'art.110 comma 6 TULPS" diverse quindi da quelle ricreative del pubblico divertimento; quanto sopra in considerazione che nella fase preliminare degli incontri era stato ipotizzato di escludere le stesse o attenuare gli effetti che derivano da dette attività rispetto ad un primo prototipo dello studio di settore.

In considerazione, poi, del fatto che nella codifica ATECOFIN vigente il codice 92.72.2 non prevede espressamente una classificazione propria per le attività di raccolta delle giocate degli apparecchi del gioco lecito, si auspica - in attesa che si individui specificamente un codice separato proprio di quest'ultimo settore - che si intervenga, anche a livello normativo, per definire le modalità che consentano per la separazione delle

contabilità ai fini IVA, onde attenuare l'effetto del pro-rata di detrazione dell'imposta in presenza di diverse e distinte attività di impresa di cui, una imponibile e l'altra esente.

Ad avviso di questa Associazione, tra i codici di attività elencati nella tabella ATECOFTN 2004, quello più idoneo a recepire l'attività di raccolta delle giocate relative agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TUIPS, effettuata per conto del concessionario della rete telematica di AAMS, sembrerebbe il 92.72.3.

Ciò, sia pure in via di esclusione (in detta codifica, invero, debbono, come noto, confluire, le attività ricreative non classificabili altrove), non potendosi comprendere l'attività predetta nel codice 92.71.0, riservato ad attività del gioco d'azzardo e neppure nel codice 92.72.2 (sale giochi e biliardi) destinato ad attività squisitamente ricreative, tra le quali l'ISTAT inserisce la gestione di macchine per videogiochi esclusivamente ricreativi funzionanti a gettone o a moneta.

A tale proposito, occorre altresì tener presente che taluni operatori del settore, anche a fini di ottimizzazione della gestione economica, potrebbero decidere di effettuare il servizio di raccolta delle giocate per conto del concessionario di rete telematica di AAMS in modo del tutto separato dalla gestione degli apparecchi di puro intrattenimento, mediante la creazione di due autonomi soggetti giuridici e attribuendo a ciascuno di essi la gestione di una sola delle due attività.

Balza evidente nel descritto scenario la certezza dell'entità dei ricavi conseguiti dal soggetto che svolge esclusivamente il servizio di raccolta delle giocate effettuate con gli apparecchi ex art. 110, comma 6, del TUIPS, in favore del concessionario della rete di AAMS, trattandosi di attività puntualmente controllate "a monte", in virtù di un criterio di trasparenza telematica degli introiti, che non può certo essere messo in dubbio dalle risultanze della metodologia di controllo statistico matematica basata sullo studio di settore.

Quanto all'autonoma gestione di apparecchi di puro intrattenimento (apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) e c) e altri apparecchi meccanici o elettromeccanici) occorre tenere in considerazione che il decreto direttoriale di AAMS 27 ottobre 2003, al fine di diversificare l'offerta di gioco, impone l'obbligo d'installare presso bar o altri pubblici esercizi, in uno agli apparecchi con vincita in denaro, un determinato numero di apparecchi di diversa tipologia. E ciò anche se con risultati economici poco apprezzabili, nulli o, al limite, anche negativi.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente, pur non avendo riserve da formulare in ordine alle ragioni che hanno indotto codesta Amministrazione a propendere per l'inclusione, nello studio di settore in trattazione, anche dei dati gestionali della raccolta del gioco lecito effettuata riguardo agli apparecchi che consentono vincite in denaro, ritiene, tuttavia, che si debbano tenere, comunque, nella debita considerazione le evidenziate specificità del settore.

Eventuali risultanze derivanti dall'applicazione del software GERICO in esame che potrebbero presentare esasperazioni dei maggiori ricavi virtuali attribuibili per raggiungere le congruità, ovvero anomalie negli indicatori di coerenza, dovrebbero essere, pertanto, attentamente valutati nella fase del contraddittorio, dando così, modo al contribuente di fornire la prova contraria mediante argomentazioni tese a dimostrare la non attendibilità del risultato dell'applicazione degli studi di settore in relazione alla particolare situazione oggetto del controllo.

Sarebbe quindi d'interesse per detti contribuenti, poter contare su una maggiore sensibilizzazione rispetto ad eventi di scostamento e scollamento della effettiva realtà imprenditoriale rispetto alle risultanze definitive dello studio di settore come testate in alcune simulazioni effettuate sul prototipo della SO.SE.

Ciò consentirebbe alla categoria di usufruire dei benefici derivanti da una attenuante, solo e se tale casistica venisse già prevista nelle precisazioni di solito contenute nella circolare di accompagnamento emanata dall'Agenzia delle Entrate.

Le risultanze dello studio di settore sarebbero così utilizzate dagli uffici fiscali con le dovute cautele in caso di scostamento rilevato anche per un solo esercizio d'imposta, favorendo quindi una posizione difensiva del contribuente.

Quanto sopra anche perché ad oggi la Legge Finanziaria ha affermato la valenza dello studio di settore quale "presunzione legale" nell'ipotesi di accertamento da scostamento statistico-matematico quasi a voler confermare la controtendenza all'orientamento che si era andato consolidando di sola "presunzione semplice". Il tutto con conseguente spostamento, quindi, della fase del contraddittorio con l'Ufficio che prima era e dovrebbe ancora essere "preventiva" (come anche sancito dallo Statuto del Contribuente che è norma quindi di rango superiore) rendendola operativa solo "a posteriori" e quindi con specifico riferimento, rispetto all'atto di accertamento stesso, ai fini degli istituti dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale.

Sempre in tema di legge finanziaria 2007, occorre altresì considerare che, al momento, non è dato compiutamente stimare le conseguenze delle disposizioni da essa recate sull'effettuazione dei futuro investimenti riguardanti l'acquisizione delle apparecchiature finalizzate allo svolgimento delle attività in argomento. E' evidente infatti che risulta difficile stimare, mediante un modello matematico, i risultati economici di attività nelle quali assume carattere preponderante la tipologia degli investimenti effettuati dai contribuenti, in funzione della scelta che essi sono chiamati ad operare tra gli apparecchi da intrattenimento e apparecchi per il gioco lecito.

Tale scelta, come a suo tempo ribadito, potrebbe, infatti, essere diversamente orientata tra apparecchi che possono essere, anche per presunzione legislativa, diversamente produttivi di reddito (ricavi e costi d'esercizio oppure solo aggio da raccolta di giocate) ovvero addirittura condizionata dall'incidenza diversificata della nuova imposizione connessa.

L'applicazione della normativa prevista dal Decreto 27.10.2003 che impone la divisione e coesistenza dei diversi apparecchi per il gioco lecito rispetto agli altri congegni da divertimento e intrattenimento ai fini della diversificazione dell'offerta di gioco (cosiddetta normativa sul contingentamento) e le novità per gli operatori del settore contenute nella Legge Finanziaria 2007 anche in materia di solidarietà passiva dell'imposta tra concessionario, esercente dei locali e proprietario della macchina cosiddetto "gestore presso locali altrui", comporteranno inevitabilmente per gli operatori scelte diversificate anche in funzione delle problematiche connesse ai maggiori e più rigorosi criteri di controllo.

L'evoluzione dello studio di settore in argomento non può, quindi, non tenere in debita considerazione l'evoluzione che ha attraversato e che attualmente attraversa l'intero settore.

In ogni caso in relazione alla eventuale ipotesi di scostamento, ciascun operatore "gestore di giochi presso locali altrui", quale contribuente nei suoi rapporti con l'Amministrazione fiscale, dovrebbe sempre

poter motivare, documentare e circostanziare idoneamente le particolari situazioni di mercato in cui opera, ovvero le modalità di espletamento della propria attività anche in relazione agli obblighi (anche contrattuali con il Concessionario) cui deve soggiacere per poter lavorare oltre che alle intervenute e continue modifiche legislative.

Questa Associazione, nel formulare le predette osservazioni, ha fatto riferimento alle maschere della procedura Gerico in versione prototipo che le sono state messe gentilmente a disposizione dai tecnici della SO.SE. e dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate.


Tali maschere hanno costituito, unitamente al materiale cartaceo distribuito nelle varie giornate di incontro ed alle circolari ministeriali ed istruzioni ministeriali richiamate e ad oggi conosciute, la base della presente nota.

In ogni caso, per concludere, l'Associazione ritiene condivisibile il prototipo dello studio di settore Modello TG54U ma, nelle more di conoscere come verrà classificato in futuro il settore del "gioco lecito" ai fini di una propria identificazione nella codifica ATECO delle attività, suggerisce di operare con una adeguata informativa da rendere agli operatori nelle istruzioni per la sua compilazione in quanto, questi ultimi, sono generalmente sempre più disorientati dalle normative del settore in continua evoluzione.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione porge distinti saluti.

(IL SEGRETARIO NAZIONALE)

Avv. Generoso Bloise



## ATTIVITÀ DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG69U

##### *Codici attività*

- 45.11.0 – Demolizione di edifici e sistemazione del terreno;
- 45.12.0 – Trivellazioni e perforazioni;
- 45.21.1 – Lavori generali di costruzione di edifici;
- 45.21.2 – Lavori di ingegneria civile;
- 45.22.0 – Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
- 45.23.0 – Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi;
- 45.24.0 – Costruzione di opere idrauliche;
- 45.25.0 – Altri lavori speciali di costruzione.

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e in data 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 3 riunioni presso i locali della So.Se. S.p.a. finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG69U, rispettivamente, nelle date del 28 novembre 2006, 14 dicembre 2006 e 10 gennaio 2007.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 2 agosto 2006 con nota prot. n. 120576/2006 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della So.Se. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CONFARTIGIANATO;
- CNA COSTRUZIONI;
- CNA
- ANCE;
- ANCE BRESCIA;
- ANCE TORINO;
- ANCE GENOVA;

- CONFINDUSTRIA VICENZA;
- CONFINDUSTRIA.

Lo studio di settore TG69U costituisce l'evoluzione del precedente studio SG69U, validato dalla Commissione degli esperti nella seduta del 13 febbraio 2003 ed entrato in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2002.

## OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Le Associazioni ANAEPA – Confartigianato, ANCE e CNA, intervenute alle riunioni per la presentazione e l'esame del prototipo del nuovo studio TG69U hanno manifestato, nelle osservazioni fatte pervenire all'Agenzia delle Entrate, la necessità che per il settore edile venga reintrodotta la regola secondo la quale l'accertamento sulla base degli studi di settore sia esperibile solo quando si riscontri la non congruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli stimati dallo studio per almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi.

Le Associazioni hanno, infatti, richiamato l'attenzione sull'andamento fortemente discontinuo che caratterizza il settore delle costruzioni a causa della variabilità sia del numero che della tipologia delle commesse, rendendo di fatto estremamente variabile l'ammontare dei ricavi e, quindi, il risultato d'esercizio. Tale variabilità deve essere imputata essenzialmente al fatto che il settore delle costruzioni è caratterizzato, nella maggior parte dei casi, da lavori di durata pluriennale che solitamente richiedono il sostenimento di ingenti costi soprattutto nelle loro fasi iniziali.

Di conseguenza, potrebbe verificarsi l'ipotesi in cui un'impresa risulti non congrua rispetto alle risultanze dello Studio di Settore, anche per un solo periodo d'imposta, pur non trovandosi in un "periodo di non normale svolgimento dell'attività".

Pertanto, secondo le Associazioni sopra richiamate, sarebbe opportuno prevedere che, per le attività interessate dallo studio TG69U, l'accertamento da studi di settore possa essere effettuato solo sulla base di una valutazione complessiva riferita a più anni lavorativi dell'impresa (per esempio tre anni).

\*\*\*\*\*

Con nota pervenuta in Agenzia il 23 gennaio 2007, l'associazione ANAEPA - Confartigianato ha, inoltre, segnalato quanto segue.

- 1) Valutazioni delle rimanenze finali dei lavori in corso d'opera.** La valutazione delle rimanenze finali dei lavori in corso d'opera verrà effettuata, a partire dall'1/01/2007, non più a costo ma a ricavo. Ciò comporta che, già dal primo anno (2007), tali rimanenze risulteranno

esposte in bilancio con valutazioni diverse a seconda del momento di inizio dell'opera pluriennale. L'Associazione, pertanto, chiede che, nel quadro degli elementi contabili del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, la voce relativa alle rimanenze finali di opere valutate a costo venga tenuta distinta da quella delle rimanenze di opere valutate a ricavo.

- 2) **Incidenza delle ore lavorate dal personale.** Nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, vengono richieste informazioni relative al numero complessivo delle giornate retribuite al personale dipendente. Al riguardo, l'ANAEPA ha manifestato l'opportunità che nello studio si tenga conto esclusivamente delle ore effettivamente lavorate da parte dei dipendenti, escludendo, quindi, le ore non lavorate a causa di malattia, ferie, infortunio, CIG, ecc. Inoltre, l'Associazione ritiene importante che le ore lavorate da parte del personale amministrativo vengano tenute distinte da quelle effettuate dal personale "produttivo", in quanto il primo non contribuirebbe in maniera diretta alla produzione del reddito.

Infine, l'ANAEPA - Confartigianato osserva che la percentuale di non congruità emersa dagli esempi analizzati durante le fasi di valutazione del prototipo dello studio TG69U è risultata essere particolarmente elevata, soprattutto per le imprese operanti nella riqualificazione e recupero (cluster 10 e 11) e per quelle operanti in appalto e subappalto nell'edilizia abitativa privata (cluster 4 e 7). E' stata, inoltre, lamentata l'impossibilità di conoscere quali coefficienti di regressione abbiano causato le rilevanti differenze nelle percentuali di congruità tra i vari cluster emerse nel corso delle riunioni.

\*\*\*\*\*

L'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), nella nota con cui espone le osservazioni in merito allo studio TG69U, premette che, non essendo stato possibile disporre dei coefficienti relativi alle funzioni di ricavo, pur espressamente richiesti all'Agenzia, le proprie valutazioni si sono fondate esclusivamente sulla base di quanto emerso nel corso delle riunioni organizzate per l'esame del prototipo dello studio in oggetto.

In particolare l'Associazione rileva quanto segue:

- in relazione al comparto dei lavori pubblici, non appare giustificato il notevole aumento dei coefficienti di rivalutazione dei fattori della produzione, tenuto conto che si è assistito ad un

incremento del costo dei materiali e degli altri costi di costruzione, a fronte del quale, in assenza della revisione dei prezzi, non si è verificato un conseguente aumento dei valori di aggiudicazione delle gare per opere similari;

- il coefficiente della funzione di ricavo relativo alla variabile “*Variazione delle rimanenze finali valutate a costo*” appare fortemente differenziato in relazione ai diversi cluster di imprese che operano nel medesimo comparto produttivo. Tale divario risulta particolarmente ingiustificato in riferimento ai cluster 15 e 16, relativi ad imprese operanti nel medesimo comparto dei lavori pubblici ed i cui coefficienti risultano pari, rispettivamente, ad 1,0236 ed a 1,2991. In relazione al cluster 16, inoltre, si evidenzia che, anche in termini assoluti, il citato coefficiente risulta essere troppo elevato, comportando una rivalutazione del 30% della variazione delle rimanenze valutate a costo;
- il correttivo previsto dal nuovo studio TG69U relativo alle rimanenze valutate a costo dovrebbe determinare l’annullamento dell’incidenza dell’incremento delle variazioni di tali rimanenze, anche nel caso in cui nel periodo d’imposta considerato, l’impresa, oltre ad eseguire opere pluriennali, consegua ricavi derivanti, ad esempio, dalla cessione di immobili;
- durante la fase di esame del prototipo dello studio TG69U, è emerso che, per alcune imprese con elevati costi fissi, quali ad esempio quelli relativi al personale, lo studio in oggetto stima un ammontare di ricavi più elevato rispetto a quello effettivo ed attribuisce all’impresa un cluster non idoneo a rappresentarla. Pertanto sarebbe necessario verificare se tale anomalia possa essere riscontrata anche su un campione più ampio di imprese ed in tal caso valutare l’opportunità di procedere ad una diversa valorizzazione dei coefficienti delle funzioni di ricavo ovvero alla creazione di nuovi cluster.

\*\*\*\*\*

Con nota prot. 24/07 l’Associazione CNA ha formulato le seguenti osservazioni in merito allo studio TG69U:

- 1) Lavori di propria promozione.** È possibile che alcune informazioni richieste nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello Studio di Settore non siano state adeguatamente comprese da parte dei contribuenti interessati alla compilazione del modello ed abbiano potuto determinare anomalie nella definizione dei cluster. Tale conclusione sarebbe avvalorata dalla circostanza che l’eccessiva numerosità delle imprese che rientrano in alcuni cluster, soprattutto il cluster 10, appare non corrispondente alla realtà produttiva del settore. In

particolare, risulta essere molto elevato il numero di imprese, organizzate mediamente con due addetti, che acquisiscono immobili da riqualificare e recuperare per successivamente collocarli sul mercato.

Il problema potrebbe essere stato determinato dalla errata interpretazione dei rigo D23, relativo all'acquisizione di lavori "di propria promozione", nella cui voce potrebbero essere stati ricompresi anche i lavori acquisiti da "committente privato", da collocare invece nel rigo D21 relativo ai lavori acquisiti "in appalto".

Quindi, considerando che tale anomalia può comportare un'incidenza non secondaria nella stima dei ricavi, sarebbe utile intervenire modificando le istruzioni relative a tali righe al fine di acquisire informazioni più corrette.

- 2) **Parametri di congruità.** L'applicazione dei nuovi parametri di congruità ha fatto emergere un tasso elevato di imprese con risultati non congrui, con differenze sensibili rispetto alla numerosità dei casi sia tra i cluster che a livello dei vari territori.

\*\*\*\*\*

## **OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'evoluzione dello studio di settore SG69U è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2004.

In riferimento al rilievo presentato da tutte le associazioni intervenute alle riunioni e relativo alle novità introdotte per l'accertamento basato sugli studi di settore, occorre far presente quanto segue.

Il D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 04/08/2006, ha previsto l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 10 della Legge n. 146/1998 facendo, quindi, venir meno la regola che stabiliva la possibilità di procedere ad accertamenti basati sugli Studi di Settore nei confronti di esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, quando "in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta".

Le Associazioni hanno avanzato la proposta tendente sostanzialmente a reintrodurre la cosiddetta regola del "due su tre" nella fase applicativa degli accertamenti basati sugli studi di settore, in

considerazione delle peculiarità che caratterizzano lo svolgimento delle attività rientranti nello studio di settore TG69U.

Al riguardo, l'Agenzia ritiene di non poter accogliere tale richiesta, in quanto la prassi amministrativa non può derogare a disposizioni di legge aventi valenza generale, come nel caso del decreto legge di recente approvazione.

Tuttavia, l'Ufficio riconosce la fondatezza delle argomentazioni addotte dalle Associazioni e ritiene condivisibile la necessità di tenere conto di un periodo di tempo superiore ad un singolo periodo d'imposta per tipologie di attività, come quelle interessate dallo studio di settore in oggetto, strutturalmente caratterizzate da andamenti non regolari di capacità reddituale. Pertanto verrà valutata l'opportunità di inserire, nella circolare sugli Studi di Settore, specifiche istruzioni in base alle quali gli uffici locali, in sede di svolgimento della loro attività accertatrice, possano tener conto, nell'ipotesi in cui un contribuente risulti non congruo per una singola annualità, anche degli eventuali maggiori ricavi dichiarati (rispetto a quelli stimati dallo studio), per altre annualità del triennio.

\*\*\*\*\*

In relazione a quanto osservato dalla ANAEP – Confartigianato, l'Agenzia rileva:

➤ **Valutazioni delle rimanenze finali dei lavori in corso d'opera**

A seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'articolo 93 del DPR 917/1986 ad opera del comma 70 della Legge n. 296 del 2006, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006, le rimanenze finali delle opere, delle forniture e dei servizi di durata ultrannuale effettuati su commessa non potranno più essere valutate al costo, ma dovranno necessariamente essere valutate, ai fini fiscali, sulla base dei corrispettivi pattuiti. Tale modifica non avrà alcun impatto sulla valutazione delle rimanenze di opere su commessa di durata ultrannuale iniziate precedentemente alla data del 01/01/2007 e valutate, ai fini fiscali, in base al criterio del costo. Pertanto, nel quadro F - Elementi contabili del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, la voce relativa alle rimanenze finali di opere valutate a costo continuerà ad essere tenuta distinta da quella relativa alle rimanenze di opere valutate in base ai corrispettivi pattuiti.

➤ **Incidenza delle ore lavorate dal personale**

La presenza di ore non lavorate a causa di malattia, ferie, infortunio, CIG, ecc. costituisce una caratteristica fisiologica di tutte le attività contemplate dagli studi di settore. Poiché, la costruzione degli studi di settore avviene tenendo conto di parametri medi relativi a gruppi di

imprese con caratteristiche omogenee, l'esistenza di ore non lavorate, ma retribuite, da parte del personale dipendente costituisce un elemento già implicitamente considerato nella fase di costruzione dello studio stesso e, quindi, non in grado di determinare, in media, difformità significative sulle singole posizioni dei contribuenti. Questi ultimi potranno, comunque, in sede di contraddittorio con l'Ufficio, far valere situazioni di particolare anomalia relative all'effettivo apporto di lavoro da parte del personale dipendente, presentando idonea documentazione.

Analogo discorso può essere fatto in relazione al rapporto tra addetti produttivi ed addetti amministrativi. Deve essere, inoltre, precisato che le informazioni relative al personale dipendente vengono utilizzate, insieme ad altri elementi, prevalentemente nella fase di definizione dei cluster, per discriminare il fattore dimensionale.

\*\*\*\*\*

In riferimento alle osservazioni presentate dall'ANCE, l'Agenzia fa presente quanto segue:

- durante lo svolgimento delle riunioni convocate per l'esame del prototipo dello studio TG69U, non è stata rilevata, da parte delle Associazioni intervenute, alcuna problematica relativa all'incremento del costo dei materiali di produzione e degli altri costi di costruzione. Da una successiva verifica effettuata sulla base delle statistiche a disposizione, l'Agenzia ha potuto rilevare che la variabile "costo del venduto" non ha subito particolari variazioni nell'ultimo triennio, mentre per lo specifico comparto dei lavori pubblici si è addirittura rilevata una, se pur lieve, riduzione dell'incidenza percentuale di tali costi sui ricavi. Tenuto conto che, a tutt'oggi, nessun dato o statistica differente è stata fornita da parte delle associazioni in merito al punto in questione, il rilievo formulato non può essere tenuto in considerazione da parte della scrivente;
- nella fase di costruzione della funzione di regressione vengono prese in considerazione una molteplicità di variabili che concorrono alla determinazione dei ricavi stimati sulla base di coefficienti diversi da cluster a cluster. Il confronto tra singoli gruppi omogenei non può, pertanto, essere effettuato in relazione ad una singola variabile e al relativo coefficiente di regressione, ma è necessario tener conto dell'effetto congiunto di tutte le variabili e di tutti i coefficienti con i quali le stesse vengono ponderate;
- nella costruzione del nuovo studio di settore TG69U è stata prevista l'elaborazione di uno specifico correttivo al fine di poter tenere in considerazione le caratteristiche proprie dell'attività edilizia, il cui ciclo produttivo è, nella maggior parte dei casi, contraddistinto dalla durata pluriennale dei lavori svolti. Tale correttivo opera in tutti i casi in cui si verifica un

incremento delle rimanenze finali delle opere valutate a costo rispetto alle esistenze iniziali, ed agisce come fattore correttivo, in termini di abbattimento, di tutte le variabili della funzione di regressione. La riduzione così ottenuta sarà proporzionale all'aumento delle rimanenze di cui sopra, rapportato ai costi complessivi sostenuti nell'anno. Ne consegue che l'abbattimento potrà essere totale solo qualora tutti i costi sostenuti nell'anno abbiano dato origine unicamente a rimanenze finali e nessun ricavo sia stato conseguito, per esempio, dalla vendita di immobili.

\*\*\*\*\*

Infine, in riferimento alla possibile presenza di anomalie nella definizione dei cluster, lamentata dall'Associazione CNA con particolare riferimento alla numerosità di imprese presenti nel cluster 10, l'Agenzia prenderà in considerazione l'opportunità di specificare meglio le istruzioni relative al rigo D23, al fine di distinguere in maniera inequivocabile le voci relative all'acquisizione di lavori "di propria promozione", da quelle relative ai lavori acquisiti da "committente privato" da ricomprendersi, invece, nella voce relativa ai lavori acquisiti "in appalto" (rigo D21).

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

Le Associazioni ANAEPA – Confartigianato e CNA hanno espresso un sostanziale giudizio positivo sull'idoneità del nuovo studio TG69U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

L'Associazione ANCE, invece, si astiene dall'approvazione dello studio in oggetto.

Non vi sono altri interventi di rilievo da riportare ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare il prototipo dello studio in esame alla Commissione degli esperti, per il relativo parere.

Roma, 5 febbraio 2007

# ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

## OGGETTO: STUDI DI SETTORE PER L'EDILIZIA (TG69U) – REVISIONE DELLO STUDIO DI SETTORE PER L'EDILIZIA SG69U

### PARERE

Nel corso di tre diverse riunioni, tenutesi presso la SOSE, sul prototipo TG69U, che costituisce la revisione dello Studio di Settore per l'edilizia SG69U, sono emerse alcune gravi problematiche inerenti il nuovo Studio, che preoccupano fortemente la categoria, tenuto conto anche dei termini assai ristretti necessari per un corretto approfondimento delle stesse.

Allo stesso modo, l'impossibilità di poter disporre dei coefficienti relativi alla funzione di ricavo (espressamente richiesti ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate), non ha consentito la scrivente Associazione di individuare, come già effettuato in sede di approvazione delle precedenti versioni dello Studio, le anomalie che, incidendo direttamente sullo Studio, ne compromettono la capacità a rappresentare la realtà produttiva del settore delle costruzioni, specie per le imprese più strutturate (maggiori costi fissi) e con livelli di ricavi medio-alti.

Tuttavia, nonostante le sopra citate difficoltà operative, di seguito si forniscono alcune osservazioni e il nostro parere conclusivo.

### Osservazioni di carattere generale sull'accertamento tramite gli Studi di Settore in edilizia

Sotto il profilo generale, si evidenzia il forte contrasto esistente tra l'attuale disciplina in materia di Studi di Settore, che vede esperibile l'accertamento anche quando per un solo periodo d'imposta sia riscontrata la non congruità dei ricavi dichiarati, e la concreta realtà operativa che caratterizza il settore delle costruzioni.

L'attività edile può, infatti, definirsi strutturalmente "stagionale", ossia caratterizzata da un andamento fortemente discontinuo e differenziato anche tra periodi d'imposta consecutivi, dovuto principalmente alla normale variabilità, da un anno all'altro, sia della quantità, che della tipologia delle commesse da realizzare.

Tale caratteristica si riflette naturalmente anche sull'andamento economico della stessa attività, rendendo di fatto estremamente variabile, da un periodo d'imposta ad un altro, l'ammontare dei ricavi conseguibili e, con esso, a parità di costi fissi (dipendenti, macchinari, attrezzature, etc.), il risultato d'esercizio.

Non essendo lo Studio di Settore in grado di cogliere, in sede di stima dei ricavi presunti, l'aspetto dinamico che caratterizza fortemente l'attività edile, può frequentemente realizzarsi la circostanza in cui l'impresa di costruzioni risulti, anche per un solo periodo d'imposta, non congrua rispetto alle risultanze dello Studio stesso, senza che ciò possa trovare giustificazione in un "periodo di non normale svolgimento dell'attività".

## ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Ciò rende evidentemente meno giustificabile l'accertamento basato sulle risultanze dello Studio di Settore, prese a tal fine in considerazione per un solo periodo d'imposta.

Al riguardo, si ritiene invece necessario, in quanto maggiormente coerente con le specifiche caratteristiche dell'attività edile, **reintrodurre, per il settore delle costruzioni, la regola previgente in base alla quale l'accertamento era esperibile quando fosse stata riscontrata la non congruità dei ricavi dichiarati, per due periodi d'imposta su tre consecutivi.**

Questa risulta, infatti, l'unica soluzione percorribile per attenuare la problematica relativa alla forte discontinuità dell'attività di costruzione ed alla connessa impossibilità per lo Studio di Settore di coglierne tale tipico aspetto.

Queste, d'altra parte, le condizioni necessarie, riconosciute dalla stessa Amministrazione finanziaria che, sin dalle origini dell'operazione "Studi di Settore", aveva convenuto sulla possibilità di far rientrare l'attività di Costruzioni tra quelle per le quali era possibile avvalersi dello Studio di Settore, solo nell'ipotesi in cui l'incongruità fosse verificata per più periodi di imposta.

Tra l'altro, mentre le imprese con livelli di ricavi minimi sono maggiormente garantite della franchigia da accertamento introdotta dalla legge 296/2006 (che impedisce gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici nei confronti dei contribuenti congrui, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di €50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi), per le imprese più strutturate e con ricavi maggiori tale franchigia appare irrilevante e occorre **pervenire a una forma di tutela specifica che garantisca equità di trattamento.**

In generale, poi, con riferimento specifico al settore dei lavori pubblici, un notevole aumento dei coefficienti di rivalutazione dei fattori della produzione, con il conseguente aumento della stima dei ricavi, risulta del tutto ingiustificato, tenuto conto che a fronte di un aumento del costo dei materiali e degli altri costi di costruzione, ed in assenza della revisione prezzi, non si è assistito a un conseguente aumento dei valori di aggiudicazione delle gare per opere similari.

Infatti, se si può concordare che per il 2004 (anno su cui è fondato il nuovo Studio di Settore) le imprese che operano nell'ambito dell'edilizia abitativa privata hanno potuto beneficiare del positivo andamento del mercato, diversa è invece la situazione per il comparto pubblico.

Le imprese che realizzano opere pubbliche, infatti, si muovono su un sistema di prezzi "rigido" fissato dalla Stazione appaltante e dalla necessità di acquisire i lavori anche a bassissima redditività, pur di poter mantenere le caratteristiche necessarie per la partecipazione alle gare successive (iscrizione SOA).

### Osservazioni specifiche sul prototipo TG69U

Come sopra detto, seppur espressamente sollecitati dall'ANCE, gli Uffici ministeriali competenti non si sono resi disponibili a fornire i dati relativi allo sviluppo della funzione di ricavo del nuovo Studio TG69U.

Ne deriva che l'analisi effettuata non risulta puntuale, ossia basata su una valutazione dei vari coefficienti che incidono sulla determinazione dei ricavi stimati da parte dello



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Studio (sia in termini di individuazione dei coefficienti stessi, sia per ciò che concerne i diversi "pesi" a questi attribuiti nell'ambito dei 39 cluster individuati dal prototipo).

Le osservazioni di seguito evidenziate, pertanto, sono basate esclusivamente su quanto emerso nel corso delle riunioni organizzate per l'esame del prototipo stesso.

### ***1. Coefficiente della funzione di ricavo "Variazione delle rimanenze finali valutate a costo"***

Al coefficiente della funzione di ricavo relativo alla "Variazione delle rimanenze finali valutate a costo" risulta attribuito un valore notevolmente differenziato, in corrispondenza di cluster che raggruppano imprese operanti sostanzialmente nel medesimo comparto produttivo (in particolare, nei lavori pubblici).

Al riguardo, è stato preso in considerazione il divario esistente, in particolare, tra:

- il cluster 15 relativo ad "Imprese di medie dimensioni che operano nei lavori pubblici", per il quale il citato coefficiente è pari a 1.0236
- il cluster 16, inerente alle "Imprese di piccole dimensioni specializzate nella costruzione di strade", per il quale il medesimo coefficiente è pari a 1.2991.

E' evidente che, per il cluster 16, relativo alle piccole imprese che realizzano strade (opere pubbliche), il coefficiente della variazione delle rimanenze finali valutate a costo è notevolmente più elevato rispetto a quello relativo al cluster precedente, che comprende comunque imprese operanti nel settore dei lavori pubblici.

Sempre per il cluster 16, inoltre, il citato coefficiente, pari a 1,2991, deve ritenersi comunque troppo elevato anche in termini assoluti, implicando una rivalutazione del 30% dell'elemento della funzione di ricavo relativo alla variazione delle rimanenze valutate a costo.

A tal fine, si ritiene, comunque, opportuno procedere ad un'ulteriore analisi, quantomeno in merito ai giustificativi che hanno portato a fissare un valore così elevato del medesimo coefficiente.

### ***2. Correttivo della funzione di ricavo relativo alle rimanenze valutate a costo***

Nella funzione di ricavo è presente un correttivo che tiene conto delle rimanenze di opere, forniture e servizi valutate a costo (ivi comprese quelle relative ad opere di durata ultrannuale "di propria promozione", ossia non derivanti da commesse acquisite dall'impresa).

In sostanza, come ci è stato fatto rilevare dagli Uffici nel corso delle riunioni, con il citato correttivo, si tiene conto del fatto che tali costi non hanno generato, nell'esercizio di competenza, alcun ricavo, per cui gli stessi vengono "sterilizzati" nella fase di determinazione dei ricavi presunti.

Ciò fa sì che lo Studio di Settore sia in grado di individuare alcune circostanze particolari, stimando, ad esempio, ricavi pari a zero, nell'estrema ipotesi in cui

## ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

l'impresa, in un determinato esercizio, abbia esclusivamente eseguito opere ultrannuali valutate a costo, senza conseguire alcun ricavo nel medesimo periodo d'imposta (in quanto, ad esempio, non ha ceduto alcun immobile nell'arco dello stesso esercizio).

Tuttavia, nella diversa ipotesi in cui in un determinato periodo d'imposta, oltre che eseguire opere pluriennali valutate a costo, l'impresa consegua anche ricavi, derivanti ad esempio dalla cessione di immobili, il correttivo sembra comunque permettere una valorizzazione del coefficiente della funzione di ricavo relativo alla variazione delle rimanenze valutate a costo (in pratica, in questa ipotesi, le rimanenze valutate a costo incidono, seppur parzialmente, nella determinazione dei ricavi stimati).

In tal ambito, si ritiene, invece, che il correttivo debba operare in ogni caso annullando l'incidenza dell'incremento delle rimanenze valutate a costo, in quanto le stesse non sono comunque in grado di generare ricavi d'esercizio.

### **3. Imprese con costi fissi superiori alla media del cluster di appartenenza**

Alcune problematiche sono state riscontrate per le imprese che hanno costi fissi (ad esempio dipendenti) di una certa entità, per le quali lo Studio di Settore potrebbe stimare ricavi più elevati rispetto a quelli effettivi, e/o attribuire alle stesse un cluster non idoneo a rappresentarne la struttura media.

In tali casi, è necessario verificare se la stessa anomalia sia riscontrata su un campione più ampio di imprese.

Nell'eventualità in cui tale circostanza sia confermata, risulta opportuna una diversa valorizzazione dei coefficienti di ricavo, ovvero la creazione di ulteriori cluster, in cui classificare le imprese che presentano caratteristiche strutturali tali da renderle "anomale" rispetto ai valori medi, rappresentati nei cluster attualmente previsti dal prototipo.

\*\*\*\*\*

*Per le suesposte considerazioni, l'ANCE è contraria all'approvazione del nuovo Studio, senza un ulteriore approfondimento sull'idoneità dello stesso a rappresentare la concreta realtà produttiva delle imprese più strutturate.*

*Tuttavia, l'Associazione ritiene che lo Studio di Settore sia uno strumento importante anche per una valutazione del corretto assetto dei fattori della produzione e ribadisce l'ampia disponibilità, anche per il futuro, a collaborare per l'introduzione di nuovi correttivi.*

**ANCE**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

*In conclusione, l'ANCE si astiene dall'approvazione dello Studio, ribadendo in ogni caso la necessità di:*

- garantire che, come previsto in precedenza, l'accertamento sia effettuato solo se il contribuente risulti incongruo su 2 periodi d'imposta su 3 consecutivi, evitando l'accertamento per una sola annualità. Tenuto conto della mutevolezza dell'attività edilizia e della durata pluriennale delle commesse, si ritiene, infatti, che la predeterminazione statistica dei ricavi possa essere possibile solo se valutata in un arco temporale di un triennio;*
- pervenire ad una approvazione attenuata (sperimentalità/monitoraggio dello Studio o regime speciale) per imprese con ricavi superiori ad 1.000.000 di Euro, per le quali sono state riscontrate le suddette anomalie.*

# ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

*Vice Presidente*

Roma 29 gennaio 2007

Egr. Dr.  
Massimo **ROMANO**  
Direttore dell'Agenzia delle Entrate  
Via Cristoforo Colombo 426 C/D  
00145 – ROMA

Egr. Dr.  
Villiam **ROSSI**  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale di Accertamento  
Via Cristoforo Colombo 426 C/D  
00145 – ROMA

Egr. Dr.  
Luigi **ABRITTA**  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Studi di Settore  
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D  
00145 – ROMA

Egr. Dr.  
Giampiero **BRUNELLO**  
SO.SE. S.p.A.  
Via Mentore Maggini, 48/C  
00143 ROMA

Gentile Dottore,

in vista della riunione per l'approvazione del nuovo Studio di Settore per l'edilizia (TG69U),  
Le invio il parere della nostra Associazione nel quale potrà valutare le anomalie che abbiamo  
potuto riscontrare.

**ANCE**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Come avrà modo di rilevare l'Ance si astiene dall'approvazione dello Studio, ribadendo in ogni caso l'ampia disponibilità a collaborare per l'introduzione di nuovi correttivi, ritenendo che lo studio di settore sia uno strumento importante anche per riscontrare il corretto assetto organizzativo delle Aziende.

Rimanendo a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Gianfranco Pavan



All. c.s.



**ANA-EPA**  
confartigianato

Spett. le Agenzia delle Entrate  
c.a. SOSE SpA

### PARERE SU STUDIO DI SETTORE TG69U

**Parere su studio di settore TG69U (45.11.0 - Demolizione di edifici e sistemazione del terreno attività, 45.12.0 - Trivellazioni e perforazioni, 45.21.1 - Lavori generali di costruzione di edifici, 45.21.2 - Lavori di ingegneria civile, 45.22.0 - Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici, 45.23.0 - Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi, 45.24.0 - Costruzione di opere idrauliche, 45.25.0 - Altri lavori speciali di costruzione).**

A seguito delle tre riunioni tenutesi per l'evoluzione dello studio TG69U, sono emerse alcune considerazioni che è importante evidenziare.

#### **1. Valutazione delle rimanenze finali dei lavori in corso d'opera**

Con i nuovi studi di settore il metodo di calcolo cambia passando da una valutazione a costo come era fino al 31/12/2006 ad una valutazione a ricavo dal 01/01/2007.

Il primo problema che viene evidenziato riguarda la necessità di capire cosa succederà per quei lavori pluriennali che sono iniziati nel 2006 e finiranno dopo il 31/12/2007.

Viene riferito che per quei lavori già valutati a costo si procederà a valutarli sempre a costo anche per gli anni successivi (la norma indica che deve essere applicato sempre lo stesso criterio di valutazione) mentre tutti quelli che inizieranno dal 01/01/2007 saranno valutati a ricavo.

Già nel primo anno (2007) con riferimento al metodo suddetto si verificherà la circostanza che in bilancio saranno espresse rimanenze lavori con valutazioni diverse.

Si richiede, quindi, di inserire, nel prospetto dei dati contabili, un distinguo delle due voci:

- a) rimanenze finali relative ad opere valutate a costo
- b) rimanenze finali relative ad opere valutate a ricavo

#### **2. Studi di settore valutati su più anni**

Le imprese del settore edile, nella maggior parte dei casi, svolgono la propria attività eseguendo lavori che hanno una durata pluriennale. Spesso alcuni di questi lavori (in particolare nell'edilizia civile) sono divisi in fasi lavorative in cui la fase iniziale (rilascio concessioni, installazione cantiere, ecc) è sempre caratterizzata dal sostenimento di costi che verranno poi spalmati su tutta la durata dei lavori.

Ne consegue che, soprattutto nel primo anno, nel caso coincidessero l'inizio di più cantieri, l'impresa si troverebbe a sopportare una serie di costi superiori rispetto agli anni successivi relativi a quei cantieri.

Si richiede, quindi, che, almeno per questo settore (TG69U), venga inserita una valutazione complessiva fatta su più anni lavorativi dell'impresa (per esempio 3 anni).



aderenza alle  
European  
Builders  
Confederation

associazione nazionale  
artigiani dell'edilizia, dei decoratori, dei pittori ed attività affini

ROMA - Via S. Giovanni in Laterano, 152 - C.A.P. 00184  
Tel. 06/703741 - 06/70452276 - Fax 06/70452284  
E-mail: anaepa@mail.confartigianato.it

### **3. Incidenza ore lavorate personale**

Nello studio di settore viene inserito, nel quadro relativo ai dati del personale, il numero delle ore lavorate che viene calcolato prendendo, come base di calcolo, le giornate inserite nella denuncia INPS DM10 che le imprese presentano mensilmente.

Dato che nel modello DM10 vengono indicate le giornate retribuite (quindi 26 gg/mensili) e non quelle lavorate, di fatto nello studio di settore vengono conteggiate come lavorate anche tutte quelle ore relative a ferie, malattia, infortunio, CIG ecc..

E' importante, quindi, che nello studio di settore si inseriscano solo le ore lavorate prevedendo che l'agenzia delle Entrate possa verificarle non con la denuncia INPS ma con altre forme.

### **4. Ore lavorate personale amministrativo**

Sempre nel quadro relativo alle ore del personale è importante fare una distinzione delle ore lavorate dal personale amministrativo anche in riferimento al coefficiente di regressione usato nei Cluster visto che lo stesso personale amministrativo non produce reddito.

### **5. Osservazioni finali**

La Confartigianato ha presentato gli studi di settore anno 2005 di circa 450 aziende (Italia Nord/Ovest) al fine di valutare quali modifiche si verificassero applicando i nuovi parametri individuati dal gruppo di lavoro SO.SE S.p.A.

Quasi il 60,8 % delle imprese è risultato non congruo ma il dato interessante da sottolineare è la differenza percentuale sui vari cluster.

I cluster con il più alto numero di studi non congrui sono quelli relativi alle imprese operanti in appalto nella riqualificazione e recupero (cluster 10 e 11 con il 38,7%) e alle imprese operanti in appalto e subappalto nell'edilizia abitativa privata (cluster 4 e 7 con il 18,6%).

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate rimangono, tuttavia, i seguenti interrogativi:

- quali sono i coefficienti di calcolo che producono una così rilevante differenza;
- è estremamente difficile capire tutta una serie di modifiche che verranno apportate senza avere gli indici di regressione applicati alle singole voci e soprattutto come questi sono stati determinati. Purtroppo gli stessi non sono stati forniti durante le riunioni tenutesi per la revisione dello studio;

pertanto, sulla base delle osservazioni sopra esposte, la Confartigianato, pur esprimendo un parere sostanzialmente positivo sul nuovo studio di settore, chiede che le stesse vengano recepite in sede di circolare ministeriale.

Il Presidente  
(Giuliano Nicola)  
*Giuliano Nicola*



**CNA Costruzioni**

Prot.24/07

Roma, 1 febbraio 2007

*Spett. Agenzia delle Entrate  
c.a. SOSE s.p.a.*

***Parere su studio di settore TG 69 U***

A seguito delle riunioni di validazione dello studio TG 69, e dell'esame degli esempi inviati, si propongono le seguenti osservazioni:

**1) Lavori di propria promozione**

Dall'esame dei cluster proposti emergono alcune perplessità in merito alla loro costruzione non tanto per errori di cluster analysis quanto, forse, per una non corretta comprensione di alcune domande contenute nel modello di comunicazione SG 69.

Più specificamente si ritiene che la numerosità di 15.939 riferita al cluster 10 – "Imprese di piccole dimensioni che acquisiscono e realizzano in proprio interventi di riqualificazione e recupero" possa non corrispondere pienamente alla realtà produttiva del settore.

Sembra molto elevato il numero delle imprese, organizzate mediamente con due addetti, che acquisiscono immobili da riqualificare e recuperare per successivamente cederli sul mercato.

Un'ipotesi è che possa essere stato non correttamente interpretato il rigo D23, acquisizione di lavori "di propria promozione".

Si ritiene che ciò potrebbe essere avvenuto per avere ricompreso nella dizione sopra riportata anche i lavori acquisiti da "committente privato" che invece vanno collocati nel D21 relativo ai lavori acquisiti "in appalto".

Analogha osservazione potrebbe essere fatta, anche se in misura meno significativa, anche per il cluster 8 – "imprese di piccole dimensioni che operano nell'edilizia non abitativa privata realizzando lavori in proprio".

Si propone pertanto di integrare ulteriormente le istruzioni, e di ritoccare la dizione dei ricordati righe, al fine di acquisire informazioni più corrette. Ai fini della validazione dello studio è evidente che se il fenomeno fosse marcatamente rilevante avrebbe incidenza non secondaria nella stima dei ricavi dei cluster citati.

**2) valutazione triennale**

Il superamento, avvenuto con il Decreto legge 223/06, della disposizione che prevedeva un iter accertativo distinto per i soggetti in contabilità ordinaria per obbligo – il cosiddetto triennio - rende necessario che la validazione dello studio TG69 avvenga considerando che per quelle imprese del settore delle costruzioni che operano con interventi che si realizzano in più anni, e sono la stragrande maggioranza delle imprese appartenenti al settore stesso, la valutazione della congruità operi in modo pluriennale.

In altre parole un singolo anno, non congruo, va valutato non isolatamente, ma osservando gli anni precedenti e successivi seguendo cioè il naturale corso dell'attività produttiva dell'impresa stessa. In un contesto temporale più ampio la valutazione sarà più aderente alla realtà.

**3) parametri congruità**

Sede Nazionale  
00161 Roma – Via G.A. Guattani, 13  
Tel. (06) 44188247 – Fax (06) 44249516 – E-mail [fnac@cna.it](mailto:fnac@cna.it)  
[www.cna.it](http://www.cna.it)

Sede Nazionale  
B-1000 Bruxelles - Rue Du Commerce, 124  
Tel. + 322 2307442-429 – Fax + 22/2307219  
E-mail [cna@euronet.be](mailto:cna@euronet.be)



## **Costruzioni**

Da una valutazione dell'applicazione dei nuovi parametri individuati dal gruppo di lavoro SOSE emerge un tasso elevato di imprese con risultati non congrui, con differenze sensibili rispetto alla numerosità dei casi sia tra i cluster che a livello dei vari territori.

Pertanto il giudizio di CNA Costruzioni sul nuovo studio di settore, pur nell'insieme positivo, è condizionato dalla verifica delle ragioni che determinano questa situazione.

Il Presidente  
Giovanni Tonioni

## ATTIVITÀ DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG73A

**Codici attività:**

**63.11.3- “Movimento merci relativo a trasporti ferroviari”;**

**63.11.4- “Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri”;**

**63.12.1- “Magazzini di custodia e deposito per conto terzi”;**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG73A, rispettivamente, in data 9 novembre 2006 (nota prot. n.161121/2006 del 25/10/2006) e 27 novembre 2006 (nota prot. n. 170184 del 13/11/2006).

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione delle Associazioni di categoria interessate in data 3 ottobre 2006 con nota prot. n. 147602/2006.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della SO.SE. S.p.A e i rappresentanti delle seguenti Associazioni di categoria: CONFETRA e ASSOLOGISTICA.

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG73A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale, né sono pervenute specifiche osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate e degli intervenuti alle riunioni.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 19.01.2007

Carmine Tozza

## ATTIVITÀ DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG73B

**Codici attività:**

**63.40.1- “Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali”;**

**63.40.2- “Intermediari dei trasporti”;**

**64.12.0- “Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali”;**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 3 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate e della Sose finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG73B, rispettivamente, in data 5 ottobre (nota prot. n. 141849/2006 del 25/09/2006), 24 ottobre (nota prot. n. 15296 dell'11/10/2006) e 10 novembre 2006 (nota prot. n. 161164 del 25/10/2006).

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione delle Associazioni di categoria interessate in data 1 agosto 2006 con nota n. 120064/2006.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della SO.SE. S.p.A e i rappresentanti delle seguenti Associazioni di categoria: CONFETRA.

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG73B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale, né sono pervenute specifiche osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate e degli intervenuti alle riunioni.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 19.01.2007

Carmine Tozza

## ATTIVITA' DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG76U

**Codici attività: 55.51.0 – Mense  
55.52.0 – Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)**

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso la sede della SO.SE. S.p.A, finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG76U, rispettivamente in data 24 maggio e 20 giugno 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 19 Aprile 2006 con nota prot. n. 65963/2006 e, nelle predette riunioni, sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Lo studio di settore TG76U costituisce evoluzione dello studio SG76U, approvato con decreto ministeriale del 21 febbraio 2003 ed entrato in vigore a decorrere dall'anno di imposta 2002.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- C.N.A.;
- Confcommercio;
- FIPE

Nel corso delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Con nota inviata in data 28 settembre 2006, la CNA ha trasmesso le considerazioni di un associato, intervenuto alla discussione nel corso delle riunioni, che di seguito si riportano.

- Nell'ambito delle aziende che producono e servono piatti pronti a bar, tavole calde, ristoranti, ecc., esistono profonde differenze organizzative, di margine e di redditività tra le Aziende che già producono altri prodotti alimentari (*produttori*) e le Aziende che producono solo piatti pronti (*trasformatori*).

La maggior parte delle aziende indicate nella prima tipologia, in passato, si dedicava solo alla produzione di pasta fresca o di gastronomia mentre oggi produce anche piatti pronti. Per tali imprenditori, il passaggio alla produzione di tali prodotti è stata quasi sempre una

necessità poiché il mercato della pasta fresca è stato invaso da aziende di media o grande dimensione che negli ultimi anni si sono organizzate per riuscire ad occupare quelle piccole quote di mercato che erano di proprietà di piccoli produttori locali, spesso addirittura comunali. Tali difficoltà hanno spinto ad inventare nuove produzioni, spesso prodotti gastronomici ed infine piatti pronti monodose.

Le aziende del secondo tipo sono nate in seguito al grande espandersi delle richieste del mercato. I trasformatori nella maggior parte dei casi non producono nulla dalla materia prima di partenza (non si producono la pasta né i condimenti), ma si limitano a cuocere i vari alimenti e/o porzionare alimenti già pronti in confezioni più grandi. Tali aziende non sono veri e propri produttori anche se per molti dei loro prodotti vi si avvicinano.

Si evidenzia pertanto la difficoltà che incontrano taluni operatori nel trovare una esatta collocazione tenuto conto delle differenze che contraddistinguono l'attività di produzione e l'attività di somministrazione, soprattutto in relazione ai costi relativi all'acquisto dei prodotti, all'attività di gestione e al personale.

## **OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'evoluzione dello studio di settore SG76U è stato effettuato utilizzando i dati dichiarati dai contribuenti nel modello di comunicazione dei dati per l'applicazione degli studi di settore.

Infatti, non sono pervenute a quest'ufficio le richieste osservazioni, finalizzate ad acquisire ulteriori informazioni che permettessero di cogliere le modificazioni intervenute nel mercato e consentissero di rappresentare meglio la realtà economica del settore.

In merito alle osservazioni ora addotte dalla CNA e alle difficoltà incontrate da taluni operatori si richiama quanto specificato nella classificazione delle attività economiche Atecofin 2004. Nella sezione H - Alberghi e Ristoranti, dopo l'indicazione delle attività incluse, viene precisato che:

*Dalla sezione sono escluse:*

*- la fornitura di pasti non adatti al consumo immediato o che non si intende consumare immediatamente o di cibo preparato che non può essere considerato un pasto (cfr. 15: Industrie alimentari e delle bevande)*

*- la vendita di cibo non fabbricato in proprio che non può essere considerato un pasto o di pasti inadatti al consumo immediato (cfr. sezione G: Commercio all'ingrosso e al dettaglio)*

Pertanto, occorrerà valutare nei singoli casi se il tipo di attività svolta dal contribuente sia da considerarsi esclusivamente come produzione oppure come somministrazione ed ancora se si tratti di due diverse attività che comportano l'applicazione di due diversi studi.

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG76U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale, né sono pervenute specifiche osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate e degli intervenuti alle riunioni.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare il prototipo dello studio in esame alla Commissione degli esperti per il relativo parere, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 10 gennaio 2007

Antonella Pallotta

-----Messaggio originale-----

**Da:** Carlo Catena [mailto:catena@cna.it]

**Inviato:** giovedì 28 settembre 2006 11.48

**A:** PALLOTTA ANTONELLA

**Cc:** Eusebio Marina

**Oggetto:** aziende piatti pronti

Gentili D.sse Pallotta ed Eusebio,

vi invio il contributo del Sig. Dario Neri interessato allo studio TG76U relativo alle attività 55.51.0 -

Mense e

55.52.0 – Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting).

La difficoltà di ben definire l'attività (produzione o servizio) e di conseguenza di inserire le imprese di questo tipo nello studio più appropriato portò alla richiesta di scrivere una nota da parte dell'impresa.

Ora abbiamo questo contributo, rimango in attesa di conoscere il percorso successivo.

Con cordialità

Carlo Catena

# Aziende piatti pronti

Come anticipato nelle riunioni precedenti cercherò di delineare le caratteristiche e le differenze fra le aziende che producono e servono piatti pronti a bar, tavole calde, ristoranti, ecc.

- 1) Innanzitutto per riuscire a comprendere le differenze sia organizzative che di margine e redditività divideremo le aziende in questione in due macrocategorie e cioè:
  - Aziende che già producono altri prodotti alimentari che d'ora in avanti chiameremo per semplicità **produttori**
  - Aziende che producono solo piatti pronti che d'ora in avanti chiameremo per semplicità **trasformatori**

- Si devono comunque fare alcune considerazioni prima di entrare nel dettaglio per quanto sarà possibile in questa relazione e cioè:
- Le aziende di cui parleremo sono piccole se non piccolissime aziende al massimo tra titolari e dipendenti (spesso stagionali) 10 operatori
    - Al momento in Italia esistono 3 tipi di piatti pronti: cotti ad acqua (i più simili al ristorante), cotti a vapore e precotti
  - Le uniche aziende nazionali sono nei prodotti precotti (Beretta, Vogliazzi) in quanto è un settore più facile da automatizzare ed in più permette ad oggi di portare la scadenza del prodotto tra i 60 ed i 90gg.
  - Le altre aziende più automatizzate sono le aziende nel cotto a vapore in quanto è un settore che ha potuto sfruttare gli studi e le macchine studiate per le verdure cotte a vapore che già da anni sono sul mercato

Le differenze illustrate qui sopra non solo incidono sul mercato che le aziende stesse possono affrontare ma esistono chiaramente anche differenze di costi di economie dell'automazione ed anche la necessità per le aziende che producono i piatti della prima versione di trovarsi in frontiera e qui spesso di innovare a proprie spese attraverso test in laboratorio o effettuando prove a proprio costo.

Nelle prossime pagine non effettueremo un'analisi tra queste tre tipologie di aziende ma ci limiteremo ad osservare le differenze tra le loro due microcategorie in quanto aziende di questi tre tipi si trovano sia tra i produttori che tra i trasformatori; è però necessario considerare che spesso sono proprie le differenze qui sopra illustrate che lo studio dovrebbe cercare di cogliere infatti queste sono quelle che variano sia il costo di produzione, di gestione e di stoccaggio dei vari prodotti.

# Caratteristiche dei produttori


La maggior parte di queste aziende oggi produce anche piatti pronti in quanto nella sua storia produceva, produce e produrrà anche altri alimenti, fra queste sicuramente nei casi più frequenti ci troviamo di fronte ad ex produttori di sola pasta fresca o di gastronomia.

Per tali imprenditori il passaggio alla produzione di tali prodotti è stata quasi sempre una necessità di mercato infatti sia il mercato della pasta fresca (sia essa freschissima o confezionata) è stato invaso da aziende di media o grande dimensione che negli ultimi anni si sono organizzate per riuscire ad occupare quelle piccole quote di mercato che erano di proprietà di piccoli produttori locali spesso addirittura comunali.

Tali difficoltà le hanno spinte ad inventare nuove produzioni spesso prodotti gastronomici ed infine piatti pronti monodose.

Nel partecipare alle varie riunioni sugli studi di settore, recentemente sul catering ed a suo tempo quelli sulla pasta fresca, si è notata una mancata collocazione di queste aziende che sempre più coprono quote di mercato rilevanti sia nel mercato dei somministratori che in piccole catene distributive,

## Problemi di inserimento negli studi di settore




- Nel valutare sia gli studi sul catering sia quelli sulla pasta fresca (in cui si può inserire il dato di che percentuale di fatturato generato dalla vendita di piatti pronti) rimane evidente il problema che tale studi non hanno una capacità di cogliere quanto incidano in modo di verso alcuni costi tra cui il personale, oppure che è diverso se un'azienda acquista di prodotti di macelleria per produrre pasta ripiena o arrostiti o vitelli tonnati, non solo gli acquisti di imballaggi sono diversi per incidenza di costo e relativa redditività se si acquista sacchetti per la pasta o piatti barrierati per i confezionamento e riscaldamento dei piatti pronti.

# Caratteristiche dei trasformatori

Queste aziende sono nate in seguito al grande espandersi delle richieste del mercato di poter effettuare una pausa pranzo veloce e di ottima qualità.

I trasformatori nella maggior parte dei casi non producono nulla dalla materia prima di partenza (non si producono la pasta né i condimenti) ma, si limitano a cuocere i vari alimenti e/o porzionare alimenti già pronti in confezioni più grandi (tagliano arrostiti già cotti, dividono insalate di mare vendute in secchielli da kg)

## Problemi di inserimento negli studi di settore



- È evidente che tali aziende non sono dei veri e propri produttori anche se per molti loro prodotti vi si avvicinano è comunque lampante che rispetto ai produttori avranno maggiori costi nell'acquisto dei prodotti ma sicuramente un minor costo di personale come di costi di gestione in quanto la loro struttura è più lineare e meno dispersiva quindi per aggredire una identica quota di mercato avranno necessità di minor spazio produttivo

# Conclusioni

Pare necessario valutare alcune caratteristiche di tali aziende nella loro globalità che ne caratterizzano i costi e gli eventuali margini di reddito.

- Tutte queste aziende indifferentemente dalla microcategoria a cui appartengono si differenziano tra loro in base alla scadenza della loro produzione che oggi nel mercato variano dai 7 ai 40/45 gg infatti tali differenze incidono sul costo di produzione e sul costo dell'invenduto
  - Nel tipo di mercato che aggrediscono cioè, se distribuiscono direttamente ai somministratori o catene distributive o se si affidano a grossisti
  - Nella qualità della propria produzione infatti penso che sia per tutti evidente che nell'acquistare carne italiana o estera per produrre arrosti o altri piatti gastronomici crea una differenza di valore aggiunto sul prodotto.
- Tutte le notizie riportate in questo studio andrebbero comunque valutate sul fatto che si basano su una valutazione sia economica che organizzata di una singola azienda e quindi sarebbe più opportuno allargare il tavolo della discussione anche facendo osservare fisicamente ad alcuni operatori informatici incaricati di informatizzare tali procedure

## ATTIVITÀ DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG77U

**Codici di attività:**

- 61.10.1 – Trasporti marittimi e costieri
- 61.20.0 – Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
- 63.22.0 – Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine è stata convocata n° 1 riunione presso i locali della SO.SE S.p.A., finalizzata a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG77U in data 14 novembre 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 5 ottobre 2006 con nota prot. n. 149173/2006 e nella predetta riunione sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e della seguente Associazione:

- CONFARTIGIANATO

Lo studio di settore TG77U costituisce un'evoluzione del precedente studio SG77U, entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2002.

#### A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La Confartigianato di Venezia, con nota del 16 gennaio 2007, fa presente che a seguito delle riunioni tenutesi per l'evoluzione dello studio TG77U, sono emerse alcune considerazioni che è importante evidenziare.

Innanzitutto, viene sottolineato che:

- nel caso del trasporto di merci, non sono state trovate grosse anomalie con la nuova versione;
- per i gondolieri, il nuovo *cluster* creato appositamente per tale tipologia di attività, presenta un livello di congruità più elevato rispetto al *cluster* in cui, con la precedente versione dello studio, venivano collocate le imprese che svolgevano attività di tale specie.

In generale, durante le riunioni sono emerse alcune correzioni che lo studio, al fine di essere più preciso dovrebbe recepire.

In particolare, a fianco di alcune osservazioni di carattere generale sopra esposte se ne elencano altre particolari per la categoria dei trasporti su merci:

- a) c'è la necessità di tenere in considerazione le oggettive peculiarità che caratterizzano la città di Venezia. Innanzitutto si segnala che Venezia richiede accorgimenti maggiori e limitazioni più forti per lo svolgimento dell'attività rispetto ad altre città. La stessa, inoltre, è una città ad esclusiva vocazione turistica dove la popolazione, perlopiù anziana, è scesa al di sotto di 85.000 abitanti (che ad oggi dovrebbero essere circa 65.000). L'attività di trasporto su barca, infatti, oltre a sottostare necessariamente a limitazioni orarie particolarmente rigide, viene esercitata su canali che non sempre sono percorribili dalle barche;
- b) bisognerebbe distinguere il personale amministrativo, che generalmente viene considerato non produttivo, dal personale addetto all'attività (ad es. nel trasporto, dove presente) che, invece è quello che effettivamente permette all'impresa di ottenere una certa produttività;
- c) emerge la necessità di effettuare una distinzione tra il valore dei beni strumentali destinati all'attività (trasporto) e altri beni. Anche in questo caso la differenziazione permette di indicare facilmente i beni che realmente partecipano al processo produttivo;
- d) bisogna distinguere il valore dei beni strumentali "usati" per l'attività in corso d'anno e quelli non "usati" (presenza di più barche rispetto al numero di persone atte a pilotarle). Questa precisazione permette di sottolineare che, sebbene le imprese che svolgono tali tipi di attività posseggono un numero di beni strumentali elevato, non significa che gli stessi vengano usati tutti contemporaneamente. In realtà, questa osservazione mira a differenziare i beni strumentali che partecipano al processo produttivo dell'impresa solo per lavorazioni molto particolari;
- e) occorre una separata indicazione del valore contabile del costo carburante "maggiorato", se il mezzo viene usato per edilizia (ad es. se c'è la presenza di gru). Nel caso in cui, infatti, sulla barca viene montata la gru, la stessa, a causa del peso maggiore, consuma un livello di carburante più elevato rispetto ad altre attività;
- f) c'è la necessità di considerare, per tutte le attività oggetto di tale studio, una serie di problemi "legati" alla navigazione (orari, vincoli, divieti ecc.).

Il parere della Confartigianato risulta, tuttavia, positivo anche se si raccomanda l'Agenzia delle entrate di approvare lo studio TG77U recependo le osservazioni sopra esposte.

## B) OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE

In risposta alle osservazioni suesposte, l'Agenzia fa presente quanto segue:

- Con riferimento alle peculiarità che caratterizzano l'attività di trasporto nella laguna di Venezia, le stesse sono state prese in considerazione dallo studio di settore TG77U in modi diversi. Per quanto concerne in particolare il trasporto di merci è stato individuato un gruppo di imprese, all'interno del *cluster* 3, che si occupa di trasporto lagunare/fluviale; tale *cluster* accoglie soprattutto gli operatori della laguna veneta (che costituiscono la netta prevalenza dei soggetti interessati).  
All'interno di tale *cluster*, pertanto, le imprese presentano caratteristiche simili e affrontano analoghe problematiche per quanto concerne la navigazione nella laguna, per cui si può sostenere che il modello sia, pressoché, tarato su di loro;
- la distinzione tra personale amministrativo/di segreteria e personale dedicato all'attività prevalente dell'impresa, generalmente non viene effettuata per le attività dei servizi, in quanto il peso di tali figure è poco rilevante. Si sottolinea che, comunque, durante l'analisi del prototipo dello studio di settore in questione non sono emerse anomalie in tal senso;

- Per il valore dei beni strumentali, va ricordato che secondo le istruzioni per la compilazione del modello possono non essere indicati nel valore dei beni strumentali i beni non utilizzati nel corso del periodo d'imposta, a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento;
- il costo del carburante è già richiesto nel modello per la comunicazione dei dati. Il maggior consumo di carburante, ad esempio per attività di edilizia, presenta problemi di rilevazione in quanto non può essere misurato in maniera oggettiva al pari del costo e in ogni caso dovrebbe essere remunerato dalle tariffe applicate.

In ultima istanza, si sottolinea che, comunque, le osservazioni presentate dall'associazione di categoria potranno essere menzionate nella circolare esplicativa degli studi di settore che ogni anno segue l'approvazione degli stessi. Si tratta, infatti, di situazioni particolari che potranno, se ritenute valide, essere prese in considerazione nel caso concreto, in contraddittorio con l'ufficio.

Ai fini dell'approvazione della nuova versione dello studio in oggetto, si fa presente, poi, che sono stati esclusi dall'applicazione dello studio TG77U i soggetti esercenti "l'attività svolta dalle corporazioni di piloti di porto". Tale decisione è stata presa perché, durante l'applicazione dello studio di settore (di tipo "sperimentale" per questi soggetti), nonché a seguito di accurate analisi ed approfondimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, è stato appurato che tale attività mal si concilia con le caratteristiche e le finalità tipiche degli studi di settore.

#### C) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG77U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio TG77U esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 19 gennaio 2007

Ufficio: Direzione  
Prot.N.: 32\CP  
Oggetto: comunicazione

Venezia 16 Gennaio 2007

Spett.le  
Agenzia delle Entrate  
Alla c.a. Dott. SOSE

**Sede Centrale Venezia**  
Castello, S. Lio 5653/4  
8.30-13.00 14.00-18.00

**Segreteria Servizi**  
Tel. 041 529 9250  
Fax 041 529 9259

**Ufficio Cassa**  
Tel. 041 529 9285

**Contabilità Semplificata**  
Tel. 041 5299220  
Fax 041 529 9229

**Contabilità Ordinaria**  
Tel. 041 529 9230  
Fax 041 529 9239

**Tenuta Libri Paga**  
Tel. 041 5299240  
Fax 529 9249

**Ufficio Categorie  
e Formazione**  
tel. 041 5299270  
fax 041 529 9279

**Parere su studio di settore TG77U (attività: 61.10.0: Trasporti marittimi e costieri; 61.20.0: Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari); 63.22.0: Altre attività connesse ai trasporti per vie d'acqua).**

A seguito delle riunioni tenutesi per l'evoluzione dello studio TG77U, sono emerse alcune considerazioni che è importante evidenziare.

Innanzitutto, per sottolineare:

- nel caso del trasporto di merci, non sono state trovate grosse anomalie con la nuova versione;
- per i gondolieri, il nuovo cluster creato appositamente per tale tipologia di attività, presenta un livello di congruità più elevato rispetto al cluster in cui, con la precedente versione dello studio, venivano collocate le imprese che svolgevano attività di tale specie.

In generale, durante le riunioni sono emerse alcune correzioni che lo studio, al fine di essere più preciso dovrebbe recepire.

In particolare, a fianco di alcune osservazioni di carattere generale sopra esposte se ne elencano altre particolari per la categoria dei trasporti su merci:

a) necessità di tenere in considerazione le oggettive peculiarità che caratterizzano la città di Venezia. Innanzitutto si segnala che Venezia richiede accorgimenti maggiori e limitazioni più forti per lo svolgimento dell'attività rispetto ad altre città. La stessa, inoltre, è una città ad esclusiva vocazione turistica dove la popolazione, perlopiù anziana, è scesa al di sotto di 85.000 abitanti (che ad oggi dovrebbero essere circa 65.000). L'attività di trasporto su barca, infatti, oltre a sottostare necessariamente a limitazioni orarie particolarmente rigide, viene esercitata su canali che non sempre sono percorribili dalle barche;

b) necessità di operare distinzione tra personale amministrativo, che generalmente viene considerato non produttivo, e personale addetto all'attività

**Cavallino Treporti**  
Via Fausta 69/a  
Tel./Fax 041 530 0837

**Lido**  
Via S. Gallo 43  
Tel. 041 529 9280  
Fax 041 2420319

**Murano**  
Riva Longa  
Tel./Fax 041 529 9281

**Burano**  
Via San Mauro 58  
Tel./Fax 041 527 2264

(trasporto dove presenti) che, invece è quello che effettivamente permette all'impresa di ottenere una certa produttività;


c) necessità di effettuare una distinzione tra valore dei beni strumentali destinati all'attività (trasporto) e altri beni. Anche in questo caso la differenziazione permette di indicare facilmente i beni che, in pratica, partecipano al processo produttivo;


d) necessità di distinguere il valore dei beni strumentali "usati" per l'attività in corso d'anno e quelli non "usati" (presenza di più barche rispetto al numero di persone atte a pilotarle). Questa precisazione permette di sottolineare che, sebbene le imprese che svolgono tali tipi di attività posseggono un numero di beni strumentali elevato, non significa che gli stessi vengano usati tutti contemporaneamente. In realtà, questa osservazione mira a differenziare i beni strumentali che partecipano al processo produttivo dell'impresa solo per lavorazioni molto particolari;

e) separata indicazione del valore contabile del costo carburante "maggiorato" se il mezzo viene usato per edilizia (presenza di gru ...). Nel caso in cui, infatti, sulla barca viene montata la gru, la stessa, a causa del peso maggiore, consuma un livello di carburante più elevato rispetto ad altre attività;

f) necessità di considerare per tutte le attività oggetto di tale studio, di una serie di problemi "legati" alla navigazione (orari, vincoli, divieti ...).

Il parere delle nostre Organizzazioni, tuttavia, risulta positivo, anche se si raccomanda l'Agenzia delle entrate di approvare lo studio TG77U recependo le osservazioni sopra esposte, su cui attiriamo la vostra cortese attenzione.

Il Segretario  
Gianni De Checchi  


Settore Trasporti Lagunari  
Il Presidente  
Giovanni Grandesso  


**Cavallino Treporti**  
Via Fausta 69/a  
Tel./Fax 041 530 0837

**Lido**  
Via S. Gallo 43  
Tel. 041 529 9280  
Fax 041 2420319

**Murano**  
Riva Longa  
Tel./Fax 041 529 9281

**Burano**  
Via San Mauro 58  
Tel./Fax 041 527 2264

## **ATTIVITA' DEI SERVIZI**

### **VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTESI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE**

#### **STUDIO TG78U - EVOLUZIONE -**

**Codice Attività: 63.30.1**

**- Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator -**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n° 3 riunioni presso i locali della So.Se. S.p.A., finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio TG78U ((Evoluzione dello Studio di settore SG78U), rispettivamente in data 16 novembre, 5 dicembre 2006 e 18 dicembre 2006 (andata però deserta).

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 3 ottobre 2006 con nota prot. num. 147402/2006 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della So.Se. S.p.A., e delle seguenti Associazioni di categoria:

- ASSOTRAVEL (CONFINDUSTRIA)
- FIAVET (CONFCOMMERCIO)
- ASSOVIAGGI (CONFESERCENTI)
- CONFCOMMERCIO
- CONFESERCENTI

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### **A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

In una nota congiunta, le Associazioni ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI, FIAVET, esprimono apprezzamento sull'impostazione del nuovo Studio di settore e una generale condivisione sui nuovi gruppi omogenei che rappresentano l'evoluzione dell'articolazione organizzativa e della realtà operativa delle agenzie di viaggi e dei tour operator, sulle variabili utilizzate nell'analisi discriminante e nella regressione, nonché sui nuovi indicatori economici impiegati nell'analisi della coerenza, che puntualmente identificano il settore delle agenzie di viaggi e turismo.

Vengono comunque espresse delle considerazioni, oggetto di confronto durante i suddetti incontri, che si riepilogano di seguito:

1. è stato segnalato che, ai fini di una più corretta attribuzione delle imprese nel cluster 8 “Agenzie che vendono al pubblico prevalentemente tramite internet e call center”, è necessario integrare le istruzioni di compilazione del nuovo Modello TG78U, precisando che tali imprese devono non solo proporre pacchetti, servizi turistici e formulare preventivi di vendita tramite Internet e call center, ma giungere fino alla stipula del contratto di compravendita di pacchetti e servizi turistici utilizzando il medesimo strumento di vendita. A tal fine, viene suggerito di utilizzare come riferimento, seppure in modo indicativo, anche il rigo “Spese per progettazione e aggiornamento siti e portali web”, non esistendo necessariamente una relazione tra tali spese e l’utilizzo del sito internet per la compravendita di pacchetti e potendo il sito stesso essere utilizzato anche per finalità di carattere pubblicitario e promozionale;
2. è stata evidenziata la necessità di precisare che, nel cluster 10 “Agenzie aderenti a consorzi”, dovranno essere comprese le imprese effettivamente consorziate per lo svolgimento in comune di determinate attività rilevanti sotto l’aspetto economico e non quindi per l’eventuale adesione ad iniziative condotte in forma congiunta, anche con l’intervento degli Enti Locali che perseguono finalità simili, di promozione turistica del territorio di appartenenza. A seguito di ciò sarebbe opportuno prevedere un nuovo rigo nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti per lo studio di settore per gli eventuali contributi periodici di partecipazione al consorzio stesso;
3. è stato richiesto di riformulare la descrizione del titolo del nuovo cluster 12 da “Agenzie specializzate in viaggi di lavoro” in “Agenzie specializzate prevalentemente nell’organizzazione di viaggi di lavoro” e ciò per ribadire che trattasi di imprese specializzate nell’attività di organizzazione, in particolare di viaggi e soggiorni di lavoro (82% in media dei ricavi dell’attività svolta da tali imprese);
4. è stato richiesto, di poter prevedere e specificare nelle istruzioni del Modello TG78U, che la compilazione dei righi “Spese per royalties in quote fisse” e “Spese per royalties in quote variabili”, dovrà essere effettuata solo da quelle imprese che avranno compilato il rigo “In franchising o affiliato a gruppi di acquisto / network”, allo scopo di non creare difficoltà nella compilazione dei righi riguardanti le informazioni sull’appartenenza o meno a gruppi di acquisto / network ovvero a consorzi;
5. è stato richiesto l’inserimento di un nuovo rigo nel Modello TG78U che permetta di indicare eventuali altre tipologie di “royalties”, senza subordinarne la compilazione alla diretta appartenenza delle agenzie alla tipologia commerciale illustrata nel punto precedente;
6. è stata rappresentata la necessità di eliminare il rigo “Quote non commissionabili sulla vendita di pacchetti e servizi turistici”. A tale riguardo, è stata evidenziata l’oggettiva difficoltà, da parte delle agenzie di viaggio che intermediano nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator, a rilevare con apprezzabile grado di attendibilità il dato richiesto. Ciò deriva dal fatto che le agenzie di viaggio, agendo in nome e per conto dei clienti / consumatori finali dei viaggi, non contabilizzano i diversi elementi della pratica di viaggio ma registrano una permutazione finanziaria del credito complessivo nei confronti del cliente e come contropartita

il corrispondente debito verso il tour operator. L'unica contropartita economica dell'operazione è rappresentata dalla provvigione che, tra l'altro, viene auto fatturata e inclusa in un documento riepilogativo mensile per le provvigioni corrisposte da parte del tour operator all'agenzia di viaggi intermediaria. Non esiste al momento neppure un ente terzo che agisca a titolo di stanza di compensazione come invece avviene per la vendita di biglietteria aerea;

7. è stata infine evidenziata, come naturale conseguenza della eliminazione della variabile "Quote non commissionabili sulla vendita di pacchetti e servizi turistici", la opportuna suddivisione dell'indicatore di coerenza dato dal M.I.C. (Margine di Intermediazione Commerciale), in due indici: uno per l'intermediazione realizzata dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator e l'altro per l'attività di intermediazione realizzata dalla vendita di biglietterie e altri servizi.

## **B) OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

1. per ciò che concerne le osservazioni del punto A.1, si fa presente che nelle istruzioni del nuovo Modello TG78U per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, verrà specificato il rigo "Vendite dirette al pubblico (business to consumer) tramite internet e call center", dovrà essere compilato esclusivamente dalle imprese che utilizzano la modalità di vendita "business to consumer". Vale a dire che utilizzano i canali internet o call center per la stipula dei contratti di compravendita con il cliente finale e non solo per la proposta di pacchetti e servizi turistici e la formulazione di preventivi di vendita;
2. in riferimento al punto A.2, al fine di chiarire le caratteristiche del nuovo cluster 10, verrà inserito nel nuovo Modello TG78U un nuovo rigo "Contributi di partecipazione a consorzi". Sarà inoltre precisato nelle istruzioni che la compilazione del rigo sopra citato e del rigo "Appartenenza a consorzi", è prevista solamente per le imprese che aderiscono a consorzi stabili, costituiti per lo svolgimento in comune di alcune attività. Saranno invece esclusi dalla compilazione dei suddetti rigi, i consorzi costituiti per promuovere iniziative o con finalità di promozione turistica;
3. per ciò che concerne il punto A.3, l'Agenzia è disponibile a modificare la denominazione del cluster 12 nella modalità proposta dalle Associazioni di categoria, nell'intento di ribadire che trattasi di imprese specializzate nell'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni di lavoro;
4. in relazione a quanto esposto al punto A.4, si evidenzia che ai fini della funzione discriminante, i rigi "Spese per royalties in quote fisse" e "Spese per royalties in quote variabili", contribuiscono in maniera significativa all'attribuzione delle imprese al cluster 3 "Agenzie intermediarie operanti in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network" e al cluster 13 "Agenzie in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network". Pertanto, al fine di agevolare la compilazione di tali rigi da parte delle sole imprese che aderiscono a queste forme di affiliazione, nel nuovo Modello TG78U verrà modificata la descrizione dei due rigi in questione, specificando che si riferiscono a "royalties" per la partecipazione a "franchising o gruppi di acquisto/network";

5. con riguardo a quanto indicato al punto A.5, coerentemente con quanto considerato e affermato al punto B.4 e allo scopo di non “appesantire” ulteriormente la compilazione del Modello TG78U ai contribuenti, non si ritiene necessario aggiungere un nuovo rigo per individuare eventuali altre tipologie di “royalties” con riferimento ad imprese non appartenenti a catene di “franchising o a gruppi di acquisto/network”.

L’individuazione dell’eventuale esistenza/presenza di tali tipologie di soggetti, ancorchè da valutare anche sotto l’aspetto della significativa numerosità ai fini di una ipotetica “clusterizzazione”, si potrà nel caso rilevare attraverso l’indicazione nel Quadro F – “Elementi contabili”, da parte delle imprese interessate non appartenenti a catene di “franchising o a gruppi di acquisto/network”, dei costi sostenuti per altre tipologie di “royalties”;

6. in riferimento al punto A.6, si fa presente che nel corso delle riunioni finalizzate a verificare l’idoneità del prototipo dello studio TG78U a rappresentare la realtà delle agenzie di viaggio e dei tour operator, è stata rappresentata da parte delle Associazioni di categoria l’effettiva criticità delle Agenzie di viaggio che intermediano nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator, nel quantificare con ragionevole grado di attendibilità, l’ammontare delle “Quote non commissionabili sulla vendita di pacchetti e servizi turistici”. Conseguentemente, si è convenuto sull’opportunità di applicare un abbattimento forfetario su tale volume intermediato, così come era stato effettuato nella precedente versione dello studio (SG78U). Ai fini del calcolo del “Volume intermediato relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici”, da utilizzare nella funzione di ricavo, invece di decurtare le “Quote non commissionabili su vendita di pacchetti e servizi turistici”, è stata calcolata una quota da sottrarre in misura forfetaria.

Per determinare il valore da decurtare sono state effettuate analisi statistiche sui “Volumi intermediati realizzati dalla vendita di pacchetti e servizi turistici” e sulle corrispondenti “Quote non commissionabili”. Il valore individuato per il calcolo della quota forfetaria è il 6,6% del “Volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici”. Utilizzando tale valore sono state individuate le nuove funzioni di ricavo.

Occorre ulteriormente precisare che i valori di abbattimento relativi alla versione precedente dello studio (SG78U) e quelli riferiti alla evoluzione dello stesso (TG78U), non possono essere confrontati tra di loro in quanto il valore del 3,95% risultato nella vecchia versione, era stato individuato “a valle” della determinazione dei “coefficienti di regressione”, mentre per lo studio TG78U, “l’ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici”, è stata utilizzata nella determinazione delle funzioni di ricavo già decurtata della quota forfetaria individuata, pari al 6,6%. Questo per sottolineare che i due valori sono stati determinati con procedimenti e finalità diversi.

La quota forfetaria di abbattimento del 6,6% del “Volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici”, risultata dall’analisi effettuata con i criteri sopra descritti, è stata ritenuta “congrua” dalle Associazioni di categoria, nella riunione del 5 dicembre 2006;

7. in riferimento al punto A.7, si precisa che ai fini di una più puntuale analisi della coerenza, è stata proposta dalle Associazioni di categoria la sostituzione dell’indicatore economico di coerenza denominato “Margine di Intermediazione Commerciale”, con due nuovi indicatori economici denominati:
- “margine d’intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici”, calcolato come rapporto tra “l’ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator” e “l’ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator”. Per quanto riguarda la composizione di questo indicatore, si segnala che diversamente da quanto indicato dalle

Associazioni di categoria al punto 7 del documento congiunto con il quale viene espresso il parere, il “Volume intermediato relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici” è stato ovviamente utilizzato al lordo delle quote non commissionabili, coerentemente alla oggettiva difficoltà nel quantificarle correttamente rappresentata da parte delle agenzie di viaggio, come esplicitato al punto A.6;

- “margine d’intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietterie ed altri servizi”, calcolato come rapporto fra “l’ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)” e “l’ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.) al netto delle "Quote non commissionabili su biglietteria".

I due nuovi indicatori economici andranno ad aggiungersi in applicazione dello studio agli altri tre elaborati in fase di costruzione.

### **C) CONSIDERAZIONI FINALI**

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG78U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

**Roma, 6 febbraio 2007**

**Leonardo Baglioni**



ASSOTRAVEL



ASTOI  
ASSOCIAZIONE TOUR OPERATOR ITALIANI



## NOTA INFORMATIVA AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO STUDI DI SETTORE

### *Parere sulla proposta di validazione dello Studio di settore Evoluzione TG78U – Codice Attività 63.30.1 Attività delle agenzie di viaggi e turismo e dei tour operator*

Con riferimento alla richiesta, pervenuta in data 8 gennaio 2007, prot. n. 3034/2007, per la formulazione di osservazioni e/o di rilievi concernenti la validazione dell'evoluzione dello Studio di settore TG78U per le agenzie di viaggi e turismo e tour operator, si esprime innanzitutto apprezzamento per il lavoro svolto e sull'impostazione del nuovo Studio di settore che rappresenta l'evoluzione dell'articolazione organizzativa e della realtà operativa delle agenzie di viaggi e dei tour operator, avendo comunque rilevato degli aspetti che comportano alcune modifiche ed integrazioni nel modo di seguito espresso.

Nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2006 si sono svolti, presso la sede della SO.SE S.p.A. ed alla presenza dei Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Studi di Settore, una serie di incontri nel corso dei quali si è conclusa la fase di sperimentazione del prototipo per la revisione dello Studio di settore per le agenzie di viaggi e tour operator, e da cui è emersa una generale condivisione sui nuovi gruppi omogenei, e sulle variabili utilizzate nell'analisi discriminante e nella regressione, nonché sui nuovi indicatori economici impiegati nell'analisi della coerenza, che puntualmente identificano il settore delle agenzie di viaggi e turismo.

Si riepilogano di seguito alcune considerazioni – in parte già espresse nella nota dell'8 novembre 2006 – ed oggetto di confronto durante i suddetti incontri, nell'intendimento di fornire all'Agenzia delle Entrate ed ai Componenti della Commissione degli Esperti il supporto informativo indispensabile per la piena riuscita della revisione dello Studio:


1. **individuazione nel nuovo cluster 8, che raggruppa le agenzie di viaggi che vendono direttamente al pubblico tramite Internet e call center, le imprese che concludono il contratto di compravendita di pacchetti e servizi turistici esclusivamente attraverso le suddette modalità di vendita**, stabilendo quindi che tali aziende devono non solo proporre pacchetti e servizi turistici e formulare preventivi di vendita tramite Internet e call center ma giungere fino alla stipula del contratto di compravendita di pacchetti e servizi turistici utilizzando il medesimo strumento di vendita. Un utile indicatore potrebbe essere fornito dalla compilazione, da parte di tali imprese, del rigo D41 del questionario per l'evoluzione dello Studio di settore – modello ESG78 – che si riferisce alle spese sostenute per la progettazione e l'aggiornamento dei siti e portali web. Si precisa che tale indicazione ha un valore puramente segnaletico non esistendo necessariamente una relazione tra tali spese e l'utilizzo del sito internet per la compravendita di pacchetti, potendo il sito stesso essere utilizzato per finalità di carattere pubblicitario e promozionale;
2. **precisazione che nel nuovo cluster 10 delle agenzie aderenti a consorzi dovranno essere comprese le imprese effettivamente consorziate per lo svolgimento in comune di determinate attività rilevanti sotto l'aspetto economico** e non quindi per l'eventuale adesione ad iniziative condotte in forma congiunta, anche con l'intervento degli Enti Locali che perseguono finalità similari, di promozione turistica del territorio di appartenenza. A seguito di ciò sarebbe opportuno **prevedere un nuovo rigo nel modello** per la comunicazione dei dati rilevanti per lo Studio di settore **per gli eventuali contributi periodici di partecipazione al consorzio stesso**;



ASSOTRAVEL



3. **reformulazione della descrizione del nuovo cluster 12** da “Agenzie specializzate in viaggi di lavoro” in “**Agenzie specializzate prevalentemente nell’organizzazione di viaggi di lavoro**” e ciò per ribadire che trattasi di imprese specializzate nell’attività di organizzazione in particolare di viaggi e soggiorni di lavoro (82% in media dei ricavi dell’attività svolta da tali imprese);
4. **compilazione dei righe D44 “Spese per royalties in quote fisse” e D45 “Spese per royalties in quote variabili” soltanto alle imprese che avranno compilato il rigo D34 “in franchising o affiliato a gruppi di acquisto / network”** del questionario che con molta probabilità costituirà la parte innovativa del nuovo modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione del nuovo Studio di settore, ed allo scopo di non creare difficoltà nella compilazione dei righe riguardanti le informazioni sull’appartenenza o meno a gruppi di acquisto / network ovvero a consorzi;
5. **introduzione di un nuovo rigo che permetta di indicare eventuali altre royalties** la cui compilazione non è soggetta alla specifica appartenenza alla tipologia commerciale di cui al punto 4.
6. **eliminazione del rigo D49 del Questionario per l’evoluzione dello Studio di Settore, modello ESG78 “quote non commissionabili su vendita di pacchetti e servizi turistici”**. E’ stata infatti verificata l’oggettiva difficoltà, da parte delle agenzie di viaggi che intermediano nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator, a rilevare con apprezzabile grado di attendibilità i dati richiesti. Ciò deriva dalla circostanza che le agenzie di viaggi, poiché agiscono in nome e per conto dei clienti / consumatori finali dei viaggi, non contabilizzano i diversi elementi della pratica di viaggio ma registrano una permutazione finanziaria del credito complessivo nei confronti del cliente e come contropartita il corrispondente debito verso il tour operator. L’unica contropartita economica dell’operazione è rappresentata dalla provvigione che, tra l’altro, viene auto fatturata e inclusa in un documento riepilogativo mensile per le provvigioni corrisposte da parte del tour operator all’agenzia di viaggi intermediaria. Non esiste al momento neppure un ente terzo che agisca a titolo di stanza di compensazione come invece avviene per la vendita di biglietteria aerea. **Si è pertanto convenuto sull’opportunità di prorogare l’attuale regime transitorio che consiste nell’applicazione di un abbattimento forfetario sul volume intermediato** (originariamente fissato nella misura del 3,95%). In proposito è stato ricordato però che nel corso degli ultimi quattro anni l’incidenza delle suddette quote è aumentata, essendo, da un lato, diminuita la spesa media del pacchetto turistico e, dall’altro, si è incrementata la quota non commissionabile, costituita essenzialmente dalle quote di iscrizione / gestione delle pratiche, dalle diverse tasse portuali e aeroportuali, ecc. Tenuto conto di quanto sopra ed anche a seguito delle verifiche effettuate dalla SO.SE S.p.A. sui documenti prodotti dalle Associazioni di Categoria, **si è concordato, di aumentare dal 3,95% al 6,60% la riduzione forfetaria applicata all’ammontare lordo del volume intermediato realizzato nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator;**
7. conseguenza del punto 6. sarà la **suddivisione dell’attuale indicatore di coerenza dato dal M.I.C. (Margine di Intermediazione Commerciale)** - pari al rapporto percentuale tra l’ammontare dei ricavi conseguiti nell’attività di intermediazione e l’ammontare del volume intermediato al netto delle quote non commissionabili - **in due indici uno per l’intermediazione realizzata dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator** (quote non commissionabili calcolate in modo forfetario come appunto indicato nel punto 6.) e **l’altro per l’attività di intermediazione realizzata dalla vendita di biglietterie e altri servizi** (quote non commissionabili rilevate in modo analitico con la compilazione del nuovo modello).



ASSOTRAVEL



**Tutto ciò premesso si intende manifestare formalmente parere positivo – con le considerazioni sopra svolte - all'Amministrazione finanziaria ed alla Commissione degli Esperti sulla capacità del nuovo Studio di Settore a rappresentare la realtà delle agenzie di viaggi e turismo e dei tour operator.**

F.to

Andrea Giannetti  
Presidente ASSOTRAVEL

Amalio Guerra  
Presidente ASSOVIAGGI

Giuseppe Boscoscuro  
Presidente ASTOI

Giuseppe Cassarà  
Presidente FIAVET

Roma, 18 gennaio 2007

## ATTIVITA' DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG79U

**Codici attività:**

**71.10.0 – Noleggio di autovetture**

**71.21.0 – Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri**

**71.22.0 – Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni, presso i locali della SO.SE. S.p.A., finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG79U, rispettivamente in data 23 giugno e 17 luglio 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 9 giugno 2006 con nota prot. n. 93432/2006.

Alla riunione del 23 giugno 2006 sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A. e delle seguenti Associazioni di categoria:

- FEDERNOLEGGIO
- CONFESERCENTI

Alla riunione del 17 luglio non è intervenuto alcun rappresentante delle Associazioni di categoria interessate.

L'illustrazione e il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG79U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale, né sono pervenute specifiche osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio TG79U, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 25 ottobre 2006

Mario Scalia

## ATTIVITÀ DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG81U

**Codici attività:**

45.50.0 – Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore;

71.32.0 – Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio Civile.

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG81U, rispettivamente, in data 22 giugno 2006 (nota prot. n.92885/2006 del 08/06/2006) e 07 luglio 2006 (nota prot. n. 100370 del 23/06/2006).

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione delle Associazioni di categoria interessate in data 2 maggio 2006 con nota prot. n. 71064/2006.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della SO.SE. S.p.A e sono state invitate le seguenti Associazioni di categoria: A.G.C.I., ANCE, Casartigiani, C.L.A.A.I., C.N.A., Confcommercio, Confapi, Confartigianato, Conf. Cooperative Italiane, Confindustria, Confedilizia, Confesercenti.

Alle predette riunioni non è intervenuto alcun rappresentante delle Associazioni di categoria indicate. Pertanto, non si è potuto provvedere all'illustrazione e all'esame del prototipo dello studio di settore TG81U e quindi, in mancanza di esempi concreti, di verificarne la sostanziale idoneità a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia il prototipo dello studio TG81U alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, segnalando l'assenza di rilievi ed osservazioni da parte degli operatori delle attività interessate dallo studio in esame.

Roma, 24 Ottobre 2006

Annamaria Maresca- Pallotta Antonella

## ATTIVITÀ DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG82U

**Codice attività:**

74.40.1 – Studi di promozione pubblicitaria  
74.14.5 – Pubbliche relazioni

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n° 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate e della SO.SE S.p.A. finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG82U in data 27 giugno e 24 luglio 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 5 maggio 2006 con nota prot. n. 74113/2006 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni:

- CNA
- CONFCOMMERCIO
- CONFARTIGIANATO
- UNICOM
- TP ASSOCIAZIONE ITALIANA PUBBLICITARI PROFESSIONISTI

Lo studio di settore TG82U costituisce un'evoluzione del precedente studio SG82U, entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2002.

#### OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'UNICOM con nota del 28 giugno 2006, conferma le seguenti osservazioni già trasmesse in data 28/06/2006 e discusse nel successivo incontro del 24 luglio presso la SO.SE.:

#### Nel Quadro D – “Modalità di espletamento dell'attività”:

Si suggerisce, per ragioni di completezza e facilità di compilazione, di inserire anche il “branding” e il “packaging” tra le voci dell' “immagine coordinata” (nei righe D09 e D10).

Si ritiene che la “progettazione di azioni di direct marketing” risulterebbe più aggiornata ed esaustiva se si tramutasse in “progettazione di azioni di direct marketing, di CRM e di altre forme di comunicazione “one to one””.

Si teme che la rilevazione non più separata della percentuale della progettazione e della realizzazione sui ricavi possa determinare una presunzione di redditività maggiore in considerazione del fatto che i ricavi provenienti da realizzazioni effettuate all'interno dell'impresa verrebbero equiparati a quelli derivanti dalla progettazione pur presentando margini nettamente inferiori senza risultare controbilanciati dai “costi sostenuti in nome proprio e per conto dei clienti e a questi rifatturati”.

#### **Nel Quadro D – “Tipologia della clientela”**

Si consiglia di mantenere la classificazione attuale basata sulla natura giuridica del Cliente committente al quale l'impresa fattura: persone fisiche, imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, pubblica amministrazione centrale e locale, altri enti pubblici, privati e misti.

#### **Nel Quadro D – “Altri elementi specifici”**

E' auspicabile eliminare la richiesta di indicare il numero di campagne tv, radio e stampa in quanto spesso di difficile e opinabile quantificazione. Nel caso si ritenesse importante conoscere i media utilizzati si potrebbe chiedere semplicemente di barrarli.

#### **Nel Quadro Z – Elementi specifici riguardanti la clientela**

In questo caso va rilevata la tipologia della clientela committente sotto un differente profilo rispetto agli “Altri elementi specifici” del Quadro D: società dello stesso Gruppo, agenzie di pubblicità, imprese della GD (grande distribuzione) e della GDO (grande distribuzione organizzata), ecc.

#### **OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE**

In risposta alle osservazioni suesposte, l'Agenzia fa presente che tutti i suggerimenti forniti dall'associazione UNICOM, relativamente alle variabili del quadro D, sono state recepite ed inserite nel nuovo modello TG82U.

#### **CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG82U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio TG82U esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 24 novembre 2006  
Manuela Viselli

**Tributari - Confcommercio**

**Da:** "Alessandro Colesanti" <alessandro.colesanti@fore.it>  
**A:** <leonardo.baglioni@agenziaentrate.it>  
**Cc:** <tributario@confcommercio.it>  
**Data invio:** lunedì 8 maggio 2006 18.04  
**Oggetto:** Studio di Settore TG82U

Gentile Dottor Baglioni,

riguardo i risultati derivanti dalla cluster analysis che ci sono stati trasmessi mi viene naturale osservare quanto segue:

- i cluster 5 e 9 si riferiscono ad operatori che con la comunicazione in realtà hanno poco a spartire tranne il codice di attività 74.40.1 con il quale sono registrati;
- i cluster 15 e 16 svolgono attività molto simili ad altri differenziandosi solo in funzione della clientela servita (le agenzie in un caso e la GD/DO nell'altro);
- piccole variazioni nell'attività tra un anno e un altro o, addirittura, possibili diverse definizioni delle attività stesse possono determinare il passaggio da un cluster ad un altro.

Questo chiaramente dal punto di vista della professione perchè probabilmente le implicazioni sono diverse sotto il profilo ricavi/ costi e, quindi, reddituale/fiscale.

Inoltre, risulta molto chiara la tabellina a pag. 2 con la distribuzione dei contribuenti per forma giuridica mentre non si riesce a capire quale è la percentuale delle persone fisiche e quale quella delle società (di persone e di capitali) all'interno di ciascun cluster. Le sarei molto grato se potesse fornirmi un chiarimento in proposito dal momento che si tratta di un aspetto di grande interesse per la nostra Associazione.

Cordiali saluti.

**Alessandro Colesanti**  
Vice Presidente Unicom

mobile +39 3356246259  
alessandro.colesanti@fore.it

**Fore**  
agenzia di comunicazione

1021 torino - italy  
via san francesco d'assisi,35  
tel. +39 0115628108  
fax +39 011534819  
www.fore.it

Il contenuto di questo messaggio è confidenziale e la lettura o la divulgazione non autorizzata dello stesso viola i diritti di Privacy del mittente e del destinatario. Se avete ricevuto questo messaggio per errore siete pregati di distruggerlo e di avvertire il mittente.  
This message is confidential and unauthorised reading or disclosing of it infringes Privacy rights of sender and recipient.  
If you are not the intended recipient of this message, please destroy it and inform the sender.

09/05/2006

**Da:** Tributari - Confcommercio [tributario@confcommercio.it]  
**Inviato:** lunedì 2 ottobre 2006 10.53  
**A:** VISELLI MANUELA  
**Oggetto:** Fw: Osservazioni su prototipo Studio di Settore TG82U

**Priorità:** Bassa  
Sono le osservazioni della nostra associazione di categoria

cordiali saluti

s.caggese  
segreteria settore tributario

----- Original Message -----

**From:** Alessandro Colesanti

**To:** manuela.viselli@agenziaentrate.it ; annaippolita.adamoli@agenziaentrate.it

**Cc:** tributario@confcommercio.it

**Sent:** Friday, September 29, 2006 2:47 PM

**Subject:** Osservazioni su prototipo Studio di Settore TG82U

Gentili Dottoresse,

in riferimento alla Vs. richiesta del 28/09/2006 di quanto in oggetto confermiamo le osservazioni già trasmesseVi in data 28/06/2006 e discusse nel successivo incontro del 24 luglio presso la SO.SE.

#### **Quadro D Modalità di espletamento dell'attività**

Suggeriamo, per ragioni di completezza e facilità di compilazione, di inserire anche il "branding" e il "packaging" tra le voci dell' "immagine coordinata".

Pensiamo che la "progettazione di azioni di direct marketing" risulterebbe più aggiornata ed esaustiva se si tramutasse in "progettazione di azioni di direct marketing, di CRM e di altre forme di comunicazione "one to one" "

Temiamo che la rilevazione non più separata della percentuale della progettazione e della realizzazione sui ricavi possa determinare una presunzione di redditività maggiore in considerazione del fatto che i ricavi provenienti da realizzazioni effettuate all'interno dell'impresa verrebbero equiparati a quelli derivanti dalla progettazione pur presentando margini nettamente inferiori senza risultare controbilanciati dai "costi sostenuti in nome proprio e per conto dei clienti e a questi rifatturati".

#### **Quadro D Tipologia della clientela**

Consigliamo di mantenere la classificazione attuale basata sulla natura giuridica del Cliente committente al quale l'impresa fattura: persone fisiche, imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, pubblica amministrazione centrale e locale, altri enti pubblici, privati e misti.

#### **Quadro D Altri elementi specifici**

E' auspicabile eliminare la richiesta di indicare il numero di campagne tv, radio e stampa in quanto spesso di difficile e opinabile quantificazione. Nel caso si ritenesse importante conoscere i media utilizzati si potrebbe chiedere semplicemente di barrarli.

#### **Quadro Z Elementi specifici riguardanti la clientela**

In questo caso va rilevata la tipologia della clientela committente sotto un differente profilo rispetto agli "Altri elementi specifici" del Quadro D: società dello stesso Gruppo, agenzie di pubblicità, imprese della GD e GDO, ecc.

Cordiali saluti.

UNICOM  
Alessandro Colesanti  
vice presidente

## ATTIVITÀ DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG83U

***Codici attività:***

**92.61.2 - Gestione di piscine;**

**92.61.3 - Gestione di campi da tennis;**

**92.61.4 - Gestione di impianti polivalenti;**

**92.61.5 - Gestione di palestre sportive;**

**92.61.6 - Gestione di altri impianti sportivi n.c.a..**

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria il 26 settembre 1996 ed il 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 3 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle entrate finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG83U rispettivamente, in data 12 luglio, 20 settembre e 10 ottobre 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 19 aprile 2006 con nota n. 65907/2006 e nelle predette riunioni sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CNA;
- Confindustria – A.N.I.F..

Lo studio di settore TG83U costituisce l'evoluzione del precedente studio SG83U, validato dalla Commissione degli esperti nella seduta del 6 novembre 2002, ed entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2002.

#### OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Con e-mail del 28 settembre 2006, la C.N.A. pur esprimendo parere favorevole, fa presente quanto segue:

❖ lo studio non tiene conto della variazione dei costi in rapporto alla *collocazione territoriale* delle imprese. In particolare, il costo degli istruttori subisce *variazioni al rialzo* nel caso di aziende ubicate in aree periferiche e/o esterne alle aree urbane;

❖ il numero delle palestre, operanti come impresa, è inferiore a strutture sostanzialmente analoghe per tipologia che operano come associazioni sportive e, quindi, con un regime di tipo fiscale diverso dalle imprese. Questo elemento crea una forte penalizzazione delle aziende palestra e una situazione di vantaggio per le associazioni sportive. Lo studio di settore, destinato solo ad una parte minoritaria del settore, rischia di creare una situazione estremamente penalizzante in termini di costi e concorrenza tra le imprese interessate dalla medesima attività.

\*\*\*\*\*

Con nota del 13 ottobre 2006, la Confindustria – A.N.I.F. segnala quanto segue:

- le società che operano nel settore si dividono in:
  - società commerciali (società di capitali, società di persone, ditte individuali);
  - società di capitali dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, cooperative, senza fine di lucro.

Le prime seguono il regime delle società commerciali ordinarie, le seconde, invece, sono organismi senza scopo di lucro, i cui utili devono, per legge, essere reinvestiti nell'attività.

Lo studio di settore TG83U, pur rappresentando il settore nel suo complesso, non coglierebbe con efficacia il profilo organizzativo-strutturale degli organismi senza scopo di lucro, che comprendono la stragrande maggioranza delle strutture sportive (70-80%);

➤ per quanto riguarda il diverso regime fiscale riconosciuto ai soggetti giuridici che esercitano le attività ricomprese nello studio, la Confindustria sottolinea come le associazioni sportive dilettantistiche godano di una posizione di favore rispetto alle imprese commerciali. Infatti, le società e associazioni sportive dilettantistiche e le cooperative, che si costituiscono ai sensi della L. n. 289/2002 art. 90 (società a statuto speciale), godono delle seguenti agevolazioni:

- estensione delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive alle società di capitali dilettantistiche. Pertanto, anche alle società sportive, costituite nella forma di società di capitali senza

fini di lucro che svolgono attività sportiva dilettantistica, si applicano la L. n. 398/91 e tutte le altre disposizioni tributarie riguardanti *le associazioni sportive*;

- esenzione Iva sui proventi dell'attività istituzionale (didattica, organizzazione di eventi sportivi);
- le somme corrisposte ai sensi dell'art. 67 già art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP;
- per le erogazioni liberali di importo non superiore a € 1.500,00 a favore di associazioni sportive e società sportive dilettantistiche è concessa una detrazione del 19% dall'imposta lorda;
- i corrispettivi in denaro erogati in favore di associazioni sportive e società fino a € 200.000,00, a titolo di sponsorizzazione, sono deducibili nell'esercizio in cui sono state emesse o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

\*\*\*\*\*

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, la Confindustria – A.N.I.F. chiede che vengano escluse dall'applicazione dello studio TG83U le società di capitali dilettantistiche, le associazioni sportive dilettantistiche e le cooperative senza scopo di lucro riconosciute dal Coni.

### **OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE**

Per rispondere alle note di critica avanzate dalla C.N.A. in merito all'eventuale maggiore ammontare di costi che dovrebbero sostenere le imprese in funzione della loro differente localizzazione territoriale (in particolare, il costo degli istruttori risulterebbe superiore nel caso di aziende ubicate in aree periferiche e/o esterne alle aree urbane), l'Agenzia sottolinea che non sono stati forniti, e quindi analizzati, casi di imprese attraverso i quali si sarebbe potuta valutare tale circostanza.

Per quanto riguarda la questione del diverso trattamento fiscale riconosciuto alle associazioni sportive rispetto alle "aziende palestra", è appena il caso di ricordare che la diversa disciplina discende direttamente dall'ordinamento che individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter fruire delle eventuali agevolazioni.

Con riferimento all'ulteriore questione avanzata dalla Confindustria – A.N.I.F. circa la possibile penalizzazione che subirebbero anche le società senza finalità di lucro, come le società sportive *dilettantistiche*, rispetto alle società commerciali, la scrivente sottolinea che lo studio TG83U è rivolto alle imprese che gestiscono impianti sportivi, che operano con i codici attività ricompresi nello studio

stesso. Eventuali società sportive che operassero, invece, prevalentemente, senza fini di lucro, potrebbero svolgere l'attività con un codice, per il quale, attualmente, ancora non è stato elaborato alcun studio di settore. Si sottolinea infine che i dati analizzati per l'elaborazione del nuovo studio riguardano esclusivamente i soggetti che, svolgendo una delle attività interessate dallo studio, nel periodo di imposta 2004, si sono applicati lo studio stesso.

Tenuto conto di quanto rappresentato dalle Associazioni, l'Agenzia potrà richiamare l'attenzione degli Uffici locali sulla possibilità che, all'interno dello studio di settore TG83U, possano coesistere soggetti diversi (come le società commerciali, le società di capitali dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche) che operano con finalità economiche diverse.

Tale fenomeno potrà, eventualmente, essere oggetto di un attento esame in occasione della successiva evoluzione dello studio.

### **CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG83U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale, né sono pervenute specifiche osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate e degli intervenuti alle riunioni.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare il prototipo dello studio in esame alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 7 febbraio 2007

**Da:** Danilo Garone [mailto:garone@cna.it]  
**Inviato:** giovedì 28 settembre 2006 16.56  
**A:** D'ISANTO MARIA RITA; NESCI FRANCESCA  
**Oggetto:** osservazioni in merito al prototipo delle studio di settore. TG83U

gentile dottoressa,  
in riferimento allo studio di settore in oggetto e alle due riunioni tenute presso il SO.SE siamo a confermare le nostre osservazioni tecniche presentate. in particolare quella relativa alla variazione dei costi in rapporto alla collocazione territoriale delle imprese.  
Si ricorderà in proposito il riferimento al costo degli istruttori che subisce variazioni al rialzo nel caso di aziende ubicate in aree periferiche e/o esterne alle aree urbane.  
Si rileva e si conferma soprattutto una situazione peculiare del settore già evidenziata in sede di riunione.  
Il numero delle palestre operanti come impresa, è inferiore a strutture sostanzialmente analoghe per tipologia che operano come associazioni sportive e quindi con un regime di tipo fiscale diverso dalle imprese.  
Questo elemento crea una forte e immotivata penalizzazione delle aziende palestra mentre crea una situazione di vantaggio per l'associazione sportiva palestra.  
Si tratta a nostro giudizio di una situazione che può essere portata ad un livello fisiologico solamente attivando una seria, costante e diffusa attività di controllo con personale dedicato su tutto il territorio nazionale attraverso ispezioni che portino ad individuare le strutture veramente riconducibili all'attività di associazione sportiva e che invece considerino impresa tutte quelle che di fatto presentano tale caratteristica.  
Uno studio di settore che sia destinato solo per una parte quantitativamente minoritaria del settore, rischia di creare una situazione estremamente penalizzante in termini di costi e concorrenza che alla luce della realtà riteniamo ingiustificata.  
cordiali saluti.

Marco Gargiani  
CNA Benessere e Sanità  
coordinamento palestre



Roma, 13 Ottobre 2006

Spett.le  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Studi di settore  
V.le Europa, 242 Torre C  
00144 Roma

**Oggetto: Studio di Settore TG83U**

Con riferimento ai lavori del gruppo degli esperti del settore che il giorno 10 ottobre u.s. presso la sede della SO.SE. ha esaminato il prototipo dello studio TG83U, nel confermare le osservazioni espresse da A.N.I.F. - EuroWellness nel corso della riunione, precisiamo quanto segue:

**Tipologia gestionale delle società del settore**


Le società che operano nel settore si dividono in:

1. società commerciali (società di capitali, società di persone, ditte individuali);
2. società di capitali dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, cooperative, tutte senza fine di lucro.

Le **prime** seguono il regime delle società **commerciali** ordinarie, le **secondo**, invece, sono organismi **senza scopo di lucro**. Gli utili, infatti, devono per legge, essere reinvestiti nell'attività.

Gli studi di settore esaminati, se da un lato, rappresentano il settore nel suo complesso, non hanno, però, a nostro avviso, potuto cogliere con efficacia il profilo organizzativo-strutturale del secondo gruppo, dove per altro si colloca la stragrande maggioranza delle strutture sportive (70-80%).

Questo settore opera con quote di frequenza molto contenute (40/60 € mensili), se rapportate a quelle relative all'offerta di servizi in altri settori che operano nella vasta area del tempo libero (turismo, ristorazione, spettacolo, parchi divertimento, servizi balneari, ecc.). Di contro, i costi più importanti, ovvero, affitto locali, energia e personale aumentano di anno in anno (le quote sono, invece, bloccate da circa 5 anni).



Associazione Nazionale Impianti Fitness&Sport - EuroWellness®

Via Cornelia, 493 00166 Roma - Tel.06.61522722 - Fax 06.61532994 - info@eurowellness.it www.eurowellness.it

pacifiner



Sponsor Istituzionale





Pertanto, solo un crescente numero di frequentatori può consentire al sistema di mantenere le quote su livelli così contenuti, nonché permettere la sopravvivenza dell'impianto.


**L. 289 27/12/2002 art.90 (allegato)**

Le società e associazioni sportive dilettantistiche e le cooperative che si costituiscono ai sensi della L. 289/2002 art. 90 (società a statuto speciale) godono delle seguenti agevolazioni:

- **estensione delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive alle società di capitali dilettantistiche. Pertanto, la L. 398/91 e tutte le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive si applicano anche alle società sportive costituite nella forma di società di capitali senza fini di lucro che svolgono attività sportiva dilettantistica;**
- esenzione Iva sui proventi dell'attività istituzionale (didattica, organizzazione di eventi sportivi);
- IRAP. Le somme corrisposte ai sensi dell'art. 81 comma 1 lett. M del Tuir non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.
- Erogazioni liberali. Per importi non superiori a € 1.500,00 a favore di associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, il 19% va in detrazione dell'imposta lorda;
- Sponsorizzazioni. I corrispettivi in denaro erogati in favore di associazioni sportive e società fino a € 200.000,00 sono deducibili nell'esercizio in cui sono state emesse o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

**L. 342/2000 art. 37**

Questa legge classifica "redditi diversi" i compensi erogati per l'esercizio diretto di attività dilettantistiche reso in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all' art. 81 comma 1 lett. M del Tuir. Tale legge preclude la possibilità di imporre contributi previdenziali.



pacifiner



Sponsor Istituzionale



Associazione Nazionale Impianti Fitness&Sport - EuroWellness®

Via Cornelia, 493 00166 Roma - Tel.06.61522722 - Fax 06.61532994 - info@eurowellness.it www.eurowellness.it



### Co.Co.Co.

Estensione del regime dei compensi (art. 81 del Tuir) alle Co.Co.Co. di carattere amministrativo-gestionale non avente natura professionale (rientrano anch'essi nei redditi diversi).

### Registro Coni

Il D.L. del 28/05/2004 ha stabilito che per accedere alle agevolazioni di cui sopra è necessario **il riconoscimento del Coni ai fini sportivi. Lo stesso provvedimento ha stabilito che il Coni deve trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle società riconosciute. Da tale elenco è possibile distinguere, pertanto, le società senza scopo di lucro** (società di capitali dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, cooperative)


### Considerazioni finali

A nostro parere, il Ministero delle Finanze, attraverso gli studi del settore - gestione Sport, ha accomunato in un unico gruppo sia le attività commerciali che quelle senza fini di lucro, prendendo in considerazione i dati contabili e strutturali attraverso i codici Iva.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, A.N.I.F. - EuroWellness ritiene che il Ministero debba porre rimedio al problema prima che lo studio venga approvato.

**Si propone, pertanto, di individuare gli enti senza scopo di lucro registrati dal Coni con un apposito codice Iva - Istat escludendoli completamente dagli studi di settore, come peraltro avviene per le cooperative.**

Giampaolo Duregon  
Il Presidente



Associazione Nazionale Impianti Fitness&Sport - EuroWellness®

Via Cornelia, 493 00166 Roma - Tel. 06.61522722 - Fax 06.61532994 - info@eurowellness.it www.eurowellness.it

## ATTIVITÀ DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG85U

**Codice attività:**

**92.34.1 Sale da ballo e simili.**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle entrate finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG85U rispettivamente, in data 21 giugno e 12 luglio 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 19 aprile 2006 con nota prot. 65907/2006 e nelle predette riunioni sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- Confcommercio – FIPE (SILB);
- Confindustria.

Lo studio di settore TG85U costituisce un'evoluzione del precedente studio SG85U, validato dalla Commissione degli esperti nella seduta del 6 novembre 2002, ed entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2002.

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG85U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale, né sono pervenute specifiche osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate e degli intervenuti alle riunioni.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare il prototipo dello studio in esame alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, ottobre 2006

Francesca Nesci – Tiziana Cante

## ATTIVITÀ DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG87U

**Codici attività:**

74.14.1 - Consulenza finanziaria;

74.14.4 - Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;

74.14.6 - Agenzie di informazioni commerciali;

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG87U, rispettivamente, in data 04 dicembre 2006 (nota prot. n.173585/2006 del 17/11/2006) e 12 dicembre 2006 (nota prot. n. 183131 del 04/12/2006).

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione delle Associazioni di categoria interessate in data 1 agosto 2006 con nota prot. n. 120141/2006.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della SO.SE. S.p.A e sono state invitate le seguenti Associazioni di categoria: Confcommercio, Confindustria, Cna, Confartigianato.

Alle predette riunioni non è intervenuto alcun rappresentante delle Associazioni di categoria indicate, pertanto, non è stato possibile illustrare loro il prototipo dello studio di settore TG87U. In mancanza di esempi concreti, si è quindi provveduto a verificare l'idoneità dello studio medesimo a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore, sulla base di esempi prelevati dalla banca dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate.

In conclusione, si rinvia il prototipo dello studio TG87U alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, segnalando l'assenza di rilievi ed osservazioni da parte degli operatori delle attività interessate dallo studio in esame.

Roma, 06.02.2007

## ATTIVITÀ DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG88U

***Codici attività:***

***74.85.3 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche;***

***80.41.0 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche.***

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e in data 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 4 riunioni finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG88U. Tali riunioni sono state tenute presso i locali dell'Agenzia delle Entrate in data 12 ottobre 2006 e della So.Se. S.p.a. in data, rispettivamente, 26 luglio, 28 settembre e 17 novembre 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 2 agosto 2006 con nota prot. n. 182267/2006 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della So.Se. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CONFCOMMERCIO;
- CONFEDERTAAI;
- UNASCA;
- CONFARTIGIANATO;
- CONFINDUSTRIA.

Lo studio di settore TG88U costituisce un'evoluzione del precedente studio SG88U, validato dalla Commissione degli esperti nella seduta del 22 novembre 2001, ed entrato in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2001.

## **OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

Con nota del 6 dicembre 2006, l'UNASCA ha formulato le seguenti osservazioni:

**A) eccessiva incidenza del valore dei beni strumentali** sulla determinazione dei ricavi. Per le agenzie di disbrigo pratiche e per le autoscuole, i beni strumentali sono costituiti in larga misura da strumenti informatici il cui acquisto è imposto dall'informatizzazione delle procedure amministrative. L'investimento in tali beni non comporta necessariamente maggiori ricavi per le agenzie, anche perché, in alcuni casi, il servizio viene reso gratuitamente (ad es. la riscossione della tassa automobilistica);

**B) erronea incidenza dell'ampiezza dei locali** sulla stima dei ricavi. La legge prevede il rispetto di un numero minimo di metri quadrati di superficie dei locali destinati all'attività delle aziende interessate dallo studio di settore TG88U: 30 mq per le agenzie di disbrigo pratiche e 35 mq per le autoscuole. Nella determinazione del ricavo puntuale, il peso della dimensione dei locali appare inspiegabilmente più significativo per le strutture più piccole rispetto a quelle di più grandi dimensioni;

**C) eccessiva incidenza dei costi per servizi sulla determinazione dei ricavi**. Nel prototipo del nuovo studio di settore, la stima dei ricavi viene effettuata con riferimento a tutti i "costi per servizi", senza che venga posta in essere alcuna distinzione tra quei costi che effettivamente possono avere una diretta correlazione con la produzione dei ricavi e quelli che risultano essere non ricorrenti o non correlati alla produttività;

**D) erronea valutazione della produttività per addetto ed eccessiva incidenza del costo del personale sulla determinazione dei ricavi**. Il nuovo studio di settore TG88U, sotto il profilo della coerenza, stima una "Produttività per addetto" maggiore rispetto allo studio in vigore fino al periodo d'imposta 2005, soprattutto in riferimento alle strutture di più piccole dimensioni. Nelle piccole imprese gli addetti sono proporzionalmente più numerosi e meno produttivi rispetto a quanto accade nelle aziende di più grandi dimensioni. Inoltre sia le imprese di consulenza che le scuole guida, a causa della connotazione pubblicitaria della loro attività, che comporta un'apertura ed un'accoglienza costanti, richiedono la presenza minima di 1/2 addetti indipendentemente dalla quantità di lavoro svolto. Ne segue che la numerosità degli addetti non è sempre correlabile ad un incremento del lavoro e dei relativi ricavi.

Infine, l'informatizzazione delle procedure richiede personale più qualificato (e quindi più costoso), senza che ciò comporti una maggiore redditività del servizio offerto.

L'associazione UNASCA, in relazione alle osservazioni sopra esposte, lamenta un ingiustificato incremento delle situazioni di non congruità e/o incoerenza per le imprese interessate dall'applicazione dello studio di settore in oggetto, soprattutto di piccole dimensioni. Tale incremento potrebbe essere l'effetto, secondo l'associazione, di una non piena capacità dello studio a rappresentare la specifica realtà del settore delle autoscuole e delle agenzie di disbrigo pratiche.

## **OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In merito alle osservazioni presentate dall'UNASCA, occorre precisare quanto segue.

L'evoluzione dello studio di settore SG88U è stata condotta analizzando i modelli utilizzati per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2004.

Questo metodo di revisione degli studi garantisce una maggiore aderenza dei nuovi studi alla realtà economica a cui si riferiscono. Infatti, l'evoluzione viene effettuata sulla base dei dati trasmessi direttamente, ossia tramite dichiarazione, dai contribuenti e presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione alle osservazioni presentate dall'Associazione UNASCA è necessario, prima di tutto, evidenziare che il passaggio dal vecchio al nuovo studio TG88U ha permesso di specificare più dettagliatamente i gruppi omogenei di imprese che svolgono le attività interessate dallo studio in oggetto e quindi di ottenere un numero superiore di cluster. A causa di tale novità non risulta possibile effettuare un "semplice" confronto tra gruppi omogenei del vecchio e del nuovo studio, in quanto non sempre coincidenti.

A ciò si aggiunga che, per quanto concerne l'incidenza del valore dei beni strumentali nella funzione di regressione, il prototipo del nuovo studio ha il pregio di modulare più dettagliatamente, rispetto allo studio precedente, l'apporto di tali beni nella determinazione dei ricavi, attraverso la definizione di più variabili e, quindi, di differenti coefficienti di regressione in relazione ai diversi gruppi omogenei.

In riferimento alla dimensione dei locali in cui viene svolta l'attività d'impresa, va osservato che la presenza di una disposizione di legge che stabilisce una metratura minima dei locali stessi, non

giustifica l'introduzione di un correttivo nella funzione di regressione. Peraltro, si è potuto verificare che eventuali anomalie (incongruità) legate alla dimensione dei locali si potrebbero riscontrare solo in alcuni cluster, per superfici al di sopra di una certa ampiezza, in riferimento ai locali destinati ad aule per le autoscuole e ai locali destinati ad uffici per le agenzie di disbrigo pratiche.

I "costi per servizi" a cui fa riferimento l'UNASCA vengono distinti, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, in costi per la produzione di servizi, spese per acquisti di servizi e altri costi per servizi. Le prime due variabili erano già presenti nella funzione di regressione dello studio SG88U, mentre la variabile "Altri costi per servizi" rappresenta una novità nella stima dei ricavi. Facendo riferimento alle istruzioni che accompagnano i modelli degli studi di settore si può facilmente vedere che le voci di costo che vengono fatte rientrare in queste tre variabili sono direttamente o indirettamente correlate alla produttività e, quindi, alla capacità dell'impresa di generare ricavi. Inoltre, la variabile "Altri costi per servizi", ove concorre alla determinazione dei ricavi stessi, presenta un coefficiente di regressione il cui valore, ad eccezione del cluster 7, risulta essere sempre inferiore ad 1.

Per quanto riguarda, infine, l'incidenza del personale addetto all'attività sia nella stima dei ricavi che nell'analisi della coerenza delle singole imprese va osservato che:

- l'indice di coerenza utilizzato nello studio TG88U è costituito dal "valore aggiunto per addetto" e non dalla "produttività per addetto" che caratterizzava, invece, il vecchio studio di settore SG88U;
- la presenza minima di 1/2 addetti richiesta per la particolare attività che viene svolta dalle imprese del settore, essendo un denominatore comune a tutte le aziende che svolgono attività di consulenza e alle scuole guida, viene sicuramente colta dal nuovo studio di settore costruito, come già detto, sui dati trasmessi dagli stessi contribuenti tramite dichiarazione;
- l'esame degli esempi presentati dalle associazioni ha evidenziato che la maggior parte delle anomalie dell'indice di coerenza "valore aggiunto per addetto" sono presumibilmente da imputare ad una non corretta compilazione dello studio, come riconosciuto dalle stesse Associazioni che sono intervenute alle riunioni;
- l'informatizzazione delle procedure non richiede necessariamente di per se personale altamente qualificato e, quindi, oneri per gli addetti all'attività particolarmente più elevati rispetto al passato.

L'Agenzia ha comunque tenuto conto delle osservazioni presentate dalle Associazioni durante lo svolgimento delle riunioni indette per la presentazione e l'esame del prototipo dello studio di settore TG88U, disponendo l'inserimento nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TG88U di alcune variabili relative ad esempio al numero di iscritti ai corsi per il conseguimento delle patenti A o B distinte in base alla presenza o meno della formazione teorica, ovvero alle pratiche automobilistiche effettuate a favore dei concessionari di autoveicoli e di altra clientela professionale. Tali informazioni, debitamente compilate, potranno essere utilizzate per una futura evoluzione.

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG88U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono altri interventi di rilievo da riportare ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare il prototipo dello studio in esame alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 10 gennaio 2007



Unione Nazionale  
Autoscuole  
Studi Consulenza  
Automobilistica

Sede Nazionale

Aderente CONFETRA  
Aderente EFA

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Ufficio Studi di Settore
6 DIC. 2006
Prot. n° 2006 / 185363

Spettabile  
Agenzia dell'Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Studi di Settore  
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, torre B,  
piano VI  
00145 - R O M A

Roma, 6 dicembre 2006  
Prot. N. 1942/P

**OGGETTO: STUDIO DI SETTORE TG88 - OSSERVAZIONI**

Facendo seguito a quanto rappresentato per le vie brevi nel corso dell'incontro avuto il 17 novembre u.s. con codesta Spett.le Agenzia, ed in relazione a quanto già espresso nelle precedenti osservazioni forniteVi, si ribadisce la necessità di apportare talune modifiche al nuovo prototipo di Studio di settore (sigla TG88U).

Dall'esito dell'incontro del novembre u.s., è infatti emerso che codesta Spett.le Agenzia, sebbene abbia recepito alcune delle osservazione sollevate, non è, tuttavia, riuscita a rimuovere determinate anomalie che la scrivente Associazione ritiene invece determinanti per il corretto funzionamento dello Studio.

A tal riguardo si ricordano le anomalie derivanti dal:

1. l'eccessiva incidenza del valore dei beni strumentali sulla determinazione dei maggiori Ricavi.

Per le agenzie e le autoscuole, l'investimento in beni strumentali è rappresentato per lo più dall'acquisto di strumenti informatici imposto dall' informatizzazione delle procedure amministrative (es. lo Sportello Telematico dell'Automobilista di cui al DPR 358/2000, gli esami informatizzati, ecc.).

A tale obbligo imposto dal legislatore, di solito, non si associa però alcuna opportunità di maggiori ricavi per l'agenzia; anzi in alcuni casi il servizio reso finisce per essere di fatto gratuito (es. la riscossione della tassa automobilistica).

Per le agenzie e le autoscuole, pertanto, l'incidenza del "Valore dei beni strumentali" sui Ricavi non può essere stimata in modo identico a qualunque altra impresa, per la quale

Piazza Marconi, 25 - 00144 ROMA-EUR  
Tel. +39.0654221986 - +39.0654210629 - + 39.06.54210731 - Fax +39.06.5916542  
Internet: <http://www.unasca.it> - e-mail: [unasca@unasca.it](mailto:unasca@unasca.it) - Numero verde 800-016374  
Partita IVA 01022251000 - Codice Fiscale 01650010585

l'acquisto di beni ammortizzabili è "libero" (ossia non imposto per legge, ma derivante da reali esigenze aziendali) e spesso legato ad un effettivo incremento di produttività;

2. l'erronea incidenza dell'ampiezza dei locali (metri quadri) sulla determinazione dei Ricavi.

Anche in tale caso si è in presenza di un onere imposto, per nulla correlabile ad indici di redditività aziendale.

E' noto infatti che le agenzie devono avere per legge una superficie minima di 30 m<sup>2</sup> e le autoscuole di 35 m<sup>2</sup>.

Peraltro, dall'esame del prototipo effettuato, si è osservato come l'incidenza sui ricavi, dei metri quadri dei locali, sia inspiegabilmente più significativa per le strutture più piccole, per attenuarsi invece con il crescere delle dimensioni aziendali;

3. l'eccessiva incidenza dei costi per servizi sulla determinazione dei ricavi

Il prototipo TG88U rispetto allo Studio di settore considera, per la stima dei Ricavi, tutti i "costi per servizi" (Costi per la produzione di servizi, spese per acquisti di servizi, e altri costi per servizi), senza operare alcuna distinzione - come avviene invece ora nel modello SG88U - tra quei costi che effettivamente possono avere una correlazione diretta con la produzione dei ricavi, e quelli che invece essendo obbligatori o non ricorrenti sono ovviamente slegati dalla produttività.

4. Erronea valutazione nel prototipo TG88 della produttività per addetto e l'eccessiva incidenza del costo del personale sulla determinazione dei ricavi.

Nel prototipo esaminato si è avuto modo di verificare una aumentata stima della "Produttività per addetto", anche in questo caso in misura più incisiva per le piccole strutture, rispetto alle grandi.

Tale aspetto appare non coerente con la realtà proprio delle piccole imprese, dove gli addetti sono per l'appunto proporzionalmente più numerosi e meno produttivi.

Infatti le imprese di consulenza e scuole guida richiedono un'apertura ed una accoglienza costanti (data la connotazione pubblicitica dell'attività), talché un minimo di uno/due addetti sono necessari indipendentemente dalla quantità di lavoro svolto. Quindi non sempre la numerosità degli addetti è correlabile ad un incremento di lavoro e dei ricavi relativi.

Uguualmente anomala appare la correlazione tra costo del personale e la funzione di ricavo. Come già rilevato, l'elevata informatizzazione delle procedure, imposta dalla normativa richiede personale più qualificato (e quindi più costoso). A tale maggior onere del personale per l'agenzia non si associa tuttavia una maggiore redditività del servizio offerto (Cfr. Punto 1).



Quanto sin ora rilevato deriva, naturalmente, da un'attenta osservazione dei risultati derivanti dall'applicazione del prototipo TG88U ad alcune imprese associate.

Da tale prima applicazione è infatti emerso - per i motivi suindicati - un preoccupante e ingiustificato incremento delle situazione di non congruità e/o non coerenza, soprattutto con riferimento alle imprese di più piccole dimensioni.

Tale incremento è indice probabilmente di una scarsa adeguatezza dello strumento elaborato alla specifica realtà del settore, e che pertanto, se approvato nella versione propostaci, finirebbe per non rappresentare adeguatamente la realtà, facendo fin d'ora presagire il fallimento dello strumento e un forte contenzioso.

\*\*\*


Sempre nel corso della riunione del 17 novembre u.s. si è invece appreso con favore che codesto Spett.le Ufficio ha accolto alcune delle osservazioni proposte dalla scrivente (es. l'inserimento nel modello del "numero delle pratiche elaborate" distinte per tipologia di clientela e, per le autoscuole l'ulteriore considerazione dei corsi esenti da formazione teorica), tuttavia tali modifiche non sono state inserite nel prototipo TG88U esaminato.

Tutto ciò non consente naturalmente alla scrivente Associazione di verificare la reale incidenza di tali modifiche sulla stima dei Ricavi (ossia se tali informazioni aggiuntive hanno influenza sul motore di calcolo e in quale misura).

E' di tutta evidenza che prima di validare lo Studio sarebbe pertanto opportuno esaminare congiuntamente le risultanze del prototipo aggiornato con le ultime novità inserite.

In attesa di cortese riscontro, si ringrazia dell'attenzione riservatoci e si porgono i migliori saluti.

Il Presidente  
Ing. Vincenzo Cannatella



## ATTIVITÀ DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG89U

<b><i>Codici attività</i></b>
-------------------------------

74.85.1      Videoscrittura, stenografia e fotocopiatrice
---

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria nelle date del 26 settembre 1996 e del 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG89U. Tali riunioni sono state tenute nelle date del 14 settembre 2006 e del 3 ottobre 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 7 luglio 2006 con nota prot. n. 106593/2006 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della So.Se. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- Confartigianato;
- CNA

Lo studio di settore TG89U costituisce un'evoluzione del precedente studio SG89U, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2001, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002.

#### **OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

Con nota del 23 gennaio 2007, prot. n. 48, le associazioni Confartigianato e CNA hanno formulato le seguenti osservazioni:

- 1) la base dati utilizzata per l'elaborazione del nuovo studio di settore, pur se riferita all'anno 2004, è ritenuta troppo datata in considerazione delle condizioni in cui versa il settore, caratterizzato da un accelerato sviluppo tecnologico e dall'accelerazione della congiuntura economica negativa, in special modo per le piccole e medie imprese del comparto.

- 2) L'impiego di personal computer e di computer portatili ha ulteriormente ridotto l'attività di stenografia e dattiloscrittura dei testi. Al contempo, l'applicazione di controlli volti al rispetto delle disposizioni di legge sul diritto d'autore, la maggiore reperibilità da parte degli studenti dei testi sul mercato dell'usato e i costi contenuti delle attrezzature, hanno ulteriormente contratto l'attività dei centri copia.
- 3) L'aumento rilevato della stampa su plotter, relativamente alla clientela business, non è in grado di compensare la riduzione della clientela privata.

Sulla base di tali considerazioni, le Associazioni richiedono che lo studio:

- venga immediatamente revisionato con l'acquisizione di una base dati temporalmente più vicina, in maniera da tener conto della congiuntura in atto;
- venga sottoposto al monitoraggio nei tempi più solleciti possibili.

## **OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In relazione alle osservazioni delle associazioni intervenute alle riunioni per la presentazione e per l'esame del prototipo dello studio di settore in oggetto, l'Agenzia rileva quanto segue.

La base dati utilizzata per l'evoluzione del prototipo è, come pure riconosciuto dalle stesse associazioni, temporalmente vicina, essendo quella del periodo d'imposta 2004, cioè la base dati disponibile all'Agenzia delle Entrate più recente. Va osservato che tale evoluzione ha migliorato sensibilmente l'analisi strutturale del comparto, giungendo ad individuare un numero doppio di cluster rispetto alla precedente versione dello studio (passati da 4 ad 8), cogliendo in tal modo le specificità che caratterizzano il settore e garantendo maggiore rappresentatività alle imprese che rientrano nello studio in oggetto.

Inoltre, gli elementi di criticità del settore evidenziati dalle Associazioni (calo dei servizi di stenografia, battitura tesi, ecc.), erano noti al momento della costruzione dello studio e quindi sono stati tenuti in considerazione. Va comunque detto che alcuni fenomeni (es. riduzione delle fotocopie in bianco e nero, riduzione dei servizi di battitura tesi, ecc.) sono avvenuti già prima del 2004, anno base della costruzione dello studio.

La definizione dei cluster ha consentito di isolare gruppi di imprese simili. Le imprese che, secondo le Associazioni, sono in una situazione di maggior criticità (piccole copisterie, copisterie localizzate in zona universitaria/polo scolastico, ecc.) sono state isolate in cluster specifici. Confrontando imprese tra loro simili, lo studio dovrebbe dunque cogliere eventuali situazioni di crisi generalizzata, ove presenti.

Inoltre, anche con riferimento alle copisterie operanti in zona universitaria, si osserva che la nuova disciplina sul diritto d'autore e gli accordi con la SIAE (che ha limitato l'attività di fotocopiatura da parte delle copisterie), è precedente al 2004. Pertanto i suoi effetti sono visibili già utilizzando come anno base il 2004.

In merito alle richieste di revisione anticipata, si rileva come le recenti modifiche legislative in materia di studi di settore apportate dalla legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007), hanno previsto, con l'introduzione dell'articolo 10-bis della legge 146 del 1998, la disposizione per cui gli studi stessi siano oggetto di revisione al massimo ogni tre anni (anziché quattro, come in precedenza), assicurando così una maggiore attendibilità dei dati e maggiore coerenza dell'analisi da effettuare per la costruzione dello studio. E sebbene il settore sia in evoluzione rapida e costante, si ritiene che la cadenza di una evoluzione ogni 3 anni sia sufficiente.

Tale considerazione vale anche come motivo per cui non si ritiene di poter accogliere la richiesta di monitoraggio per lo studio TG89U avanzata dalle Associazioni.

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG89U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono altri interventi di rilievo da riportare ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare il prototipo dello studio in esame alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 25 gennaio 2007

Federica De Martino

**CONFARTIGIANATO  
COMUNICAZIONE**

Via di S. Giovanni in Laterano, 152  
00184 ROMA  
comunicazione@mail.confartigianato.it

**CNA - UNIONE COMUNICAZIONE-  
E TERZIARIO AVANZATO**

Via G. A. Guattani, 13  
00166 ROMA  
comunicazione@cna.it

Roma, 18 gennaio 2007

Prot. n. 48



Dr.ssa Anna Ippolita Adamoli  
Agenzia delle Entrate  
Sig.ra Federica De Martino  
Agenzia Entrate

E.p.c.  
Dr.ssa Marina Eusebio  
SO.SE S.P.A.  
Dr. Carlo Catena  
Dr. Flavio Favilli  
CNA  
Dr. Andrea Trevisani  
Confartigianato  
LORO SEDI

Oggetto: Parere su studio di settore TG89U (attività: 74.85.1: videoscrittura, stenografia e fotocopiatrice)

Le nostre Organizzazioni possono fornire un parere positivo sullo studio di settore suindicato, ma con le osservazioni che di seguito esponiamo e sulle quali attinamo la vostra cortese attenzione. Si chiede che lo studio stesso venga revisionato immediatamente con l'acquisizione di una base dati temporalmente più vicina e, a tal fine, lo stesso sia sottoposto al monitoraggio nei tempi più solleciti possibili, tenendo conto delle seguenti ineliminabili considerazioni, seguite da un'analisi della congiuntura e delle tendenze del settore.

**BASE DATI**

La base dei dati in elaborazione riferita all'anno 2004, pur vicina temporalmente, rispetto a studi di settore svolti per altri settori produttivi, anche limitrofi (come attività) al nostro, è pur sempre troppo datata e non tiene conto di quanto di stravolgente è avvenuto nell'ultimo periodo di tempo, cioè, dell'accelerato sviluppo tecnologico e dell'accelerazione della congiuntura negativa dell'intero settore, fenomeno che si è sviluppato, in particolare, a danno delle piccole e medie imprese del comparto.

Affinché ci sia coerenza e congruità l'elaborazione deve assolutamente tenere conto delle condizioni oggettive che hanno modificato sia la struttura che la produttività delle aziende e devono essere, pertanto, considerati ed elaborati dati in base a rilevazioni il più possibile recenti, ottenendo così il duplice scopo di confrontare dati aziendali in modo corretto e di rendere "reale" e "credibile" il risultato ottenuto.

#### ALTRE CONSIDERAZIONI

Questa affermazione non è contraddetta dalle statistiche (in particolare, da quelle dell'ISTAT), che non considerano le varie tipologie di attività rientranti nei diversi clusters che costituiscono l'universo delle imprese comprese in questo studio.

L'attività di stenografia e dattiloscrittura dei testi si è ulteriormente ridotta con l'estensione dell'impiego di personal computer e di computer portatili, anche casalinghi.

L'attività svolta dai centri copia esistenti nei pressi delle università si è ridotta a causa dell'applicazione di controlli volti al rispetto delle disposizioni di legge sul diritto d'autore (chi vuole violare le norme non si reca in un luogo per realizzare una parte della fotocopiatura del testo ed in un altro per il completamento della fotocopiatura dello stesso testo, ma procede alla riproduzione in luoghi nei quali è sicuro di non essere controllato).

In particolare, vi è stato un calo notevole, ultimamente, delle fotocopie in bianco e nero.

Inoltre il mercato è stato ridotto anche dalla possibilità che oggi hanno gli studenti di dotarsi di attrezzature, reperite anche sul mercato dell'usato, quindi a costi contenuti.

Vi è stato un aumento della stampa su plotter, tuttavia l'incremento della clientela "business" non compensa la riduzione della clientela "privata".

Andrebbe, infine, richiamata l'attenzione delle imprese sull'esigenza di indicare correttamente i codici di attività e di comunicarne l'eventuale variazione (soprattutto nel caso di esercizio di una molteplicità di attività); per questo motivo le nostre Organizzazioni si attiveranno per quanto di loro competenza.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Ugo Cappello



IL PRESIDENTE

Gianfranco Granara



---